

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1114}

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(**ZANGRILLO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Presentato il 22 aprile 2023

NOTA: L'analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è stata trasmessa dal Governo in data 29 maggio 2023. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) nonché l'esclusione e l'esenzione dall'AIR relative al medesimo disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 18 maggio 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento di carattere urgente si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione e che ha l'obiettivo di realizzare un ampio disegno volto alla riforma della capacità amministrativa della pubblica amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La riforma della pubblica amministrazione italiana, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano stesso.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame si articolano su più livelli con l'obiettivo di rispondere, da un lato, alle esigenze legate al rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione anche in funzione dell'attuazione del PNRR e, dall'altro, ad alcune criticità che caratterizzano, da tempo, le Amministrazioni pubbliche.

Le misure introdotte dispongono in via principale un incremento delle dotazioni organiche al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o preposte alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Le disposizioni del presente decreto-legge si inseriscono in un contesto caratterizzato da un evidente depauperamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, determinato dal contenimento degli investimenti in persone, competenze e innovazione organizzativa, dovuti principalmente alla c.d. "spending review" avviata alla fine del primo decennio del 2000.

Come più approfonditamente illustrato nella relazione AIR, il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa, ha provocato un deficit di competenze interne e, sempre più frequentemente, la necessità di rivolgersi all'esterno per svolgere funzioni essenziali.

Il percorso di riforma, cui si è accennato, è stato avviato con l'art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, che ha introdotto meccanismi semplificati per le procedure di concorso che prevedono un ampio ricorso al digitale.

Successivamente è stato approvato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha regolato le procedure per assumere a tempo determinato nella PA gli esperti e i funzionari da adibire ai progetti del PNRR e per conferire incarichi di consulenza con sistemi più rapidi ed efficaci.

Infine, il decreto-legge n. 36 del 2022 ha contribuito al completamento della riforma del pubblico impiego e, dunque, al pieno raggiungimento della milestone M1C1-56, anticipando anche alcuni degli elementi essenziali della milestone M1C1-58, costruendo il nuovo assetto dei concorsi, anche mediante la previsione della partecipazione agli stessi mediante il Portale della Presidenza del Consiglio InPA.gov.it.

Gli interventi sin qui realizzati, pur avendo migliorato l'assetto delle pubbliche amministrazioni e comportato anche l'immissione di nuovo personale, non hanno del tutto sopperito alle esigenze emerse, sia di portata generale che più specifica, riguardanti tanto le amministrazioni centrali quanto gli enti territoriali.

Da qui la necessità di ricorrere ad incrementi delle dotazioni organiche delle amministrazioni e ad assunzioni straordinarie che consentano di superare concretamente la cronica carenza di personale che affligge ancora le pubbliche amministrazioni nonché a possibili riorganizzazioni degli attuali assetti di alcune Amministrazioni. A tali esigenze rispondono in via principale le disposizioni contenute negli articoli 1, 5, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 23 del decreto in esame.

Il problema appena descritto involge non solo le amministrazioni centrali ma anche le amministrazioni territoriali, nelle quali il meccanismo del *turnover* parziale, che per oltre un decennio ha regolato le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, ha provocato oltre che la contrazione degli organici anche l'innalzamento dell'età media del personale in servizio. Nel corso del triennio 2017/2019, i Comuni hanno progressivamente riacquisito un maggiore margine per le sostituzioni di personale grazie alla possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turnover* al 100%), di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire e di cumulare la capacità assunzionale residua degli ultimi cinque anni (c.d. resti assunzionali).

Il D.L. Crescita n. 34/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha, in particolare, riformato il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, introducendo un nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria, negli anni, della spesa conseguente alle assunzioni di personale. Il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, oltre a individuare le fasce demografiche, i valori soglia e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, infatti, ha stabilito che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati, fermo restando il limite di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni del personale nonché il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

La drastica riduzione di personale verificatasi negli anni ha determinato una minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino e in tempi più lunghi per la loro gestione, che si è rivelata tanto più problematica essendosi aggiunte alle attività ordinarie anche quelle legate all'attuazione del PNRR.

Un altro aspetto che ha connotato molte realtà locali negli ultimi anni è rappresentato dal fatto che l'esercizio delle funzioni segretariali è stato assolto da segretari comunali reggenti oppure da vicesegretari comunali. Peraltro, molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. L'intervento si è quindi posto anche l'obiettivo di

offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni oltre che di intervenire in funzione del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. Al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali rispondono le misure contenute **nell'articolo 3** del presente decreto-legge e nell'articolo 24 che indirizza l'attività dell'Associazione Formez PA ad azioni rivolte, in particolar modo, ai comuni fino a 5.000 abitanti.

Per quanto concerne gli articoli 15, 16 e 17 si evidenzia che Le Forze di polizia unitamente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nell'espletamento delle proprie funzioni, saranno chiamate nel prossimo futuro ad un ulteriore impegno per fronteggiare scenari di particolare rilievo e difficilmente pronosticabili, con conseguente esigenza di assicurare flessibilità agli assetti organizzativi e specifiche capacità di adeguamento. Le nuove misure consentiranno di implementare le risorse da destinare al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, al presidio e al controllo delle frontiere, alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche. Inoltre, viene potenziata la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Sono altresì potenziati i settori relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Questure di sedi di particolare rilevanza, per incrementare i servizi di prevenzione generale e di contrasto della criminalità in alcuni territori provinciali, potenziando anche i relativi servizi tecnici a supporto, nonché, infine, per prevedere, in alcune strutture sanitarie, talune posizioni dirigenziali con qualifica di medico superiore/medico capo, per garantirne la piena funzionalità anche nella prospettiva di aumentare l'assistenza sanitaria al personale della Polizia di Stato.

L'intervento risponde anche, in un'ottica di progressivo rilancio dell'amministrazione, all'esigenza di rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione nei confronti delle nuove generazioni (articolo 19).

L'ostacolo alla crescita delle Pubbliche Amministrazioni è rappresentato non solo dalle note carenze di organico ma anche nella scarsa attrattività dell'intero comparto pubblico. Nonostante l'adozione delle riforme già introdotte, in questi ultimi anni la P.A. ha registrato una crescente difficoltà sia nell'attrarre candidati che nel trattenere il personale assunto. I vincitori di un concorso hanno oggi la possibilità di scegliere il posto migliore, prediligendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e presso le amministrazioni che garantiscono trattamenti accessori più elevati a parità di condizioni lavorative. A ciò si aggiunge la circostanza che il settore privato offre compensi spesso più vantaggiosi rispetto a quello pubblico.

Il decreto-legge infine provvede all'aggiornamento di alcune previsioni inerenti la materia del pubblico impiego (articolo 1, comma 1, articoli 2, 4, 21) nonché al potenziamento e alla riorganizzazione di alcune associazioni e società a partecipazione pubblica (24, 25, 26, 27).

Conclusivamente, l'intervento è coerente con il programma di governo, ponendosi in linea di continuità con la politica intrapresa dall'anno 2020 in materia di rafforzamento della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di contribuire a garantire l'effettiva realizzazione delle riforme sin qui adottate nonché la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, chiamate a sostenere le nuove funzioni imposte anche dall'attuazione del PNRR.

Più dettagliatamente, **l'articolo 1, al comma 1**, consente l'innalzamento al 12%, fino al 31 dicembre 2026, della percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. La disposizione è adottata in coerenza con il programma di Governo, finalizzato a garantire l'efficientamento e il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

Il comma 2, con la **Tabella A** dell'allegato 1, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ivi elencati, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 autorizza le assunzioni di cui alla **tabella B dell'allegato 2**, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; le autorizzazioni attengono all'attuazione degli incrementi di dotazione citati e all'effettuazione di assunzioni rientranti nelle dotazioni previgenti. E' previsto che le assunzioni siano effettuate mediante concorso pubblico, anche indetto unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. **Il comma 13** dell'articolo 1 contiene la quantificazione degli oneri distinti per ogni amministrazione, derivanti dai commi 2 e 3.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 appaiono coerenti con il programma di Governo, essendo volte a garantire l'efficientamento e il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell'intervento.

Il comma 4, lettera a), ha ad oggetto la quota di assunzioni destinata al **Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri**, che è di 60 unità di personale dell'area funzionari (posizione economica F1) e 40 unità di personale dell'area assistenti (posizione economica F3). Si prevede che il Dipartimento possa richiedere alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibrato delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM) di bandire un concorso pubblico, per titoli e prova scritta e orale, recante la clausola di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il medesimo titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. Restano ferme, relativamente ai candidati idonei - le quote di riserva previste dal bando e derivanti dalla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal codice dell'ordinamento militare.

Le disposizioni sono emanate in coerenza con il programma di Governo, essendo finalizzate a garantire l'efficientamento e il rafforzamento della capacità amministrativa del Dipartimento della protezione civile, chiamato a portare a compimento le attività istituzionali allo stesso affidate, peraltro di recente notevolmente implementate su molteplici fronti di attività quali quelli inerenti l'attuazione degli interventi di competenza nell'ambito del PNRR, il rischio da incendi boschivi, il rischio ambientale e climatico, l'impegno in ambito internazionale conseguente alle iniziative intraprese nell'ambito degli interventi previsti e riconosciuti dall'Unione Europea, le procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, le attività funzionali alla ricostruzione della conclusione dei procedimenti amministrativi contabili conseguenti alle iniziative intraprese per fronteggiare l'emergenza, ecc.

Il comma 4, lettera b), riguarda l'assunzione di 300 unità di personale dell'area funzionari (posizione economica F1) da parte del **Ministero dell'interno**, previste dalla citata tabella B e corrispondenti all'identico incremento di dotazione organica di cui alla tabella A. Si prevede che il Ministero dell'interno possa richiedere alla Commissione RIPAM

di avviare un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito su base provinciale, svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Le disposizioni, finalizzate a velocizzare i reclutamenti, a limitare la dispersione del personale non dirigenziale, a disporre un incremento dell'organico, a prevedere forme reclutamento tese a favorire i candidati più giovani al fine di garantire un abbassamento dell'età media dei dipendenti civili del Ministero dell'interno, sono coerenti con il programma di Governo e risultano necessarie per garantire l'efficientamento e il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno.

L'articolo 1, comma 5, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità del **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La norma demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione ai concorsi, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. L'obiettivo della disposizione, coerente con il programma di Governo, è quello di consentire l'efficace attuazione delle politiche in materia di disabilità, individuando profili professionali specializzati nella relativa gestione, sviluppo e coordinamento. Allo stesso tempo, i principi di selezione individuati dalla norma rispondono all'esigenza di non disperdere il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che, mediante contratti di consulenza, ha sinora supportato la Presidenza del Consiglio dei ministri nel suo percorso di progressiva specializzazione in materia di disabilità.

L'articolo 1, comma 6, stabilisce che il **Ministero del turismo**, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale sopra indicato, possa prevedere una riserva di posti non superiore al 50% destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero. **Il comma 7** stabilisce che la dotazione organica dirigenziale di livello non generale del Ministero del turismo è incrementata di n. 4 unità, passando da 19 a 23 unità. **Il comma 8 lettera c)** dispone che il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale del Ministero del turismo è incrementato di n. 2 uffici, passando da n. 5 a 7. Le disposizioni sono coerenti con il programma di Governo, essendo finalizzate a garantire l'efficientamento e il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo. Le stesse sono necessarie per far fronte alle politiche pubbliche che il Ministero del turismo intende realizzare nella più ampia visione di una politica industriale del turismo, in considerazione del peso che questo settore ha sul PIL nazionale, anche al fine di migliorare e rendere più efficiente la propria organizzazione.

L'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) attiene all'organizzazione del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**. L'innovazione organizzativa stabilita è finalizzata a migliorare le attività istituzionali, con l'obiettivo di realizzare nuove misure di contrasto della povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva e di inserimento sociale, nonché di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in

materia pensionistica, garantendo nel contempo maggiori forme di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le innovazioni relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state introdotte dalle menzionate disposizioni dell'articolo 1, comma 8, lett. a) e b) del provvedimento, che hanno innovato gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

In particolare, le funzioni di spettanza statale vengono specificate e suddivise in tre aree funzionali, che corrisponderanno a tre distinti dipartimenti: politiche sociali e previdenziali; politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; amministrazione generale.

Per quanto attiene alle prime due aree, si richiamano le competenze già individuate nella precedente formulazione della norma, mentre con riferimento all'area dell'amministrazione generale - introdotta dal decreto-legge in esame - la stessa consiste nelle seguenti attività:

- gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse;

- programmazione del fabbisogno finanziario;

- linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale;

- affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile;

- programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale;

- formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale;

- anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.

Sotto il profilo organizzativo, inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articolerà in tre dipartimenti, in relazione alle tre aree funzionali richiamate, e le posizioni di livello dirigenziale generale rimarranno dodici, inclusi i capi dei dipartimenti.

All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvederà sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'intervento è in linea con il programma di Governo che intende realizzare un rapido rafforzamento delle capacità gestionali del Ministero del lavoro al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione dei nuovi programmi in materia di lavoro e di sicurezza, nonché di lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, determinati con l'adozione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

L'articolo 1, comma 9, che concerne le assunzioni di personale presso il **Ministero dell'ambiente**, modifica la disciplina prevista dall'art. 17-quinquies del D.L. 80/2021 al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate. Le assunzioni in questione sono finalizzate come previsto dall'art. 17-quinquies citato a consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, a supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'UE e con l'Accordo di Parigi, risultando coerenti con il programma di governo.

L'articolo 1, commi 10 e 11, si riferisce **alla Agenzia per la cybersicurezza nazionale:**

Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per lo svolgimento di attività volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.

Con il **comma 10**, mediante una modifica dell'articolo 17 del richiamato decreto-legge n. 82 del 2021, si mira a potenziare la dotazione organica dell'Agenzia prevedendo, sino al 31 dicembre 2023, che la stessa possa avvalersi di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni e alle autorità indipendenti messo a disposizione su specifica richiesta dell'Agenzia stessa e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Con il **comma 11**, invece, si intende ricomprendere i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 162 del 2019, che "in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna" sono esclusi dagli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati, previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'intervento posto in essere dagli illustrati commi 10 e 11, dunque, è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare il rafforzamento della tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza e - anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 "Cybersecurity", del PNRR - a potenziare la dotazione organica dell'Agenzia, istituita, tra l'altro, per consentire l'esercizio delle competenze che il decreto-legge n. 82 del 2021 assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata.

L'articolo 1, comma 12, riguarda il personale **Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente**, attribuendo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati sia in campo energetico che in quello ambientale. L'attribuzione in argomento consente ad ARERA di avvalersi di professionalità esterne per supportare il proprio organico anche nel presente contesto che ha visto l'introduzione di misure volte a ridurre significativamente il ricorso a istituti di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia "comandi" e "distacchi").

L'intervento risulta coerente con il programma di Governo essendo finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei maggiori compiti e funzioni assegnati dal Legislatore, mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall'anno 2021, in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell'ambito dell'emergenza idrica.

L'articolo 2 contiene **disposizioni finalizzate al monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione**. L'intervento normativo aggiunge il comma 8-bis all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. In particolare, le modifiche introdotte appaiono coerenti con il programma di Governo, prevedendosi l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con la finalità di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano e la piena applicazione alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, anche con riguardo all'attuazione del PNRR.

L'articolo 3 contiene **disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali**.

Il **comma 1**, dell'articolo 3 consente alle regioni di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando

il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale. L'intervento si è reso necessario essendosi rilevata una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta, in assenza di una espressa previsione normativa, non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale.

Il comma 2 dell'articolo 3 è volto a consentire l'utilizzazione, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevedeva il riparto delle predette risorse, anche a causa dell'avvicendamento del Governo è stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2023.

Il comma 3 reca una disposizione riguardante le Regioni a statuto ordinario che, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, provvedono a reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Si precisa che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La finalità è quella di fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere.

Il comma 5 consente, entro il 31 dicembre 2026, alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane di procedere a stabilizzazioni previo colloquio selettivo e all'esito della

valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta; le stabilizzazioni, relative alla qualifica già ricoperta, possono riguardare il personale non dirigenziale già in servizio come dipendente a tempo determinato e che possenga i requisiti previsti.

La disposizione in esame riprende principi costituzionalmente orientati al rispetto dell'articolo 97 Cost. ma consente, allo stesso tempo, di valorizzare le esperienze lavorative a tempo determinato allo scopo di renderle attrattive, nel mercato del lavoro pubblico e privato, con la prospettiva di una stabilizzazione condizionata, in ogni caso, al rendimento in servizio.

Il comma 6, al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni, esclude il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. Le disposizioni dell'articolo 3 rientrano tra le misure finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e risultano coerenti con il programma di governo.

L'articolo 4. Alla luce dell'intervallo temporale intercorso tra la previsione del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'effettivo avvio delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, considerato il mutato panorama connesso all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è risultato necessario adeguare alcune previsioni relative allo svolgimento del corso-concorso al fine di assicurarne la maggiore efficacia. L'articolo 4, pertanto, incide sulle modalità di svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Con la medesima norma si rinvia ad apposito regolamento

ai fini dell'adeguamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale ai principi introdotti dal presente articolo. Le disposizioni hanno lo scopo di arricchire i contenuti del percorso formativo e di innescare il meccanismo virtuoso di scambio di esperienze e sviluppo di relazioni con il mondo del lavoro privato e con le istituzioni europee e internazionali, nell'ottica di finalizzare e specializzare la preparazione degli allievi dell'VIII corso-concorso per le attività inerenti ai progetti del PNRR e di dare seguito agli impegni politici assunti in ordine al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche con riguardo alle sfide che si prospettano in questo particolare frangente storico, risultano coerenti con il programma di governo.

L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di personale del **Ministero dell'istruzione e del merito**.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1 si inserisce nel contesto normativo avente ad oggetto le procedure concorsuali sui dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

In particolare, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come modificato dall'art. 5, comma 11-bis, del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce che *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso."*

Ai fini del pieno inquadramento normativo della materia è necessario, altresì, richiamare le norme specifiche contenute nel decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 397 del D.lgs. 16.4.1994 n. 297 dispone quanto segue:

"1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale e dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.

4. *Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.*

5. *Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi”.*

L'articolo 419 del decreto legislativo 297 del 1994 dispone quanto segue:

“1. *Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.*

2. *Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato”.*

L'articolo 420 del decreto legislativo 297 del 1994 dispone quanto segue:

1. *L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami.*

2. *Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo.*

[3.-5. COMMI ABROGATI]

6. *I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.*

7. *I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.*

7-bis. *I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione”.*

L'articolo 421 del decreto legislativo 297 del 1994 dispone che:

“1. *Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del direttore generale competente e sono composte da:*

a) *tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica;*

b) *un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione;*

c) *un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione.*

[2.-3. COMMI ABROGATI]

4. *Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.*

[5. COMMA ABROGATO].

L'articolo 422 del decreto legislativo 297 del 1994 dispone che:

"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.

[3.-5. COMMI ABROGATI]

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

[8. COMMA ABROGATO]

Infine, l'articolo 423 del decreto legislativo 297 del 1994 dispone che:

"1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del direttore generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli, nel limite dei posti messi a concorso.

[3. COMMA ABROGATO".]

Ciò premesso, le modifiche normative proposte hanno l'obiettivo generale di rafforzare il ruolo e dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive che sono inseriti, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in una sezione specifica del ruolo dei dirigenti.

In termini più di dettaglio, la proposta persegue i seguenti scopi specifici:

- ridefinire la procedura selettiva dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, con particolare riguardo a) ai soggetti ammessi alla partecipazione al concorso, b) alla tipologia di titoli di studio che i partecipanti devono possedere, c) alla valutazione delle prove scritte e della prova orale, d) alla composizione delle commissioni di concorso, e) alla definizione del riparto dei punti che le commissioni esaminatrici potranno attribuire ad ogni concorrente.

-evitare l'insorgere di possibili problemi di contenzioso connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali;

- assicurare all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere;

- consentire la più rapida immissione in servizio dei nuovi dirigenti tecnici in linea con la tempestiva di attuazione del PNRR, in considerazione del fatto che l'operato dei dirigenti tecnici mira ad orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema nazionale di istruzione che il PNRR mira ad innalzare e valorizzare;

- supportare, mediante la rapida assunzione di nuovi dirigenti tecnici, le istituzioni scolastiche, quali soggetti attuatori, nella piena realizzazione degli interventi del PNRR.

L'intervento è coerente con il programma di Governo, atteso che, nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, tra le priorità politiche che orienteranno l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 sono indicate: Promuovere il miglioramento del sistema scolastico attraverso la valorizzazione del personale della scuola; Sostenere le autonomie scolastiche e promuovere e valorizzare la valutazione del sistema nazionale di istruzione; Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero e delle istituzioni scolastiche; Valorizzare il sistema nazionale di istruzione e i suoi attori; Attuare tempestivamente e in prospettiva sistematica le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnatamente, con riferimento, al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Ministero, con

riguardo alle politiche del personale si afferma: *“il Ministero procederà a bandire una nuova procedura concorsuale diretta all’assunzione di un numero adeguato di dirigenti con funzioni tecnico-ispettive, figure di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, che potranno fornire un prezioso contributo alle azioni del Ministero e un valido supporto per la valutazione e per un’ulteriore valorizzazione del sistema scolastico, dando particolare attenzione ai temi della formazione, dell’innovazione e della ricerca, nonché offrendo un importante contributo nelle azioni di monitoraggio e di consulenza oltre che di accertamento ispettivo”*.

I commi 2 e 3 intervengono in materia di contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, mediante la proposta di proroga, per l’anno scolastico 2022/2023, degli articoli 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021 e 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022.

La proroga, all’anno scolastico 2022/2023, dell’operatività delle Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, è giustificata dalla necessità di modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell’articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell’area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica.

Al riguardo, gli articoli 5, comma 4, lettera a), e 7, comma 4, lettera a), del CCNL Area istruzione e ricerca dell’8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell’art. 26, comma 2, del CCNL dell’ex Area V della dirigenza, a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale. L’articolo 1, comma 341, della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali.

La misura estende, dunque, l’operatività di tale disciplina anche all’anno scolastico 2022/2023.

Ne discende, pertanto, che per l’anno scolastico 2022/2023 trovino applicazione i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

L’esigenza della proposta costituisce una conseguenza dell’adozione della riforma 1.3 del PNRR “Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico” della missione 4 “Istruzione e ricerca” – C 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, legata al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, a seguito dell’approvazione dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). La riforma prevede, infatti, che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Posto che la riforma entrerà in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, è necessario rinviare l’adozione del meccanismo di “pesatura” affinché vi sia allineamento tra le due misure e, conseguentemente, che continuino ad operare le Contrattazioni integrative

regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale.

In secondo luogo, mediante la proposta di proroga dell'articolo 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si prevede che, anche per l'anno scolastico 2022/2023, le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023.

In particolare, l'articolo 42, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019 fissa nella misura dell'85% delle risorse complessive del FUN il limite massimo delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.

Tale Fondo è stato oggetto di stanziamenti strutturali e straordinari, disposti dal D.L. 34/2020 e dalle leggi di bilancio 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire, nel quinquennio 2017/2018 - 2021/2022, il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017, e di consentire, nell'anno scolastico 2022/2023, una complessa omogeneizzazione della graduazione della complessità delle istituzioni scolastiche a livello nazionale.

Poiché in relazione all'anno scolastico 2022/2023 non è stata attuata la graduazione nazionale delle istituzioni scolastiche, la mancata proroga darebbe luogo alle medesime problematiche riscontrate negli anni scolastici precedenti, ossia evidenzerebbe l'impossibilità di garantire il mantenimento delle retribuzioni di posizione di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, proprio alla luce del limite fissato dall'articolo 42, comma 3, del CCNL del 2019.

La disposizione che si intende prorogare è finalizzata, pertanto, ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare tale limite, qualora la quota parte dell'85% del FUN non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire, anche nell'anno scolastico 2022/2023, per ultrattività, scongiurando la restituzione delle differenze stipendiali.

L'esigenza di incrementare il Fondo unico nazionale (di seguito FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sorge, inoltre, per soddisfare l'esigenza di non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel C.C.N.L. 8 luglio 2019 - Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici - per il triennio 2016/2018.

Infatti, per effetto delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, attinenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse dei rispettivi FUN, hanno subito una importante contrazione.

La proroga della disposizione in parola si pone, peraltro, in un'ottica di continuità con quella relativa all'articolo 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021

Il comma 4 esclude che l'attuazione dei commi 2 e 3 possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni

scolastiche. La previsione elimina, in tal modo, la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi.

All'attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si prevede di far fronte nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici.

Le misure relative ai **commi da 5 a 19** si inseriscono nel contesto normativo delineato, in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, dall'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, e, in riferimento al periodo annuale di formazione e prova, dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In materia di semplificazione dell'accesso alla specializzazione sul sostegno, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 18-bis, comma 2, del citato d.lgs. n. 59/2017.

In particolare, l'articolo 4 (Supplenze) della legge 3 maggio 1999, n. 124, dispone quanto segue:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3.-4.-5. [omissis]

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis¹.

6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno²".

L'articolo 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) del d.lgs. n. 59/2017³ dispone quanto segue:

"1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo

¹ Comma così modificato dall'art. 1-quater, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.

² Comma inserito dall'art. 1-quater, comma 1, lett. b), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, e l'art. 2, comma 4-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

³ Articolo modificato dall'art. 1, comma 792, lett. m), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 58, comma 2, lett. f), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il medesimo art. 58, comma 2, lett. f), D.L. n. 73/2021. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 19, comma 3-sexies, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”

Si riportano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18-bis, d.lgs. n. 59/2017⁴ (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

“1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti

⁴ Articolo inserito dall' art. 44, comma 1, lett. l), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale."

Le disposizioni in esame, per ragioni di necessità e urgenza, intervengono al fine di assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024, nonché di risolvere gli ulteriori problemi specifici indicati. Esse hanno carattere straordinario, in quanto applicabile al solo anno scolastico 2023/2024, e sono ripartite in quattro specifici filoni di intervento, tesi alla risoluzione dei problemi indicati nella sezione precedente.

- il primo è rappresentato dai commi da 5 a 9 e dal comma 11, sono diretti a prevedere una procedura concorsuale straordinaria per un reclutamento più efficace dei docenti abilitati sul sostegno, inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;

- il secondo è delineato dal comma 10, teso a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale;

- il terzo è previsto dal comma 12 e dal comma 19, che introducono un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento su base interregionale e a consentire l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, nei limiti della quota a loro specificamente riservata, anche ai soggetti privi dell'abilitazione ma in possesso di un'esperienza professionale triennale;

- il quarto è delineato dai commi da 13 a 18 che riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento;

Nello specifico, il comma 5 individua l'ambito di applicazione soggettivo della procedura straordinaria di assunzione e i commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano il percorso annuale di formazione e prova.

Il **comma 5** prevede che, solamente per l'anno scolastico 2023/2024, sono reclutati, sui posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo e nel limite dell'autorizzazione concessa, i docenti abilitati inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. La finalità della disposizione è, da un lato, quella di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, introducendo un

meccanismo di reclutamento più veloce ed efficace, e dall'altro, quello di far fronte al fabbisogno di personale particolarmente impellente nel settore del sostegno.

I **commi 6 e 7** hanno ad oggetto la formalizzazione dell'iniziale rapporto contrattuale col docente, lo svolgimento del periodo di formazione e prova e l'immissione e la conferma nei ruoli. La proposta normativa, dunque, prevede che l'aspirante docente, esclusivamente nell'ambito della provincia in cui risulta iscritto in graduatoria o nell'elenco aggiuntivo, qualora rientranti nel comma 5, stipula un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolge un percorso annuale di formazione e prova e, in caso di positiva valutazione delle prove previste, è assunto a tempo indeterminato.

Il **comma 8** prevede alcune modifiche al periodo di formazione e prova, di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 e richiede che, per i soggetti di cui alla presente disciplina, l'aspirante docente sostenga, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione, integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegate. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.

Il **comma 9** prevede, poi, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo del docente nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, entrambi decorrenti giuridicamente dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5.

Il **comma 10**, con l'obiettivo di garantire i principi di continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno, prevede che gli stessi, a seguito della stipula del contratto a tempo determinato, siano vincolati a rimanere nella sede ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova per tre anni scolastici di effettivo servizio, fatte salve eventuali situazioni sopravvenute di esubero e soprannumero. Dunque, i docenti non possono per tre anni chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Il **comma 11**, a completamento della descrizione dell'*iter* assunzionale, dispone che le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8 siano disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 12** introduce un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento dei docenti di sostegno su base interregionale. In particolare, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili si prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'art. 1 del d.l. n. 126/2019.

I **commi da 13 a 18** riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Le proposte rispondono all'esigenza primaria di garantire la continuità didattica per gli

alunni con disabilità, che potrebbe essere compromessa qualora i titoli conseguiti all'estero non ottenessero il riconoscimento in Italia ai fini dell'insegnamento per il sostegno.

Tale fenomeno ha assunto profili problematici, già menzionati nella sezione 1. L'eventuale riconoscimento del titolo estero consente all'istante di inserirsi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, potendo in tal modo ottenere la priorità nell'assegnazione dei contratti a tempo determinato di durata annuale o sino al 30 giugno, rispetto a soggetti in possesso di un titolo *pleno iure*.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, si prevede che coloro che siano già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze sul sostegno, ma con riserva di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all'estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino allo scioglimento, positivo o negativo, della riserva. A tale previsione consegue che i contratti a tempo determinato per le supplenze sul sostegno potranno essere sottoscritti prioritariamente da coloro che sono già in possesso di un titolo di specializzazione *pleno iure*, prevedendo, tuttavia, in via subordinata la possibilità di attingere anche all'elenco aggiuntivo di coloro che sono in attesa dell'eventuale riconoscimento del titolo, laddove sia necessario assegnare ulteriori supplenze.

È previsto, altresì, che, qualora in costanza della supplenza assegnata a coloro che sono inseriti nel detto apposito elenco, intervenga il riconoscimento del titolo estero, il contratto a tempo determinato, a tal fine sottoscritto, continuerà a produrre i propri effetti sino alla sua naturale scadenza; qualora, invece, durante la supplenza, il titolo estero non sia riconosciuto idoneo all'insegnamento in Italia, il contratto sottoscritto si risolverà, cessando immediatamente i propri effetti.

Alla medesima *ratio* risponde anche l'ulteriore previsione di non includere i soggetti possessori di un titolo *sub iudice* nella procedura straordinaria prevista dai commi 5 e seguenti. Con tale procedura si prevede, infatti, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, di assumere, a seguito di un percorso che si articola in più fasi, docenti sul sostegno, proprio attingendo dalle medesime graduatorie per le supplenze. Tali soggetti, inizialmente esclusi per le motivazioni esposte dall'ambito di applicazione della detta procedura assunzionale, potranno tuttavia essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a seguito del pieno riconoscimento del titolo conseguito all'estero. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato avverrà con priorità esclusiva rispetto ad altre eventuali procedure di reclutamento bandite per il medesimo anno, e nel limite del numero dei posti di sostegno oggetto di assegnazione, sulla base della procedura assunzionale straordinaria, rispetto ai quali i docenti di cui in parola dovranno collocarsi, nell'anno scolastico 2023/2024, in posizione utile. In tal modo, tali assunzioni avverranno in base e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Inoltre, al fine di garantire un percorso quanto più possibile allineato con quello di cui alla detta procedura straordinaria di assunzione, anche per tali soggetti si prevede la necessità, ai fini della conferma in ruolo, del superamento dell'anno di prova con le modalità di cui al comma 8.

Infine, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

Il **comma 19**, intervenendo sul comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, semplifica l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024. La proposta normativa è volta a

consentire, per la quota di riserva prevista, l'accesso ai citati percorsi anche ai docenti privi dell'abilitazione all'insegnamento, purché in possesso del titolo di studio e della specifica esperienza almeno triennale negli ultimi cinque sui posti di sostegno, valorizzando così l'attività didattica svolta negli anni.

La misura di cui **al comma 20** interviene sul sistema della mobilità del personale docente, al fine di apportare modifiche all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla luce di un dubbio di interpretazione del quadro normativo di riferimento tale da compromettere l'ordinato avvio delle procedure annuali di mobilità in ragione del potenziale contenzioso che ne potrebbe derivare.

Di conseguenza, la necessità di intervenire è riconducibile alle esigenze di: 1) rendere uniforme il dettato normativo del d.lgs. n. 297/1994 all'art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, introdotto dal d.l. n. 36/2022; 2) chiarire, mediante la sostituzione del comma 3 dell'articolo 399 del Testo unico sull'istruzione, che i vincoli alla mobilità previsti dall'art.13, comma 5, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, trovano applicazione non solo ai docenti vincitori dei concorsi banditi in attuazione del Capo VIII del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ma anche a tutti gli altri docenti immessi in ruolo sulla base di differenti procedure assunzionali, ordinarie e straordinarie, previste dall'attuale sistema ordinamentale (ivi incluse le procedure straordinarie e le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento, c.d. "GAE"); 3) chiarire che il vincolo triennale di permanenza del docente presso la stessa istituzione scolastica, ove ha svolto il periodo di prova, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

Tali esigenze, sono, inoltre, collegate alla necessità - in vista del differimento del termine del raggiungimento del target PNRR delle 70.000 assunzioni e nelle more dell'attuazione del reclutamento con il nuovo sistema introdotto dalla riforma del DL n. 36/2022 - di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

Gli effetti di tale proposta di modifica normativa consentiranno di ottenere, a beneficio del sistema scolastico nazionale, una maggiore garanzia per la continuità didattica, al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico e consentire di procedere con l'attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti e del loro periodo di prova che costituisce una delle principali riforme previste dal PNRR.

Il comma 21 intende aggiornare l'articolo 47, comma 1, del D.L. n. 36/2022 allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Si prevede, infatti, che gli esperti siano chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme.

Il contingente degli esperti in argomento si aggiunge a quello degli esperti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.P.C.M. n. 167 del 2020, ai sensi del quale il Ministro può *"individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici."*

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di personale del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

L'articolo in commento introduce disposizioni volte a migliorare l'organizzazione del MAECI, sia incrementando gli organici, che modificando e/o abrogando disposizioni non più attuali.

Il comma 1 consente, per il biennio 2023-24, di riservare a impiegati assunti localmente all'estero il 50% dei posti del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti. La misura è volta ad agevolare l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di unità di personale a contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli uffici della rete diplomatico-consolare, mediante la valorizzazione delle competenze e delle qualità tecnico-professionali di una categoria di personale già formata sotto molteplici aspetti con specifico riguardo al servizio prestato all'estero

Il comma 2 anticipa a giugno 2023 100 assunzioni previste per ottobre e incrementa la dotazione organica delle 100 unità aggiuntive di cui è prevista l'assunzione.

Il comma 3 alleggerisce il regime anti-Covid negli uffici all'estero. Con l'obiettivo di facilitare l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, la disposizione incide sulle misure che gli uffici all'estero devono adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19. Superata la fase di maggiore criticità in buona parte dei Paesi del pianeta, si chiarisce che il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali non sono più imposti in ogni caso al personale degli uffici all'estero. Tali obblighi saranno previsti solo nella misura in cui le autorità del Paese dove la sede opera li abbiano imposti alla generalità dei lavoratori.

Il comma 4 dispone alcuni affinamenti a norme entrate in vigore negli ultimi anni, la lettera a) abroga l'articolo 34, nella parte in cui prevede, per la destinazione all'estero di funzionari diplomatici assegnati su posti commerciali, il concerto del Ministero del commercio con l'estero, le cui funzioni sono state assorbite dal MAECI a seguito dell'articolo 2 del DL 104/2019 e la lettera b) aumenta in casi eccezionali il rimborso di spese scolastiche previste dall'articolo 179 del DPR 18/67, come modificato dalla legge di bilancio 2023, in quanto, in sede di prima applicazione della nuova disposizione sono emersi in alcuni casi fenomeni non prevedibili (l'elevato tasso di inflazione, le forti oscillazioni dei rapporti di cambio tra l'euro e le valute di pagamento delle rette scolastiche) che hanno prodotto effetti economici rilevanti, tanto da rendere il nuovo assetto normativo penalizzante rispetto al precedente per il personale in servizio nei Paesi interessati, come Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Cina. Al fine di evitare tali effetti distorsivi nell'applicazione della nuova norma, la disposizione proposta consente, in limitati casi che saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, di elevare del tetto massimo rimborsabile ai dipendenti in servizio nelle sedi che presentino tali criticità. Il tetto massimo, in queste circoscritte ipotesi, sarà elevato da tre mezzi fino a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio.

Il comma 5 incrementa gli stanziamenti per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero e del relativo personale, ai fini di potenziare il relativo contingente. Nell'attuale contesto di deterioramento della sicurezza a livello globale, aggravato dalle recenti specifiche minacce di provenienza anarchico-insurrezionalista specificamente rivolte a varie sedi diplomatico-consolari all'estero, si rende infatti necessario alzare il livello di attenzione e potenziare le misure di sicurezza.

Le disposizioni sono coerenti con il programma di governo essendo rivolte al rafforzamento della capacità amministrativa del MAECI.

L'articolo 7 contiene disposizioni in materia di personale del **Ministero della difesa**, disponendo il rafforzamento dell'organico della sanità militare (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio), modifiche nell'organizzazione apicale del Ministero della difesa (incrementando di due unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione

del patrimonio della difesa, istituendo l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti. L'articolo in esame prevede anche modifiche delle prove nei concorsi pubblici per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e nella composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 1, in particolare, incrementa di sei unità il contingente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero era già autorizzato ad assumere.

I commi da 2 a 4 dispongono le citate modifiche all'organizzazione del Ministero.

I commi da 5 a 7 autorizzano il Ministero a bandire concorsi per 16 ufficiali medici (grado di tenente e corrispondenti) e 120 sottufficiali infermieri (grado di maresciallo e corrispondenti). Le disposizioni sono coerenti con il programma di governo essendo rivolte al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa.

L'articolo 8 che reca disposizioni relative al Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale), è coerente con il programma di governo, in quanto mira ad assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, aggiungendo, dopo il comma 13-quinquies del decreto-legge appena citato, il comma 13-sexies, prevedendo che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la remunerazione del sub-commissario sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

L'articolo 9 contiene misure dirette alla riorganizzazione del **Ministero dell'università e della ricerca** e al potenziamento dell'attività di ricerca:

Le disposizioni mirano al superamento di problematiche differenti ma nell'ambito di un contesto unico e coerente con il programma di Governo: vale a dire quello del rafforzamento del tessuto connettivo del MUR nonché delle università, sotto il profilo della ricerca. particolare l'articolo 9, commi 1 e 2, mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca in ragione dell'ampliamento dei compiti di questo e del sempre maggiore grado di specializzazione richiesto, l'articolo 9, commi 3 e 4, mira a ridurre la cd. "fuga di cervelli" e allo stesso ad aumentare la capacità attrattiva, in materia di ricerca del Paese.

L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di **attività ad alto contenuto specialistico del ministero delle imprese e del made in italy**, autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione, per il lavoro straordinario, di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero medesimo, anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. Le attività, benché effettuate in conto terzi, hanno natura obbligatoria per il Ministero che è tenuto ad ottemperare considerato che incidono sulla possibilità dei terzi di esercitare legittimamente attività lavorativa.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento dispone che, in attesa

dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

Il numero di pubblica utilità 1500 è stato assegnato al Ministero della Salute con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica.

Sin dalla sua prima attivazione, risalente quindi a circa 20 anni fa, il servizio 1500 è stato utilizzato per soddisfare i bisogni informativi dei cittadini in occasione anche di situazioni emergenziali e di allarme sanitario (Sars, virus di Ebola e, da ultimo, con il diffondersi della pandemia da Covid-19) oltre che per particolari eventi, quali le ondate di calore ed emergenza rifiuti.

A partire da gennaio 2020 è stato offerto supporto ai cittadini mediante il potenziamento del servizio in questione, consentendo, nel corso di tutto il periodo emergenziale, di soddisfare le necessità informative della popolazione anche in merito alle problematiche connesse alla pandemia.

Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato disposto che le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza conservassero la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture per tutta la fase di progressivo rientro nell'ordinario ossia fino al 31 dicembre 2022.

Il servizio di pubblica utilità 1500, affidato in outsourcing alla società Almaviva contact S.p.A., in virtù dell'OCDPC n. 645 dell'8 marzo 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2022 con successive OCDPC, ha potuto garantire la propria attività fino alla medesima data, ossia fino alla conclusione degli effetti dell'OCDPC n. 931 del 13 ottobre 2022.

Atteso che il modello organizzativo del servizio 1500 articolato su due livelli, il I organizzato con operatori telefonici appositamente formati per fornire risposte a quesiti più semplici e il II costituito da personale qualificato (medico) per rispondere a richieste di maggiore complessità, si è rivelato efficace quale utile strumento per risolvere dubbi, problematiche o incertezze della cittadinanza, anche estera, la norma è intesa a consentire, fino al 31 dicembre 2023, la riattivazione del servizio 1500, nelle more dell'espletamento della gara per l'acquisizione di un servizio stabile di risposta al cittadino in materia sanitaria, sempre articolato in due livelli.

Al fine di garantire le funzionalità del servizio, tenuto conto che col cessare degli effetti della citata ordinanza che ha fatto venir meno, tra l'altro, il Soggetto attuatore (nominato dall'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020) e la contabilità speciale a lui intestata, la norma intende consentire al Ministero della salute, nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, di riattivare il servizio attraverso l'affidamento in outsourcing all'operatore economico già individuato, per far fronte alle esigenze informative di carattere sanitario o di allarme sanitario quali potrebbero essere, a titolo esemplificativo, oltre alla pandemia, il "vaiolo delle scimmie", il "rischio radiologico", la "Listeria", nonché per sostenere campagne vaccinali e appare pertanto coerente con il programma di governo ponendosi come misura a tutela e salvaguardia della salute pubblica.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere

nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione. La figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico è di particolare rilievo. Si tratta, infatti, di un incarico che è stato introdotto per consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico. In questo quadro, la disposizione dell'articolo 12 che riconosce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta utili all'individuazione della personalità maggiormente idonea a ricoprire tale ruolo, appare coerente con il programma di governo.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA. La disposizione è volta a rafforzare le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune ed appare, pertanto, coerente con il programma di governo.

L'articolo 14 contiene disposizioni per l'istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali.

Il comma 1 interviene sul decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevedendo, in sostituzione all'Unità di Missione di cui all'articolo 30, l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui vengono assegnati due dirigenti non generali (**comma 2**). Considerato che la struttura ha l'apposita funzione di intervenire nel settore degli investimenti in un'ottica di semplificazione delle procedure e nell'ambito dell'esercizio dei poteri sostitutivi per esigenze legate ad investimenti di notevole impatto sull'economia del Paese anche in termini di ricadute occupazionali, la previsione appare coerente con il programma di governo.

Il comma 3 istituisce in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", di livello dirigenziale non generale per garantire il supporto necessario ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria. Il contingente da assegnare alla predetta Unità è costituito da due unità di personale con qualifica dirigenziale di livello non generale, di cui una da imputare all'aliquota della dirigenza sanitaria, e due unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale menzionato, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026. La disposizione risulta coerente con il programma di governo. L'Unità, infatti, fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

Il comma 4 dell'articolo 14 dispone una rimodulazione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente relativa a assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico

riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

Il comma 5 autorizza la spesa per gli anni 2023-2026 per l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, da parte dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. **Il comma 6** riguarda il conferimento da parte di ISPRA degli incarichi dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 15 ai commi da 1 a 6, ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Si prevede inoltre che alle questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si stabilisce infine l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive unità di personale della Polizia di Stato.

I commi 7-10 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità.

I commi da 11 a 14, incrementano la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità.

L'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18, prevede, mediante l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria - attualmente privo di personale medico - e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nonché del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L'assenza di personale medico determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

In particolare, l'Amministrazione, in mancanza del ruolo tecnico dei medici penitenziari, sino ad oggi si è dovuta avvalere, per lo svolgimento degli accertamenti medici nell'ambito delle procedure assunzionali per l'accesso ai ruoli della Polizia penitenziaria, di medici del ruolo militare appartenenti al Ministero della difesa, con conseguente allungamento delle relative tempistiche.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-bis contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

I commi 19-22, 31-34 sono finalizzati a realizzare un potenziamento, con l'assunzione di 616 unità di cui all'articolo 15, comma 19, lettera a), e un ripianamento, con l'assunzione di 404 unità di cui al medesimo articolo, comma 19, lettera n), delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, si precisa che l'attuale disallineamento tra la dotazione organica teorica e quella effettiva determina disfunzioni, talvolta rilevanti, nella corretta organizzazione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'altrettanto importante attività di supporto tecnico-professionale, parimenti necessaria per il buon funzionamento della macchina del soccorso.

L'attuale carenza di personale in servizio nei ruoli operativi e tecnico-professionali è dovuta a un gap storico, creatosi in anni nei quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non aveva la capacità assunzionale da turn-over al 100%. Tale situazione di disagio implica che in tutte le sedi di servizio si riscontra una considerevole carenza di personale che, a seconda dei ruoli, determina rilevanti criticità sull'efficacia del soccorso pubblico.

La norma in esame persegue, pertanto, in coerenza con il programma di governo, le finalità di soddisfare le esigenze correlate all'attività di soccorso, sempre più impegnativa anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, e di adeguare al nuovo assetto l'organizzazione funzionale della dirigenza, che svolge compiti di indirizzo e management fondamentali per il buon funzionamento della struttura organizzativa.

Il nuovo assetto dirigenziale è finanziato con risorse endogene, mediante la soppressione delle posizioni organizzative del personale del ruolo dei direttivi aggiunti, non ancora conferite. Con i risparmi di spesa in tal modo conseguibili, attingendo alle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, - cui si aggiungono ulteriori accantonamenti derivanti dalla proposta riduzione di unità di personale direttivo - si intende incrementare la dotazione organica dei ruoli dirigenziali, imprescindibile, tra l'altro, per garantire un equilibrato ed armonico sviluppo di tutte le componenti professionali del Corpo nazionale.

I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.

L'articolo 16 risulta in linea con il programma di governo in quanto va a modificare le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198/2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

L'articolo 17 è volto a realizzare un progressivo **incremento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto** (per un totale complessivo di 390 unità) al fine di consentire di adempiere alle crescenti funzioni che l'ordinamento ha, nel corso del tempo, attribuito al suddetto Corpo. In particolare, l'incremento di personale si rende urgentemente necessario al fine di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di disporre di figure professionali con competenze specifiche, tra le altre, in materia di digitalizzazione, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica e contabilità pubblica e gestione finanziaria. L'evoluzione normativa nei suddetti settori rende, infatti, necessario, oltre che un ricambio generazionale del personale, anche poter disporre, con urgenza, di nuove professionalità specialistiche che consentano al Corpo di operare, con efficacia ed efficienza, nell'ambito di un quadro normativo e amministrativo complesso e in continua evoluzione.

L'intervento è coerente con il programma di Governo: l'allegato al DEF 2022 "Dieci anni per trasformare l'Italia - Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti", al Capitolo II, paragrafo 7, contiene il "Piano per l'ammodernamento dei mezzi strumentali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera", nel quale, tra gli

obiettivi futuri, individua la necessità di continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l'acquisizione delle professionalità indicate dall'articolo 3, comma 2, dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare. In tale contesto, le assunzioni previste dalla disposizione si rendono urgentemente necessarie proprio per garantire che il Corpo delle Capitanerie di porto possa continuare ad assolvere le crescenti funzioni attribuite dall'ordinamento.

L'articolo 18, comma 1, La norma in esame interviene sull'applicazione delle disposizioni previste dai commi dal 6-ter al 6-sexies dell'articolo 16, del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno - in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 - l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023.

È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente.

L'articolo 18, comma 2, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, riduce il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di tre milioni di euro per l'anno 2023.

In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto 30 ottobre 2021, l'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha rideterminato il suddetto contributo in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2 del presente articolo, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale, riduce tale concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di ulteriori tre milioni di euro per l'anno 2023.

In attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni l'8 marzo 2023, l'articolo 18, **comma 3** definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni. **Il comma 4** prevede che le regioni destinano le compensazioni ricevute per le minori entrate Covid-19 del 2020 e del 2021 al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

L'articolo 19 contiene disposizioni in materia di trattamenti accessori.

Il comma 1 dell'articolo 19 prevede, al fine di rendere omogenei i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020.

Si dispone, inoltre, un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR.

In relazione all'articolo **19, comma 2,** incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali (AGENAS). Si rappresenta che l'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministero della salute, alla cui vigilanza è sottoposta.

In particolare, nei confronti del Ministero della Salute, AGENAS assicura, tra le altre, le seguenti attività:

- analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, con il fine di segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi;

- espressione al Ministro della salute del parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri, relativamente all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni;

- supporto al Ministro della salute nell'attività di valutazione della situazione delle singole Regioni, finalizzata ad individuare quelle deficitarie e a definire le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano;

- supporto al Ministero della salute per la definizione, il monitoraggio e la verifica dei LEA e supporto al Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA, istituito presso il Ministero della salute;

- supporto tecnico - operativo nell'ambito del SiVeAS, per le finalità di cui all'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 573 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

- promozione, d'intesa con il Ministero della salute, le Regioni, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ANAC, altri enti pubblici ed Università, di iniziative in tema di formazione;

- ricerca corrente e finalizzata, finanziata dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

- supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale;

- Agenzia nazionale per la sanità digitale, ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 28, attraverso l'istituzione di Unità di Progetto di Telemedicina, Intelligenza Artificiale e Portale Trasparenza, finalizzate a promuovere soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie, a produrre strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria, e a fornire al cittadino informazioni in ambito sanitario;

- soggetto attuatore per conto del Ministero della Salute della Missione 6 Salute (M6), Componente 1 (C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

-coordinamento, d'intesa con il Ministro della salute, della rete nazionale di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Health Technology Assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In tema di HTA, i recenti decreti legislativi 137 e 138 del 5 agosto 2022, aventi lo scopo di assicurare l'adeguamento, da parte di tutti i soggetti coinvolti (organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari), alle disposizioni dettate dai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, prevedono la possibilità, da parte del Ministero della salute di definire requisiti, criteri e procedure per disciplinare specifici ambiti. I decreti intervengono anche per rendere più efficienti le procedure di approvvigionamento tramite l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA) e l'adeguamento delle attività dell'Osservatorio nazionale dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici, del quale fanno parte, tra gli altri, il Ministero della salute, e l'AGENAS.

L'art. 22 del decreto legislativo n. 137 e l'art. 18 del decreto legislativo n. 138, 5 agosto 2022, in particolare, prevedono che, "al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini e di garantire che i processi decisionali del SSN siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione di specifiche tecnologie sanitarie, il Ministero della salute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina di regia per l'Health Technology Assessment (HTA) istituita ai sensi dell'articolo 1 comma 587, lettera a), della medesima legge, promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici", alla cui realizzazione concorre AGENAS che, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, svolge i seguenti compiti:

a) presentazione di proposte alla Cabina di regia per l'identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal SSN;

b) elaborazione degli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, realizzazione delle attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordinamento delle attività dei soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei Centri Collaborativi del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici;

d) partecipazione alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate con compiti di coordinamento metodologico nell'ambito delle commissioni consultive;

e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera c), secondo i metodi validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

Stante le numerose attività istituzionali di Agenas, accresciute nel corso del tempo, anche per le emergenze nel settore sanitario, e per far venir meno le inspiegabili sensibili differenze retributive tra i dipendenti appartenenti ai ruoli non dirigenziali di Agenas e le analoghe categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute, l'AIFA, l'Istituto

superiore di sanità (ISS) e l'Istituto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), l'intervento è finalizzato rendere omogeni i trattamenti accessori del personale incrementando consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Il comma 3, stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni sopresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Si rappresenta L'AGES e la SSPAL sono state sopresse - rispettivamente con DL n.78/2010 e DL n.174/2012 - con trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale al Ministero dell'interno. Le modalità di finanziamento delle funzioni così trasferite sono state assicurate mediante la corrispondente riduzione annuale dei trasferimenti statali a comuni e province (art. 7 del DL 31/05/2010, n. 78, comma 31 sexies).

Nelle more del perfezionamento del processo di trasferimento delle funzioni all'Amministrazione dell'interno e tenuto conto della speciale previsione di cui all'articolo 10, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge n. 174/2012 - che prevede che il personale, dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL, sia inquadrato in un'apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - i Fondi per il trattamento economico accessorio del personale trasferito sono confluiti nei rispettivi Fondi del personale ministeriale, mantenendo un regime di separatezza.

Con la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione, attuata dal dPCM n. 78/2019, modificato dal DPR n. 231/2021 e a seguito dell'avviso della Ragioneria Generale dello Stato, si è reso necessario far cessare tale regime transitorio di separatezza dei fondi per il trattamento accessorio del personale proveniente dagli enti soppressi.

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 19, comma 3, del provvedimento in commento prevede che le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL, confluite nei fondi del Ministero dell'interno - anche ai fini del definitivo inquadramento del personale transitato nei ruoli del Ministero dell'interno (all'articolo 10, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge n. 174/2012) - possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale transitato, ai sensi art. 7 del DL 31/05/2010, n. 78, comma 31 sexies. In caso di riduzione del personale delle amministrazioni sopresse, tali risorse confluiscono, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

La *ratio* dell'articolo 19, comma 4, mira ad attenuare le differenze retributive tra il personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il personale non dirigenziale del Ministero della salute, presentando una finalità perequativa.

In particolare, si prevede l'adeguamento della misura dell'indennità di amministrazione spettante al personale appartenente alle aree professionali operante presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rispetto alla misura dell'indennità di amministrazione percepita dal personale appartenente alle aree professionali operante presso il Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal CCNL del personale del Comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021, alla luce degli incrementi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, recante "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del

personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11-03-2022.

Il comma 5 del medesimo articolo 19 mira invece al superamento di una criticità normativa, tradottasi in una *deminutio* reale e concreta del trattamento economico del personale delle istituzioni del comparto dell’alta formazione artistica e musicale. Il comma 309 della legge n. 234 del 2021 (legge finanziaria per il 2022) ha stanziato 8,5 milioni di euro per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo però che gli stessi fossero assegnati al personale dalle stesse istituzioni.

Tuttavia, tale procedura non è, allo stato attuale, normativamente e, ai fini della presente relazioni, metodologicamente attuabile; il personale AFAM riceve sia il trattamento economico che quello accessorio, di cui qui si discute, tramite il sistema del “cedolino unico”, a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle singole istituzioni.

I commi 6, 7 e 8 riguardano il trattamento accessorio del personale della Presidenza del Consiglio ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate specifiche aggiuntive risorse.

La misura appare pertanto coerente con il programma di governo anche a salvaguardia della dedotta necessità di rendere attrattiva per i lavoratori la permanenza dei lavoratori nella pubblica amministrazione.

L’Articolo 20 contiene, in coerenza con il programma di governo, disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 1 risulta coerente con il programma di governo, consentendo l’immediata operatività degli uffici di cui agli articoli 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevedendo che gli incarichi dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell’adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all’organizzazione del Ministero e coerenti con le citate disposizioni. **Il comma 2** prevede un incremento della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze. L’aumento della pianta organica comporta l’incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti. **Il comma 3** coordina le nuove disposizioni con la normativa vigente, prevedendo che il decreto di attuazione dell’articolo 1, comma 728, della legge n. 160 del 2019 sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, invece che del Ministro dell’interno e viene eliminata la scadenza di sei mesi prevista dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio.

L’articolo 21 modifica il termine - originariamente previsto dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 al 29 luglio 2019 - entro il quale alcuni dipendenti pubblici avrebbero potuto esercitare l’opzione di esclusione dal meccanismo del massimale contributivo (articolo 2, comma 18 della legge 335/1995), fissando il medesimo al 31 dicembre 2023. La norma, inoltre, eleva da sei a dodici mesi l’eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo per la presentazione di tale richiesta. Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 22 contiene disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 1. Si evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 l'allora Ufficio Sport ha assunto configurazione Dipartimentale, organizzandosi in un Ufficio e tre Servizi. Da allora, il **Dipartimento per lo Sport** ha visto crescere esponenzialmente le proprie competenze: in particolare, gestisce la concessione del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il Piano sviluppo e Coesione Sport di cui alle delibere Cipess 2 e 11 del 29 aprile 2021, il PNRR "Sport e Inclusione", il programma "Sport e periferie", nonché l'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore della Associazioni e Società sportive dilettantistiche a seguito dell'emergenza Covid-19 e del "caro energia"; lo stesso bilancio del Dipartimento è cresciuto esponenzialmente, dai 135.217.795,00 euro di inizio 2020 ai 759.251.723,46 euro di fine 2022, a cui vanno aggiunti 250 milioni di fondi FSC e 700 milioni relativi al PNRR "Sport e Inclusione".

È necessario dunque che la struttura del Dipartimento per lo Sport risulti adeguata rispetto alle competenze e ai fondi ad esso assegnati, anche e soprattutto per garantire un effettivo utilizzo delle risorse stanziare e un efficace monitoraggio dei contributi concessi e degli interventi finanziati.

A ciò deve aggiungersi la necessità di assicurare l'adeguato e costante controllo in ordine agli enti la cui vigilanza è posta in capo all'Autorità politica delegata che la esercita avvalendosi del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il controllo analogo nei confronti di Sport e salute Spa che svolge, per conto dell'Autorità di Governo, il ruolo di soggetto attuativo delle politiche pubbliche in materia di sport.

Appare, pertanto, congruo prevedere un adeguamento del personale assegnato presso il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'operatività di un contingente di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione da altre Amministrazioni, cosicché da poter attingere a specifiche professionalità secondo le esigenze del Dipartimento.

Si rafforza la governance della Società Sport e Salute S.p.a. (commi 2 -4), incrementando da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo un coinvolgimento nel consiglio di amministrazione anche di un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché separando a regime le funzioni di presidente e di amministratore delegato. Quale norma transitoria, si specifica che i componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica cesseranno il loro mandato con l'insediamento dei nuovi componenti, nominati secondo le modalità previste dalla proposta normativa stessa. Infine, per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dagli altri fondi, ivi incluso il fondo sviluppo e coesione, la norma autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a fornire il supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici in tema di sport, anche con riferimento alle infrastrutture sportive.

Il comma 5 ha, in particolare, riguardo alla riorganizzazione e al rafforzamento del **Dipartimento per le politiche della famiglia.**

Nello specifico, le disposizioni di quibus hanno l'obiettivo di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità, necessario anche in ragione delle nuove funzioni attribuite dal 2017 al Dipartimento stesso in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della

pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

In particolare, il comma 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articoli in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Sempre al comma 5 si prevede che la dotazione organica dei dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia incrementata secondo quanto previsto nella Tabella A allegata al decreto in esame.

I commi 6 e 7 dell'articolo 22 mirano a rafforzare la capacità amministrativa del **Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, prevedendo l'istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa composta da un contingente di personale, composto da due dirigenti, di cui uno di livello generale, e da quindici unità di personale non dirigenziale, in possesso di specifica ed elevata competenza. Tale segreteria ha il compito di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti dalla legislazione vigente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico. In particolare, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell'art. 18-bis del D.L. n. 8/2017, convertito dalla L. n. 45/2017, tra le altre, funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. Da ultimo, l'art. 29-bis del D.L. 13/2023 (inserito dalla legge di conversione n. 41/2023) ha disposto che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia al fine di garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione.

L'articolo 22, comma 8, prevede il termine entro il quale devono essere adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

Il comma 9 prevede che a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.

Le misure sono coerenti con il programma di governo essendo volte a garantire l'efficiamento organizzativo e il rafforzamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 23, comma 1, ha come obiettivo il rafforzamento delle capacità di intervento del Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, strutturato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome al fine di garantire la piena applicazione degli obblighi introdotti dal nuovo regime fitosanitario europeo di cui al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e al regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

La misura, volta a potenziare l'assunzione di unità di personale tecnico per far fronte alla crescente diffusione di nuove emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale e assicurare così adeguati standard operativi e idonei livelli di efficienza e di efficacia del Servizio Fitosanitario Nazionale, è coerente con il programma di Governo in quanto predisposta in linea con gli obiettivi del DL in oggetto volto a definire misure urgenti a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. **L'art. 23, comma 2,** è finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) **Il comma 3** ha la finalità di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA.

Gli articoli 24, 25, 26, 27 hanno la finalità di potenziare e riorganizzare alcune associazioni e società a partecipazione pubblica.

L'articolo 24 dispone la riorganizzazione di FormezPA, ente con personalità giuridica di diritto privato sottoposto al controllo del Dipartimento della funzione pubblica, della cui attività di supporto delle riforme, anche connesse al PNRR, possono avvalersi il medesimo Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate). La disposizione risulta coerente con il programma di Governo in quanto, indirizza l'attività dell'Associazione ad azioni rivolte, in particolar modo, ai comuni fino a 5.000 abitanti e aggiunge i compiti di fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento e di elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR.

L'articolo 25 contiene disposizioni in materia di **organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.** Nell'ottica di dare attuazione alle riforme degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR e al fine di rendere più incisiva e razionale l'attività di supporto svolta da ENIT - Agenzia nazionale del turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, è prevista la costituzione di una società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", con unico socio il Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero del turismo.

Il comma 1 dell'articolo, nel prevedere l'autorizzazione del Ministero del turismo a costituire la nuova società, indica un capitale iniziale nella misura di 7 milioni di euro, fissando il principio per cui il Ministero dell'economia e delle finanze è l'unico azionista di ENIT S.p.A.

Il comma 2 specifica che ENIT S.p.A. costituisce una società in house controllata dal Ministero del turismo, con l'indicazione degli strumenti e delle modalità attraverso i quali il Ministero esercita detto controllo. Nello specifico, si prevede:

- l'assegnazione all'organo amministrativo della società, con cadenza annuale, di direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo, provvedendo ad eseguire il conseguente monitoraggio;

- la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

- il diritto ad ottenere notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

- l'esercizio dei poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale.

Si sottolinea, pertanto, la natura privatistica dei poteri di gestione che potranno essere esercitati sulla società, inclusa - come previsto dal successivo comma 3 - la nomina degli amministratori, designati dal Ministro del turismo, e la fissazione della loro retribuzione. La circostanza che l'azionista sia unico e pubblico e che il controllo sulla società sia attribuito al Ministero del turismo, alle condizioni che saranno nel dettaglio fissate nello statuto, configura il c.d. controllo analogo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e rende la società una c.d. società in house.

Al comma 4 si prevede che ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo.

Ai sensi del successivo comma 5 la società è assoggettata al controllo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 6 dispone che contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale è soppresso e le sue funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. che viene costituita mediante decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il suddetto decreto ministeriale determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto, il quale prevede che almeno l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tal fine, entro sei mesi dalla soppressione il commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministro del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Il comma 7 stabilisce che con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti gli obiettivi attribuiti alla società ENIT S.p.A., le modalità di finanziamento statale da accordarle, i risultati attesi in un arco di tempo determinato, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Il comma 8 prevede che contestualmente alla costituzione di ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT-Agenzia nazionale del turismo, alla data di entrata in vigore del presente decreto transita in ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Le disposizioni adottate al fine di dare attuazione alle riforme di cui alla Missione 1 componente 3 Turismo e cultura del PNRR e di rendere più incisiva l'attività di supporto svolta da ENIT nel fondamentale settore del turismo risultano coerenti con il programma di governo.

Ai sensi del comma 9 viene modificato il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) con nuova declinazione delle missioni attribuite alle articolazioni amministrative del MITUR, ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e con funzioni di predisposizione e gestione del bilancio del Ministero e dei rapporti con l'UE e con gli organismi internazionali, di pianificazione e programmazione strategica, di monitoraggio e verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali.

Il comma 10 dispone che in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 3, dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Infine, ai sensi dell'comma 11, agli oneri derivanti dalle citate disposizioni, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

L'articolo 26 l'intervento è volto a destinare, a decorrere dall'anno 2022, una parte del contributo stanziato in favore della LILT dall'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 2 milioni di euro annui, per il reclutamento di n. 12 unità di personale, con corrispondente incremento della dotazione organica della Lega. In particolare, tenuto conto delle esigenze di servizio, si prevede l'inserimento delle seguenti unità di personale: - n. 3 figure professionali (1 medico, 1 legale e 1 psicologo); - n. 3 funzionari amministrativi; - n. 6 assistenti amministrativi. Le attività istituzionali di prevenzione oncologica e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa svolte dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in modo capillare sull'intero territorio nazionale, rivestono un ruolo cruciale per la prevenzione e diagnosi in campo oncologico, oltre che per l'assistenza domiciliare e sostegno psicologico in favore di pazienti oncologici e dei loro familiari. Come noto, il contesto pandemico, soprattutto la fase emergenziale, ha fatto registrare una considerevole diminuzione del regolare espletamento delle suddette attività, determinando una riduzione, e in alcuni casi sospensione, degli screening tumorali, finalizzati alla tempestiva individuazione della malattia neoplastica e alla somministrazione di terapie efficaci. Infatti, i ritardi delle diagnosi e delle conseguenti necessarie cure divengono evitabili mediante l'organizzazione di apposite campagne di informazione e prevenzione, con somministrazione di regolari esami diagnostici per l'individuazione della malattia, ove possibile allo stadio di insorgenza, ed abbassare così le percentuali di mortalità. Pertanto, al fine di implementare gli strumenti di prevenzione e cura oncologica, si rende necessario potenziare la struttura organizzativa della LILT, attraverso la previsione nella dotazione organica dell'Ente di figure professionali aggiuntive, specialistiche e amministrative.

L'articolo 27 concerne la Fondazione Ugo Bordoni. La legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 41, comma 5 (come modificato dall'art. 31 della L. 69/2009), ha riconosciuto la Fondazione Ugo Bordoni come Istituzione di Alta Cultura e Ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo Statuto del 2019 ha istituito il "Comitato delle Pubbliche Amministrazioni", che garantisce a tutte le Amministrazioni - centrali e locali - che ne facciano parte di esercitare sulla FUB un controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, consentendo dunque affidamenti a favore della Fondazione mediante in house providing. La Fondazione Bordoni è, ad oggi, un organismo di diritto pubblico con governance di derivazione pubblica. Nel tempo la Fondazione ha perso il carattere di ente di ricerca all'avanguardia impoverendo la produzione scientifica e la partecipazione a progetti europei di ricerca. È emersa, dunque, l'esigenza di rivedere i

compiti della Fondazione, al fine di assegnare alla stessa nuove funzioni per rafforzarne la natura di “ente di ricerca” nel settore tecnico scientifico e tornare ad essere un ente di riferimento nel panorama scientifico nazionale. L’obiettivo perseguito a mezzo della disposizione in esame è quello di prevedere, tra le nuove missioni della Fondazione, specifiche attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell’economia dei dati e del business e management.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione.

Il particolare:

L’articolo 1 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Le disposizioni di cui all’articolo 1, **comma 1**, novellano l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, che è già intervenuto nella materia autorizzando le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U. in materia di pubblico impiego) “impegnate nell’attuazione del PNRR” a derogare fino a raddoppiarli i limiti percentuali previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, a i sensi dell’articolo 19, comma 6, del Testo Unico in materia di pubblico impiego.

I commi 2, 3, 4 e 5 si collocano nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni per il riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

- decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

- 20 maggio 2021, n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 , come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023

Il comma 8 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015, n. 77, “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”

- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”

Per quanto attiene ai **commi 10 e 11**, viene in rilievo il seguente quadro normativo:

- decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

- Il decreto-legge n. 82 del 2021 ha ridefinito l’architettura nazionale in materia di cybersicurezza ed ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, all’articolo 17, commi 8 e 8-bis, al fine di assicurare la prima operatività dell’Agenzia, ha dettato disposizioni relative alla dotazione organica;

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale»

- Il DPCM n. 224 del 2021, tiene conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne definisce l’ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il d. lgs n. 165 del 2001;

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

- L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2019, ha previsto l’adozione di un regolamento per l’individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni e altri soggetti devono pubblicare, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.

L’articolo 2 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti :

- L. 07/08/2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, art. 14. “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;

- D.P.R. 09/05/2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, art. 4. “Commissione tecnica per la performance”

L’articolo 3 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Articoli 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- Articolo 31-bis , comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

- Articolo 1, comma 828 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Articolo 6, comma 2, del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

L'articolo 4 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 " Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 5 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

il comma 1, si inserisce nel quadro attuativo del PNRR, pertanto, in generale, le disposizioni proposte trovano la loro base normativa, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a livello normativo nazionale, nelle disposizioni recate dai decreti-legge adottati per l'attuazione del PNRR. La base costituzionale è rappresentata dagli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione.

- articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;
- articolo 5, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;
- artt. 397, 419, 420, 421, 422 e 423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166;
- artt. 2,5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
- decreto ministeriale 21 febbraio 2022, n. 41.

I commi 2 e 3, si collocano nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Articolo 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021;
- articolo 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022;
- articoli 5, comma 4, lettera a), 7, comma 4, lettera a) e 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 - sezione dirigenza scolastica;
- articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.

Il comma 4 si inserisce nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009;
- articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi da 5 a 19 si inseriscono nel seguente quadro normativo:

- legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 39;
- legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", con particolare riguardo all'art. 4, comma 6-bis;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con particolare riferimento all'articolo 13, commi 1 e 5, e all'articolo 18-bis, comma 2;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riguardo agli articoli 11 e 399;
- decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies;

- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con particolare riferimento all'art. 47, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, con particolare riguardo all'articolo 9, comma 4.

Il comma 20 si inserisce nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articolo 399, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- articolo 13, comma 5, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Il comma 21 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- Articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.

L'articolo 6 si colloca nel seguente quadro normativo:

Il comma 1 consente, per il biennio 2023-24, di riservare il 50% dei posti del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 18/1967 assunti localmente all'estero, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti, della cittadinanza italiana e di almeno tre anni di servizio, svolti senza demerito.

Il comma 2 anticipa di 4 mesi l'incremento della dotazione organica di 100 unità della seconda area funzionale disposto dall'articolo 1, comma 714, della legge di bilancio 2023. La decorrenza al 1° ottobre 2023, prevista da quest'ultima disposizione, viene infatti anticipata al 1 giugno 2023. Essendo disponibile una graduatoria vigente di un concorso da poco espletato approvata nel mese di gennaio 2023, la previsione consente di anticipare le assunzioni già previste.

Con decorrenza 1 ottobre 2024, modifica la tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disponendo l'ampiamiento di organico di ulteriori 100 unità della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente all'assunzione delle 100 unità di personale autorizzata.

Il comma 3 modifica l'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disponendo che il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali non sono più imposti in ogni caso al personale degli uffici all'estero.

Il comma 4 sopprime parte dell'articolo 34 del DPR 18/67, relativamente alla previsione resa desueta dall'assorbimento delle funzioni del Ministero del commercio con l'estero da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disposta dall'articolo 2 del DL n. 104/2019 e riguardante le procedure di destinazione all'estero dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali. Il comma 4, inoltre, modifica il testo vigente dell'art. 179 del DPR n. 18/1967, novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il rimborso delle provvidenze scolastiche per un anno scolastico completo non possa eccedere i tre mezzi della maggiorazione di famiglia spettante ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico nell'intero anno solare in corso alla data di inizio dell'anno scolastico. Il tetto massimo, in ipotesi eccezionali, sarà elevato da tre mezzi fino a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio.

Il comma 5 autorizza la spesa necessaria per il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso le sedi all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Per quanto concerne l'articolo 7 il quadro normativo nazionale è costituito dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 8 interviene sul d.l. 12/09/2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 16 ed, in particolare, sull'art. 33 "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale"-

L'articolo 9, commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca con riferimento all'attività di supporto agli Osservatori nazionali e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; alla valutazione dei progetti di ricerca.

I commi 3 e 4 recano una disciplina totalmente innovativa, rispetto a quella che emerge dal quadro nazionale, concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale a favore delle università e degli enti pubblici di ricerca in relazione a progetti di ricerca in grado di attrarre risorse mediante bandi competitivi a livello dell'Unione europea e a livello internazionale.

Il quadro normativo nazionale relativo agli articoli 10 è così delineato:

- D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6, recante "Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale";
- DM del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 febbraio 2006 recante "Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366";
- L. 06/02/1996, n. 52 art. 47, recante "Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE" che dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato destinati al finanziamento dei servizi preposti;
- Il D.M. 03/02/2006 recante "Determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE, ai sensi dell'articolo 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52";
- D.L. 30/12/2021, n. 228 in materia "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", Art. 3 co. 6 recante "proroga di termini in materia economica e finanziaria" che autorizza la spesa, per il 2022, la spesa di euro 270.000 per il pagamento del lavoro straordinario esercitato nelle attività ad alto contenuto specialistico;
- articolo 1 comma 446 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Per quanto concerne l'articolo 11, l'intervento normativo s'inquadra nell'ambito del quadro normativo riportato di seguito.

In prima battuta, occorre prendere in considerazione l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che, al fine di potenziare il Servizio 1500, ha autorizzato il Soggetto attuatore del Ministero della salute ad affidare in outsourcing il servizio di contact center e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità.

Come sopra evidenziato, con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato disposto che le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza conservassero la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture per tutta la fase di progressivo rientro nell'ordinario ossia fino al 31 dicembre 2022.

Infine, bisogna ricordare che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 931 del 13 ottobre 2022, emanata per favorire il superamento della situazione di criticità in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario da Covid-19, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il numero di pubblica utilità 1500 è stato temporaneamente sospeso.

L'articolo 12 modifica parzialmente la preesistente disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

L'articolo 13 interviene sull'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

L'articolo 14, comma 1, si colloca nel seguente quadro normativo:

- articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Semplificazioni procedurali in materia di investimenti";

L'intervento normativo di cui all'articolo 14, comma 3, s'inquadra nell'ambito del quadro normativo riportato di seguito.

La disposizione in questione istituisce con carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2026) l'Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale presso il Ministero della salute.

A tal proposito, si rammenta che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 disciplina l'organizzazione del Ministero della salute, articolato in dodici Direzioni generali coordinate da un Segretario generale.

In particolare, la predetta Unità sarà incardinata presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, articolata in 6 uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Ministero della salute 8 aprile 2015 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale".

La predetta Direzione si occupa della gestione dell'attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese per la promozione della salute; gestisce anche le attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria, la partecipazione alle attività degli organismi internazionali e incontri a livello internazionale, nonché la promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; inoltre, coordina e monitora le attività internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria.

Come già rilevato, l'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Al riguardo, si ricorda che la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (articoli 17 - 21) ha istituito la predetta Agenzia con compito di svolgere attività di monitoraggio, implementazione ed analisi riguardanti le esigenze di sviluppo con i Paesi con cui l'Italia avvia iniziative di cooperazione internazionale. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di svolgere attività di carattere tecnico-operativo per le fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo di tali iniziative.

Il comma 4 dell'articolo 14 modifica l'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

Con particolare riferimento all'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18 il quadro normativo è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- Articolo 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria);

- Articolo 6, del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266);
- Articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- Articoli 13, comma 3, e 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Articolo 56, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).

Complessivamente la disciplina vigente non conosce la carriera medica del Corpo di Polizia penitenziaria.

Con riferimento all'articolo 15, commi 19-22, 31-34 il quadro normativo di riferimento è costituito essenzialmente dall'impianto legislativo che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vale a dire il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Per le assunzioni straordinarie espressamente riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella proposta normativa si fa riferimento alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Relativamente agli aspetti economici e finanziari del piano assunzionale delineato, vengono in rilievo l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", contenente l'istituzione del fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative destinate al ruolo dei direttivi aggiunti, e l'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", contenente l'istituzione del fondo per l'incremento delle dotazioni organiche di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 17 si inquadra nel seguente quadro normativo nazionale: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (nello specifico, agli articoli 585, 812-bis, 814, 815 e 1136-bis, che disciplinano le consistenze organiche del personale del Corpo delle Capitanerie di porto);

L'articolo 18 modifica i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

L'articolo 19, comma 1, primo periodo, prevede, al fine di rendere omogenei i trattamenti accessori del comparto ministeri, uno specifico incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR. In relazione all'**articolo 19, comma 2**, la disposizione fa riferimento al fondo, recante la denominazione sopra riportata, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021 (art. 103), fondo destinato in base alla disciplina contrattuale a tutti gli appartenenti al comparto, con utilizzo delle relative risorse da parte del contratto collettivo integrativo inerente al singolo ente o azienda. **L'articolo 19, comma 3**, reca disposizioni in materia di trattamenti accessori in favore del personale proveniente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), transitato al Ministero dell'interno, unitamente alle relative funzioni e alle risorse strumentali e finanziarie, a seguito della soppressione delle predette amministrazioni a norma dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Per assicurare il processo di riorganizzazione dell'amministrazione subentrante, necessario ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedeva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'adozione di un apposito DPCM con il quale disporre l'inquadramento del predetto personale, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da istituirsi con il medesimo provvedimento. Nelle more, per garantire la continuità delle funzioni, le attività di interesse pubblico potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto legge n.174/2012). Tali funzioni, che si aggiungono al novero di quelle attribuite alla sfera di competenza del Dicastero, sono allo stato svolte per il tramite di una organizzazione provvisoria, adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010. Il sostentamento di tali funzioni trasferite è stato garantito dalla disposizione di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale del 23 maggio 2012 del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui le risorse finanziarie derivano dalle somme corrispondenti ai diritti di segreteria versati da Comuni e province, dalle somme corrispondenti agli importi dovuti dai medesimi Comuni e Province per l'impiego dei segretari comunali e provinciali e dalla riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali. In relazione all'articolo 19, **comma 4**, l'intervento normativo muove dall'inquadramento del personale AIFA nel medesimo comparto di contrattazione del Ministero della salute, successivamente confluito del comparto Funzioni centrali, a partire dal triennio 2016-2018. In ragione di tale inquadramento, infatti, al personale AIFA è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista dal CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995 (articolo 34, comma 2, lett. a) e dal CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 (articolo 33).

In proposito, si evidenzia che l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021, conferma la collocazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nel comparto delle Funzioni centrali, ai fini della contrattazione collettiva nazionale.

Si sottolinea, inoltre, che il successivo CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, all'art. 1, comma 8, precisa che con il termine "Ministero/i" si intendono le Amministrazioni

destinatario dei precedenti CCNL del comparto Ministeri, cui risulta ricompreso il personale non dirigenziale dell’Agenzia fin dalla sua istituzione, ai sensi delle norme sopra richiamate. Il riconoscimento dell’incremento dell’indennità di amministrazione in favore del personale AIFA incide sul calcolo del differenziale stipendiale previsto dall’articolo 52, comma 4, del CCNL comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021.

L’articolo 19, comma 5, modifica la disciplina delle risorse stanziata con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, demandando alla contrattazione collettiva - e non più al decreto di ripartizione del fondo funzionamento amministrativo - i criteri di assegnazione dei fondi che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativamente al personale delle Istituzioni AFAM.

L’articolo 20 modifica l’articolo 1, comma 728, della l. L. 27/12/2019, n. 160.

Con riferimento **all’articolo 21** il quadro normativo è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- Articolo 21 del decreto legge 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni)
- Articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
- Articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Articolo 22, commi 1, 2 e 3: il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 e dal relativo articolo 7, rubricato “Autonomia organizzativa”; dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e, in particolare, dall’articolo 4, recante “Organizzazione delle strutture generali” - come successivamente modificato e integrato, fra gli altri, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020 recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e all’Ufficio per lo sport all’articolo 13; dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e dal relativo articolo 13, rubricato “Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri”.

Con riferimento alle specifiche disposizioni contenute **nel comma 5** si rappresenta: Il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito - a seguito di una fase transitoria coincidente con la previsione di una struttura di missione temporanea posta alle dipendenze funzionali del Ministro delegato alle politiche per la famiglia - per effetto del conferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell’articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il medesimo comma prevedeva, inoltre, che la competenza in materia di infanzia fosse esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in funzione di supporto al Ministero della solidarietà sociale. Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, la competenza in materia di infanzia è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri da esercitare unitamente al Ministero della solidarietà sociale.

La costituzione di una struttura stabile della Presidenza del Consiglio dei ministri è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009. Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009 è stata disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il provvedimento è tuttora vigente e non è stato aggiornato, sebbene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", siano state ridefinite, all'articolo 19, le competenze del Dipartimento medesimo. L'intervento normativo in esame appare in linea anche con l'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 e con il conseguente DPCM 19 dicembre 2018, prevedendo che la Segreteria tecnica della CAI diventi una direzione generale del Dipartimento per le politiche della famiglia, pur mantenendo intatte tutte le prerogative e le caratteristiche assegnate dall'art. 9 del DPR 108/2007.

L'articolo 22, commi 6 e 7, si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- L. 15/05/1997 n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) art. 17, comma 14;
- D. Lgs. n. 30/03/2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 1, comma 2;
- D.L. 09/02/2017 n.8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito dalla L. 07/04/2017, n. 45, art. 18-bis;
- L. 30/12/2021 n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) art. 1, comma 607;
- D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito in L. 21/04/2023 n. 41 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), art. 29-bis;
- D.P.C.M. 1° ottobre 2012, (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), art. 12 bis;

Per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, si evidenzia quanto segue:

Il regime fitosanitario europeo di protezione contro gli organismi nocivi delle piante è stato riorganizzato dai due regolamenti di base, il reg. (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e il reg. (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali a seguito dei quali è stato intrapreso un percorso di riordino della normativa nazionale e del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), che si è concluso con l'adozione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Il nuovo quadro normativo affida al Servizio fitosanitario nazionale "la protezione delle piante", intesa come l'insieme delle competenze e delle attività volte alla previsione, alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie e al contrasto degli organismi nocivi delle piante. Tra queste attività, ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 19/2021, rientrano anche i controlli e gli schemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione.

Per gestire in maniera coordinata tutti gli aspetti della protezione delle piante, il d.lgs. n.19/2021, ed in particolare gli articoli 5, 18 e 19, prevede che il Servizio Fitosanitario Nazionale, si articoli nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi Fitosanitari Regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati "Servizi Fitosanitari Regionali".

In particolare, l'articolo 5 del d.lgs. n. 19/2021 dispone che il Servizio Fitosanitario Centrale operi presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rappresenti l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.

Lo stesso articolo definisce la struttura di base del Servizio Fitosanitario Centrale, individuando almeno le 8 unità operative (indicate in dettaglio all'allegato I del decreto legislativo).

La revisione del sistema nazionale di protezione delle piante ha introdotto, tra le altre cose, una diversa gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso piani di emergenza e piani di azione ad hoc, ha razionalizzato i posti di controllo frontalieri, ha istituito un sistema di audit alle strutture del Servizio fitosanitario nazionale, nonché previsto la predisposizione di specifici piani annuali di formazione e aggiornamento del personale, di controllo alle produzioni e di indagine territoriale sugli organismi nocivi a livello nazionale.

Per la gestione delle singole problematiche è stata prevista l'istituzione di un "Segretariato per le emergenze fitosanitarie" che, attraverso gruppi di lavoro organizzati per ognuno degli organismi nocivi, rappresenti il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le "Unità territoriali" coinvolte nell'attuazione delle misure fitosanitarie derivanti dai provvedimenti di emergenza.

Questa nuova organizzazione è chiamata ad affrontare una sfida complessa e onerosa in quanto in Italia sono numerose e continue le introduzioni di organismi nocivi esotici che determinano gravi emergenze e per i quali è richiesta l'adozione di difficili piani d'azione per il loro controllo.

Lo stesso decreto legislativo n. 19/2021, all'articolo 17, comma 3, definisce pertanto la dotazione di personale del Servizio fitosanitario nazionale necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa unionale ed internazionale in materia fitosanitaria. Tale dotazione è quantificata nella tabella B dell'allegato I al d.lgs. 2021/19, sulla base di parametri, descritti al medesimo allegato I, che tengono conto, nel caso del Servizio fitosanitario centrale, del numero delle Unità di coordinamento individuate (n.8) e delle competenze a cui il Servizio fitosanitario centrale medesimo deve dare attuazione.

L'attuale dotazione di personale tecnico del SFN, fortemente inadeguata, oltre a limitare molte delle attività previste dal d.lgs. n. 19/2021, espone il nostro paese a contenziosi con la Commissione UE e al conseguente rischio di elevate sanzioni pecuniarie.

La proposta normativa pertanto apporta modifiche ed integrazioni puntuali agli articoli 5 (comma 2), 18 (commi 1 e 2) e 19 (commi 1, 2 e 7) e all'allegato I al fine di ampliare il bacino di partecipazione alle selezioni per il personale tecnico e ridefinire le Unità nelle quali il Servizio Fitosanitario Centrale è strutturato per garantire una applicazione coerente del medesimo d.lgs. n. 19/2021 e dei d.lgs. n. 16/2021, n. 18/2021 e n. 20/2021 ad esso strettamente correlati. Più in dettaglio la proposta amplia i requisiti del personale che potrà essere dipendente (nel caso degli ispettori fitosanitari) o operante (nel caso degli agenti fitosanitari) presso il MASAF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché presso il CREA.

All'articolo 18, comma 2, lettera a) e all'articolo 19, comma 2, lettera a) sono altresì apportate modifiche al fine di integrare la classe di laurea (L-13) e laurea magistrale (LM-6) "Scienze biologiche" quale titolo richiesto per accedere al ruolo di agente o ispettore fitosanitario, non presente nella versione vigente del decreto legislativo n. 19/2021 per un mero errore materiale.

L'articolo 24 si colloca nel quadro normativo delineato dal seguente provvedimento:

- decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6 Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'articolo 25 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni per il riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

In relazione all'articolo 26, la materia oggetto dell'intervento normativo in esame è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

L'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", che stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici disciplinati dalla legge richiamata, stabilisce che, a tal fine, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

- a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;
- b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;
- c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario

In attuazione dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è stata riconosciuta di notevole rilievo con il D.P.C.M. 2 agosto 2010, "Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229.

L'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.

183", ha disposto che, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ente pubblico su base associativa, provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal capo ad essa relativo.

Il decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2022, ha approvato il vigente Statuto della LILT, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2022.

L'articolo 27 si colloca nel seguente quadro normativo:

- articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "tecnologie delle comunicazioni".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 1, comma 1, come anticipato, novella l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021.

La disposizione contenuta **nell'articolo 1, comma 10**, del presente decreto-legge incide sull'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, aggiungendovi il comma 8.1.

L'articolo 1, comma 8, lett. a) e b): La disposizione d'urgenza incide sulla legislazione primaria vigente, in quanto dispone la modifica degli artt. 46 e 47 del d. lgs. n. 300 del 1999 e determina modifiche e abrogazioni di atti regolamentari o di altri provvedimenti che disciplinano l'attuale organizzazione ministeriale.

L'articolo 1, commi 10 e 11, la disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 1 del presente decreto-legge incide sull'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, aggiungendovi il comma 8.1.

Con il comma 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge si interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Con il comma 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge si interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificandone il comma 7 e il comma 7-bis.

L'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. **Il comma 2** abroga il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 214 e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2016, n. 105.

L'articolo 3, comma 1, relativamente all'applicazione della disciplina statale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fa riferimento ai criteri generali di adeguamento per le regioni ai principi generali che regolano la disciplina della dirigenza statale di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. **Il comma 3** dell'articolo in esame modifica il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022; **il comma 4** contiene una deroga al limite previsto in materia di assunzioni a tempo determinato nella PA dall'articolo 9, comma 28, primo periodo, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; **il comma 5** modifica con riferimento agli enti territoriali la disciplina dell'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; **il comma 6** prevede che la spesa per il segretario comunale per i comuni che ne sono sprovvisti non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale degli enti locali previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

L'articolo 4 introduce modifiche alla disciplina recata dall'art. 250 del d.l. n. 34 del 2020 convertito dalla legge 77 del 2020 per l'VIII corso-concorso.

L'articolo 5 comma 1 incide sugli articoli 420, 421, 422 e 423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comma 2 proroga dell'articolo 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021, il comma 3 proroga dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022, commi da 5 a 18, recando misure di carattere straordinario per le assunzioni su posti di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024, non incidono in alcun modo su leggi e regolamenti vigenti.

Il comma 19 interviene sul comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, semplificando l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024. Il comma 20 incide sull'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in particolare sui commi 3 e 3-bis. Il comma 21 modifica dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 20 del d.l. n. 4 del 2022, convertito dalla legge n. 25 del 2022 e sugli artt. 16, 18, 254, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 276, 567, 689, 2247-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 8 interviene sul d.l. 12/09/2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 16 ed, in particolare, sull'art. 33 "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale"-

L'articolo 6, comma 2 modifica la tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del MAECI, rivista da ultimo dall'articolo 1 comma 714 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo l'incremento di 100 unità nella seconda area del personale del MAECI a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Il comma 3 abroga, in parte, l'articolo 263, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 4 abroga, in parte, l'articolo 34 e modifica l'articolo 179 del DPR 18/67.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di competenze del Ministero dell'università e della ricerca; al comma 2, la lettera a) del comma 2 abroga l'articolo 21-bis della legge n. 240 del 2010, recante la disciplina della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca; la lettera b) sopprime il primo periodo dell'articolo 1, commi 470, della legge n. 160 del 2019; la lettera c) abroga i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Il comma 3 dell'articolo 9 introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010, mentre il comma 4 introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016.

Per quanto concerne l'articolo 11, la disposizione in esame impatta sull'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645.

L'articolo 12 comma 1 novella i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'articolo 13 modifica l'articolo 17-septies, comma 1, del D.L. 80/2021 che ha disciplinato in particolare l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale dell'ENEA e dell'ISPRA.

Con l'articolo 14 si incide sul decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevedendo, in sostituzione all'Unità di Missione di cui all'articolo 30, l'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui vengono assegnati due dirigenti non generali. Inoltre, con l'autorizzazione della spesa di 270.000 euro per le attività ad alto contenuto specialistico, si consente di fatto anche per il 2023 la piena prosecuzione dell'attività stessa attraverso la remunerazione del lavoro straordinario del personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come già previsto per il 2022 dal d.l. 228/2021. La disposizione di cui **all'articolo 14, comma 3**, impatta in particolare sulle disposizioni indicate di seguito:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
- Decreto del Ministero della salute 8 aprile 2015 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
- Legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".

L'articolo 15, al comma 1, sostituisce, alle lettere a) b) e c) le tabelle che definiscono gli organici, della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (tabella A del DPR n. 335 del 1982), del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (tabella A del DPR n. 337 del 1982) e del personale sanitario della Polizia di Stato (tabella A del DPR n. 338 del 1982). Il **comma 7** introduce alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare per incrementare le consistenze organiche dell'Arma dei carabinieri. Il **comma 11** al fine di potenziare gli organici del Corpo della guardia di finanza introduce delle modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Con riferimento all'articolo 15, commi 15, 17, 17 e 18, si rappresenta quanto segue:

Il comma 15, lettera a), al fine di far fronte alle esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria, prevede che dopo il Capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è aggiunto il Capo II-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria), che si compone degli articoli 19-bis e 19-ter.

L'articolo 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) prevede che la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue in: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico (comma 1).

Prevede, inoltre, che la dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000 e che il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione parimenti allegata al decreto-legge (commi 2 e 3).

La norma in esame prevede, infine, che la procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute (comma 4).

L'articolo 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) individua, al comma 1, le specifiche attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattiche nel settore di competenza. Inoltre, si prevede che al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico (comma 2), che i medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione e che con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite (comma 3).

In ultimo, si prevede che, ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze (comma 4).

La lettera b) prevede che dopo la tabella D, allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000 e che reca le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria, sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del decreto in esame.

Il comma 16 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, e prevede, in particolare, che per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, con riferimento a determinate scadenze temporali, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti della facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

I commi 17 e 18 recano le quantificazioni e le disposizioni di copertura degli oneri assunzionali e delle spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 16, secondo periodo. **L'articolo 15, commi 19-22, 31-34.** Con le norme indicate sono modificate le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in relazione sia alla consistenza numerica delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - a fronte del potenziamento e delle assunzioni straordinarie di personale previste nelle disposizioni in esame - sia alle declaratorie delle funzioni dirigenziali.

Si è inciso, altresì, sull'articolo 151 del medesimo decreto legislativo 217/2005 - concernente il procedimento di nomina a dirigente generale - inserendo il comma 5-bis per estendere l'applicazione della norma anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali.

Sono state, infine, abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- articoli 222 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- articolo 13-ter, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

L'articolo 17 modifica gli articoli 585, 812-bis, 814, 815 e 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 18 comma 1 modifica i commi da 6-ter a 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022.

In ordine **all'articolo 19, comma 2**, l'intervento, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti incide sul fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 23457. Il richiamato comma 607 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo art. 19, comma 3, incide sul decreto-legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e sul decreto-legge n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012.

Con riferimento **all'articolo 19, comma 4**, la norma prevede il riconoscimento dell'indennità di amministrazione al personale non dirigenziale dell'AIFA nella misura spettante al personale del Ministero della salute, rideterminata secondo i criteri di cui al CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021.

L'articolo 19, comma 5, novella l'articolo 1, comma 309, della legge n. 234 del 2021.

L'articolo 20, comma 3, in esame modifica l'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019.

L'articolo 21, comma 1, novella l'articolo 21 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il comma 2 novella l'articolo 9, comma 4, del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

L'articolo 22, comma 1 non modifica normativa esistente; nondimeno, comporterà la modifica successiva del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Il comma 2** modifica la vigente formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. **Il comma 5**, ha incidenza in particolare sull'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che reca la disciplina di organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia.

I commi 6 e 7 non contrastano con i principi generali dell'ordinamento ed, in particolare, con le disposizioni previste per la gestione del personale del personale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

L'articolo 23, comma 1, incide sul decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 di cui al punto precedente, che viene modificato e integrato agli articoli 5 (comma 2), 18 (commi 1 e 2), 19 (commi 1, 2 e 7) e all'allegato I.

L'articolo 24, comma 1, novella gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 che disciplina la riorganizzazione di Formez PA.

L'articolo 25 incide sull'articolo 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.) del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai sensi del quale è disposta la trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con la costituzione di ENIT S.p.A., le funzioni precedentemente attribuite a ENIT-Agenzia nazionale del turismo vengono trasferite alla neoistituita società in house, e i rapporti attivi e passivi esistenti alla data della costituzione, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo.

In ordine **all'articolo 26**, l'intervento in esame incide sull'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'intervento consente alla LILT di destinare parte del contributo in esame al potenziamento della struttura organizzativa, autorizzando l'ente a bandire procedure concorsuali per assumere personale con contratti a tempo indeterminato nonché a incrementare la propria dotazione organica.

L'articolo 27 incide sull'articolo 41 della l. 16 gennaio 2003, n. 3, individuando ulteriori compiti alla Fondazione Ugo Bordoni, vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo possiede i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, di cui all'articolo 77 della costituzione, è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali. In particolare, vengono in rilievo:

- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. L'obiettivo generale perseguito dall'impianto normativo è, come detto, quello di raggiungere un efficientamento organizzativo delle amministrazioni ed un rafforzamento

della loro capacità amministrativa, cui non può che conseguire una generale, positiva, ricaduta, in termini di più efficace raggiungimento dell'interesse pubblico;

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo. In quest'ottica si pongono, in particolare, le disposizioni di rafforzamento del Ministero della Salute e della Lilt;

- l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione secondo cui "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

- gli artt. 3 e 36 della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 19, che mira ed elidere le sperequazioni di trattamento ed a consentire che non si verifichino disparità di trattamento tra analoghe categorie di lavoratori;

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, lo stesso infatti è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni delineata dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sul medesimo oggetto dell'articolo 5, comma 1: con riferimento alla materia dei dirigenti tecnici con funzioni tecnico-ispettive è presente il seguente progetto di legge: AC 643-QUATER Governo Meloni-I recante "Modalità di attuazione degli articoli da 420 a 423 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, concernenti i concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive". 29 novembre 2022: Presentato

alla Camera 1° dicembre 2022: Assegnato (non ancora iniziato l'esame); **commi da 2 a 4**: in materia di dirigenza scolastica si evidenzia la proposta di legge AC 1075 On. Manlio Messina (FDI) recante “Disposizioni concernenti il mantenimento in ruolo di dirigenti scolastici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il cui testo non è disponibile. Relativamente alle materie di cui ai **commi da 5 a 21**, risultano essere stati presentate le seguenti proposte di legge:

- AC 318 On. Matteo Orfini (PD-IDP) recante “Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria”. 13 ottobre 2022: Presentato alla Camera; 1° febbraio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- AC 1101 On. Gaetano Amato (M5S) recante “Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020”. 14 aprile 2023: Presentato alla Camera (Da assegnare);
- AS 545 Sen. Carmela Bucalo (FdI) e altri recante “Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti”. 8 febbraio 2023: Presentato al Senato. 28 marzo 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);
- AC 872 On. Davide Faraone (A-IV-RE) recante “Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e altre disposizioni in materia di sostegno didattico, formazione iniziale e in servizio del personale scolastico e miglioramento della qualità dei servizi per l'inclusione scolastica”. 9 febbraio 2023: Presentato alla Camera (Da assegnare)

Sul medesimo oggetto di cui **all'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18**, all'esame del Parlamento, esistono, attualmente, le seguenti proposte di legge:

A.C.269 - 19ª Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) e altri - Istituzione della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei ruoli dei medici, degli psicologi e dell'amministrazione e del commissariato (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 5 dicembre 2022: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.C.268 - 19ª Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) e altri - Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 10 gennaio 2023: Assegnato ma non ancora iniziato l'esame).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle materie trattate dalla proposta normativa non vi sono procedure di infrazione. Tuttavia, in materia di contratti a tempo determinato, risulta tuttora aperta per il Ministero dell'istruzione e del merito la Procedura di infrazione n. 2014/4231, relativa alla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE (Contestazioni nn. 1 e 10).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risultano incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Relativamente alle disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea. Si richiama che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, e la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Inoltre, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

Con riferimento all'articolo 22, comma 5, si evidenzia che la Commissione adozioni internazionali è stata istituita con legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri". Al riguardo, l'intervento normativo in esame prevede che la Segreteria tecnica della Commissione adozioni internazionali diventi una direzione generale del Dipartimento per le politiche della famiglia, pur mantenendo intatte tutte le prerogative e le caratteristiche assegnate dall'art. 9 del DPR 108/2007, in linea con l'assetto normativo stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 e con gli obblighi internazionali.

La previsione dell'autonomia gestionale e funzionale della segreteria tecnica rispetto al Dipartimento per le politiche della famiglia, contenuta nella vigente versione dell'art. 19 del DPCM 1° ottobre 2012, non costituisce infatti attuazione di un vincolo contenuto nell'art. 9 del DPR 108/1997, il quale, si limita a stabilire che la Segreteria tecnica: è un ufficio di livello dirigenziale generale di cui la CAI si avvale; ad essa fanno capo 2 uffici dirigenziali non generali (servizio per le adozioni e servizio per gli affari amministrativi e contabili).

La previsione, che non comporta oneri aggiuntivi, appare quindi compatibile con un diverso schema organizzativo, che preveda la collocazione della Segreteria tecnica nell'ambito del Dipartimento per le politiche della famiglia, come una sua direzione generale (purché la CAI possa continuare ad avvalersene, come recita il comma 1 dell'art. 9, e purché continui ad essere costituita dei due servizi di cui al comma 2 dell'art. 9).

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o su analoghe materie, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il presente decreto-legge non introduce nuove definizioni normative, ad eccezione delle seguenti:

- 1) l'articolo 14, comma 3, introduce la definizione di "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale";
- 2) l'articolo 25 che costituisce la società in house ENIT s.p.a., a seguito della soppressione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo, con unico azionista il Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposta al potere di vigilanza del Ministero del turismo. La costituzione di una nuova società risulta necessaria per garantire la realizzazione urgente degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare in materia di digitalizzazione, stante la registrazione di un ritardo dell'Ente sulle attività che avrebbero dovuto essere svolte per conto del Ministero del turismo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella nei seguenti articoli.

Articolo 1, comma 1, novella l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che è già intervenuto nella materia autorizzando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U. in materia di pubblico impiego) "impegnate nell'attuazione del PNRR" a derogare fino a raddoppiarli i limiti percentuali previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, a i sensi dell'articolo 19, comma 6, del Testo Unico in materia di pubblico impiego.

Articolo 1, comma 7, novella l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Articolo 1, comma 8, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni agli artt. 46 e 47 del d. lgs. n. 300 del 1999.

Articolo 1, comma 9, novella l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 1, commi 10 e 11 Le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, mediante la tecnica della novella legislativa, modificano l'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, aggiungendovi il comma 8.1, e modificano l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, modificandone il comma 7 e il comma 7-bis.

Articolo 2 novella l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al quale viene inserito il comma 8-bis.

Articolo 3, comma 3, novella l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

Articolo 4, comma 1, novella l'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Articolo 5: comma 1 Con la proposta normativa si interviene con novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni agli artt. 420, 421, 422 e 423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. **Commi da 2 a 4** Nel testo, si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, introducendo modificazioni e integrazioni di disposizioni normative vigenti e proroghe delle medesime. **Commi da 5 a 18** In queste proposte normative non si è fatto ricorso alla tecnica della novella. **Comma 19** Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa; in particolare, si dispone la soppressione delle parole: "dell'abilitazione all'insegnamento" dell'articolo 18-bis, comma 2, d.lgs. n. 59/2017. La proposta normativa è volta a consentire, per la quota di riserva prevista, l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno anche ai docenti privi dell'abilitazione all'insegnamento, purché in possesso del titolo di studio e della specifica esperienza almeno triennale negli ultimi cinque sui posti di sostegno. **Comma 20** La proposta alla lett. a) interviene con la tecnica della novella legislativa modificando il comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e mediante abrogazione on la lett. b) al comma 3-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. **Comma 21** Nel testo, si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, introducendo modificazioni di disposizioni normative vigenti.

Articolo 6 È stata adottata la tecnica della novella per modificare il DPR 95/2010 e il DPR 18/1967.

Articolo 7, comma 1, novella l'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; **comma 2** novella il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 8, comma 1, novella l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il comma 4 novella l'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 9, commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca con riferimento all'attività di supporto agli Osservatori nazionali e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; alla valutazione dei progetti di ricerca. I commi 3 e 4 recano una disciplina totalmente innovativa, rispetto a quella che emerge dal quadro nazionale, concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale a favore delle università e degli enti pubblici di ricerca in relazione a progetti di ricerca in grado di attrarre risorse mediante bandi competitivi a livello dell'Unione europea e a livello internazionale.

L'articolo 12, comma 1, novella l'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'articolo 13 novella l'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'articolo 14, comma 1, novella l'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, **il comma 4** l'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 15 comma 1 la lett. a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto; alla lett b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto; alla lett. c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Il comma 7 novella il al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il comma 11 novella l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Il comma 19, lett. c) modifica il titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 mentre la lett. d) integra l'articolo 151 del medesimo decreto legislativo 217/2005 con il comma 5-bis. Il comma 23 modifica l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 24 modifica gli artt. 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il comma 30 modifica il comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 31, lett. b) modifica la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 21, la lett. c) la Tabella B

L'articolo 17 modifica gli articoli 585, 812-bis, 814, 815 e 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Articolo 18, comma 1: si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'articolo 16, commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6 sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 20, comma 3: Le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, mediante la tecnica della novella legislativa, modificano l'articolo 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20, commi 4, 5 e 6. L'intervento normativo introduce disposizioni volte a modificare l'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche della famiglia, prevedendo la successiva adozione di un decreto ministeriale di organizzazione interna.

Articolo 22. La disposizione novella gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Articolo 23, comma 1. La disposizione novella alcune disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, mediante:

- a) Sostituzione degli articoli 5, comma 2 e 18, comma 1
- b) Modificazione dell'articolo 18, comma 2
- c) Sostituzione dell'articolo 19 comma 1
- d) Modificazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a)
- e) Sostituzione dell'allegato I, paragrafo "Dotazione minima personale del SFC", sezione Indici

Articolo 24, comma 1: si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'articolo 2, commi 1, lettere a) e b) e 4-bis ed all'articolo 3, commi 2 e 3

Articolo 26. Il provvedimento apporta modifiche agli articoli 585, 812-bis, 814, 815 e 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 25, comma 9, sostituisce il comma 4 del d.l. n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2022

Articolo 27 E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Quanto alla sussistenza di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, si evidenzia che **l'articolo 1, comma 1**, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. La deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, si evidenzia che la disposizione di cui **al comma 11** dell'articolo 1 del presente decreto-legge contiene una deroga per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ne consente la esclusione dagli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati, previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al pari dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 162 del 2019, che usufruiscono della predetta deroga *"in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna"*.

L'articolo 1, comma 3, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 3, comma 4, deroga al limite previsto in materia di assunzioni a tempo determinato nella PA dall'articolo 9, comma 28, primo periodo, del D.L. 78/2010.

L'articolo 3, comma 6 prevede che per gli anni 2023-2026 la spesa per il trattamento economico di segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale degli enti locali previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

L'articolo 6, comma 1, prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area

degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

L'articolo 15, comma 28, stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato in base all'assunzione straordinaria prevista dal comma 25 del medesimo articolo, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 19, comma 6, prevede che a decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto dell'articolo in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1, comma 2, prevede che le amministrazioni interessate dalle procedure di rafforzamento organizzativo, provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

L'articolo 1, comma 7, prevede la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

L'articolo 2, comma 1, prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, siano definiti la composizione, e il funzionamento dell'Osservatorio per il lavoro pubblico.

L'articolo 4, comma 2, prevede l'aggiornamento entro il 30 settembre 2023 delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 ed al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, da compiersi entro il 30 settembre 2023 mediante regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell' art. 17, co. 2, L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

L'articolo 5, comma 1, E' prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono definite: "a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei

candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430". Il comma 11 dispone che le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8 siano disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 18 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'espletamento delle attività connesse al riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA). Il comma 20 prevede l'adozione di provvedimenti attuativi mediante ordinanza per le procedure di mobilità.

L'articolo 9, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

L'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 4 prevede, con riferimento all'istituenda carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, che: "La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute".

L'articolo 15, comma 3, prevede che con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano apportate, in relazione all'assegnazione alle questure di Ancona, l'Aquila, Perugia e Potenza di dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore nell'ambito della relativa dotazione organica, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

L'articolo 22, comma 8, dispone l'adozione entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del dPcM 1° ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri dei decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte.

L'articolo 25, comma 6, prevede che la costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 25, comma 10, prevede che in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso delle varie amministrazioni, ritenuti congrui e sufficienti. Per la predisposizione del decreto, pertanto, non si è ravvisata la necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La presente relazione riassume il percorso logico-giuridico seguito nel corso dell'istruttoria normativa che ha portato alla stesura del decreto-legge in esame, con particolare riguardo all'analisi *ex ante* degli effetti che tale intervento legislativo potrebbe ingenerare sui cittadini, sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, focalizzando l'attenzione, in particolare, sugli svantaggi e sulle perdite di *chances* (da intendersi anche in termini di minor crescita e/o efficientamento delle pubbliche amministrazioni) che potrebbero derivare dalla mancata adozione delle disposizioni in esame.

L'atto normativo in parola, pur avendo una finalità trasversale, individuabile nel potenziamento della capacità amministrativa della PA, affronta e tenta di risolvere anche problematiche specifiche manifestate da alcune Amministrazioni nell'ambito delle interlocuzioni che hanno preceduto la fase di adozione del provvedimento oggetto della presente relazione.

Tenuto conto di tale circostanza, si è ritenuto opportuno suddividere tale relazione in due diverse parti. La prima, redatta in maniera esclusiva dalla scrivente Amministrazione, nella qualità di Ministero proponente, analizza in maniera puntuale e dettagliata le misure a carattere generale, che interessano trasversalmente tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di tale intervento normativo (come, ad esempio, le assunzioni straordinarie, gli incrementi delle indennità accessorie, gli incrementi delle dotazioni organiche, fatta eccezione per le Forze Armate e le Forze di Polizia per i cui incrementi è stata chiesta l'esclusione AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e per il Corpo dei Vigili del Fuoco e per le Capitanerie di porto inserite nella seconda parte di questa relazione in ragione delle loro specifiche peculiarità).

La seconda parte, invece, ha carattere settoriale e analizza le misure a contenuto specifico promosse da singole amministrazioni nell'ambito delle prefate interlocuzioni. Essa è costituita dall'insieme dei contributi forniti dalle Amministrazioni che hanno richiesto l'adozione di misure specifiche, sempre inerenti al macro-tema del rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, ma con portata più limitata e rispondenti a esigenze di natura peculiare.

La parte generale, così come i singoli contributi di cui si compone la parte speciale, si articolano in quattro macro-sezioni di seguito indicate:

- Analisi del contesto e delle problematiche da affrontare;
- Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori;
- Opzioni di intervento e valutazione preliminare;
- Modalità di attuazione e monitoraggio.

PARTE GENERALE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in parola è precipuamente finalizzato ad incrementare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e delle associazioni o società a partecipazione pubblica, nell'ottica di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del loro operato. Come verrà meglio approfondito nel prosieguo della presente relazione, all'esito delle intense interlocuzioni intercorse tra questo Ministero e le altre amministrazioni centrali, nonché a valle delle riunioni tenutesi con l'Associazione Nazionale Comune di Italia (ANCI), si è deciso di operare principalmente, per far fronte a queste due necessità, seguendo due linee di intervento. Da una parte, mediante la previsione di misure di riorganizzazione delle Amministrazioni e di potenziamento dei relativi organici (sulla base delle necessità espresse dalle amministrazioni centrali, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia) e, dall'altra, attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni volte a potenziare la capacità attrattività delle pubbliche amministrazioni, e in particolare degli enti territoriali, per i quali, negli ultimi anni, si è registrata una maggiore difficoltà di reclutamento di nuovo personale.

In estrema sintesi, il documento in esame compie, dapprima una disamina del contesto e del quadro normativo in cui le nuove disposizioni si inseriscono. Successivamente vengono analizzati gli obiettivi, generali e specifici, che si è inteso perseguire mediante l'intervento normativo *de quo*.

Ed infine, viene descritta e analizzata l'attività di monitoraggio che dovrà essere svolta per garantire l'effettiva e concreta valutazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento.

1. CONTESTO GENERALE E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La riforma in esame si inserisce in un contesto caratterizzato da un evidente depauperamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, determinato dal contenimento degli investimenti in persone, competenze e innovazione organizzativa, dovuti principalmente alla c.d. "spending review" avviata alla fine del primo decennio del 2000.

A partire dal 2007 (e fino al 2018), infatti, le leggi di bilancio hanno consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale solamente nel limite del 10-25 per cento di quello cessato.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma alle dinamiche di spesa, ha provocato un *deficit* di competenze interne e, sempre più frequentemente, la necessità di rivolgersi all'esterno per svolgere funzioni essenziali (come spesso accade, ad esempio, nel campo sanitario).

Ulteriore effetto di tale blocco è stato l'inevitabile l'innalzamento dell'età anagrafica e una non ottimale distribuzione del personale tra i comparti delle amministrazioni. Il 55% dei dipendenti pubblici ha più di 55 anni contro il 37,3% del totale degli occupati, solo il 4,2% ha meno di 30 anni. L'età media è di 50,6 anni. Peraltro, il ricorso a figure di lavoro flessibile ha provocato l'aumento del precariato e la presenza di figure professionali con competenze non specialistiche.

L'uscita "programmata" dal blocco del "*turn over*" introdotta con la c.d. "Legge concretezza" (legge n. 56 del 2019), in realtà, non ha portato allo svecchiamento sperato della PA.

La pandemia da Covid-19 – "scoppiata" a distanza di qualche mese" –, infatti, ha condotto ad una crisi economica senza precedenti, creando, tuttavia, allo stesso tempo i presupposti per dar vita ad una straordinaria sfida per l'Unione Europea, la quale si è determinata ad introdurre strumenti economici, anche innovativi, volti a governare tale emergenza per sostenere cittadini ed imprese europei e a rilanciare il mercato europeo.

Come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato dall'Italia ha individuato nella riforma della Pubblica Amministrazione uno gli obiettivi primari da realizzare, in quanto elemento catalizzatore del cambiamento e dell'innovazione dell'intero sistema socioeconomico del Paese.

Uno degli aspetti chiave per la riuscita del PNRR – e più in generale per il rilancio della crescita economica – risiede, pertanto, nella piena realizzazione della riforma della PA. Tale riforma si articola in una lunga serie di interventi, che vanno dalla gestione del personale alla sburocratizzazione, passando per la digitalizzazione e per la valutazione dell'operato delle amministrazioni pubbliche.

In questo ultimo biennio sono state già raggiunte importanti tappe di questo lungo ed impegnativo percorso.

È stata potenziata l'offerta formativa rivolta ai dipendenti pubblici. Nel processo di conseguimento di un traguardo tanto importante quanto ambizioso, un ruolo fondamentale è stato rivestito dall'introduzione del programma "*PA 110 e lode*", volto a consentire ai dipendenti pubblici - attraverso la previsione di apposite convenzioni con Università pubbliche e private - di migliorare la loro preparazione tecnico-culturale con la possibilità di acquisire titoli di studio ulteriori (laurea e master) rispetto a quelli già posseduti, fruendo di condizioni economiche e organizzative attagliate alle peculiari necessità lavorative del singolo dipendente.

Da ultimo, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha modificato in modo significativo le modalità di reclutamento del personale. In particolare, è stato introdotto, l’art. 35-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’art. 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56 disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

È stato introdotto nel testo del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, altresì, l’art. 35-*quater* che riforma le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), riformulando le modalità di svolgimento delle preselettive e delle prove scritte e orali di esame, anche mediante videoconferenza, nonché di valutazione dei titoli, in particolare, prevedendo:

- a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera,
- b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;
- d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla

natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

- f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Le ultime riforme hanno, pertanto, puntato principalmente sul ricambio generazionale e sulla riqualificazione del personale in servizio nella Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, evidentemente, quanto sin qui realizzato, pur apportando un netto miglioramento al potenziale assetto della Pubblica Amministrazione, non può ritenersi sufficiente, in quanto permangono, ancora oggi, problemi - sia di portata generale che di matrice più specifica - che investono tanto le amministrazioni centrali, quanto gli enti territoriali e che verranno di seguito più approfonditamente analizzati.

1.1. CARENZA CRONICA DI PERSONALE NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE NON RISULTA COLMABILE CON LE ASSUNZIONI ORDINARIE

Il massiccio depauperamento della platea dei dipendenti pubblici non risulta ancora adeguatamente colmato mediante gli interventi assunzionali ordinari realizzati a legislazione vigente.

Lo sblocco del *turnover* e i recenti maxi-reclutamenti non hanno risolto il problema dell'inadeguatezza degli organici del settore pubblico. La pubblica amministrazione vive da anni una situazione di strutturale sottodimensionamento del proprio organico.

I dipendenti pubblici in Italia costituiscono meno del 15% degli occupati, contro una media OCSE del 18%, e dal 2007 il settore pubblico ha visto costantemente diminuire il numero di impiegati a seguito del cosiddetto blocco del *turnover*.

Dal 2009 al 2018 il personale a tempo indeterminato nel settore pubblico è diminuito di almeno centoquarantamila unità passando da 3,11 a 2,97 milioni. Tale calo, secondo i dati Inps, è continuato nel 2019 e risulta solo parzialmente compensato dall'aumento dei contratti a tempo determinato iniziato nel 2015.

Personale Pubblico Impiego




Figura 1 - Fonte: Conto Annuale MEF

La tendenza appena descritta è stata pienamente confermata anche dai PIAO redatti dalle Amministrazioni nel corso dell'anno 2022, dai quali è emerso che nelle Amministrazioni Pubbliche mancherebbero quasi un milione di dipendenti.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che, il Ministero delle imprese e del Made in Italy nel proprio PIAO 2022-2024 ha lamentato «la rilevante diminuzione delle unità di personale assegnate», rilevando la cessazione di n. 225 unità nel 2019, n. 223 nel 2020 e n. 200 nel 2021. Nel medesimo Piano è stato rappresentato che il personale in servizio presso il suddetto Ministero al 31 dicembre 2021 era pari a 1.786 unità, contro le 2.672 registrate nel 2015. Una scopertura di organico altrettanto grave è stata rilevata, ad esempio, nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ove sono stati rilevati in servizio 756 dipendenti, in luogo delle 1.197 unità di personale previste a regime nella pianta organica. Queste difficoltà si ripercuotono sulla realizzazione degli investimenti pubblici, per mancanza di struttura amministrativa e per gli ingenti costi dovuti al ricorso a strutture esterne.

La pesante inadeguatezza degli organici della PA si riscontra anche a livello decentrato, come si evince dal rapporto per l'anno 2021 della Fondazione IFEL ANCI, ove si legge: «Negli ultimi 14 anni il personale comunale in servizio ha subito una progressiva e sensibile riduzione. Se, infatti, nel 2007 ammontava a 479.233 unità, nel 2020 il valore diminuisce del 27,4%. Le riduzioni percentuali più significative, pari al -3,2%, al -3,1% e al -4,0%, sono quelle rilevate nel passaggio tra il 2011 e il

2012, tra il 2014 e il 2015 e tra il 2017 e il 2018: nel primo periodo, infatti, il personale comunale in servizio è diminuito, in valore assoluto, di oltre 14 mila unità, nel secondo periodo di 13mila e nel terzo di oltre 15mila unità. Anche nel passaggio dal 2019 al 2020 la variazione percentuale è significativa e pari al -3,8%. Anche ponderando il numero di unità di personale comunale in servizio per 1.000 abitanti nell'intervallo temporale osservato, si registra una riduzione del dato, passato da 8,04 nel 2007 a 5,94 nel 2020».

Fino al 2018 si è registrato un regime di *turnover* negativo. Le PA potevano assumere sempre meno personale di quello che andava in pensione. Nel decennio 2009-2018, guardando al settore pubblico, nel complesso a ogni 10 pensionamenti sono corrisposte in media 7 nuove assunzioni. Cifre dovute al blocco del *turnover* in molti comparti e che, come si è già osservato, collocano l'Italia agli ultimi posti della classifica OCSE per numero di dipendenti pubblici in rapporto al totale degli occupati.

Assunzioni e cessazioni




Figura 2 - Fonte: Conto Annuale MEF

Tale divario risulta difficilmente colmabile con interventi assunzionali ordinari.

Da qui la necessità di ricorrere ad incrementi delle attuali dotazioni organiche e ad assunzioni straordinarie che consentano di superare, o perlomeno mitigare, concretamente la cronica carenza di personale che da anni affligge le pubbliche amministrazioni, chiamate, anche in vista del raggiungimento di *milestone* e *target* PNRR, nella qualità di soggetti titolari e/o attuatori, ad affrontare sfide sempre più complesse che impongono le riorganizzazioni di alcune Amministrazioni,

ma soprattutto la disponibilità di un maggior numero di unità di personale rispetto a quelle presenti nelle attuali dotazioni organiche.

Prendendo spunto da tali problematiche di carattere generale, sono state avviate intense interlocuzioni con le singole Amministrazioni, le quali hanno rappresentato le problematiche che di seguito vengono brevemente riportate:

- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport:** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, l'allora Ufficio Sport ha assunto configurazione Dipartimentale, organizzandosi in un Ufficio e tre Servizi. Da allora, il Dipartimento per lo Sport ha visto crescere esponenzialmente le proprie competenze. In particolare, il suddetto Dipartimento gestisce la concessione del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il Piano sviluppo e Coesione Sport di cui alle delibere del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (CIPESS) n. 2 e n. 11 del 29 aprile 2021, il PNRR "Sport e Inclusione", nonché l'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore della Associazioni e Società sportive dilettantistiche a seguito dell'emergenza Covid-19 e del c.d. "caro energia"; lo stesso bilancio del Dipartimento è cresciuto esponenzialmente, dai 135.217.795,00 euro di inizio 2020 ai 759.251.723,46 euro di fine 2022, a cui vanno aggiunti 250 milioni di fondi FSC e 700 milioni relativi al PNRR "Sport e Inclusione".

L'attuale struttura del Dipartimento per lo Sport non risulta adeguata rispetto alle competenze e ai fondi ad esso assegnati, anche e soprattutto per garantire un effettivo utilizzo delle risorse stanziare e un efficace monitoraggio dei contributi concessi e degli interventi finanziati.

- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia:** È necessario un rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità, alla luce delle nuove rilevanti funzioni attribuite al Dipartimento negli ultimi anni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Le esigenze sociali e le modifiche normative sotto riportate rendono necessaria una revisione dei provvedimenti organizzativi vigenti, volta a rendere coerenti le funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento per le politiche della famiglia con la sua organizzazione interna.

Dal punto di vista sociale:

Per quanto riguarda la **denatalità** i dati pubblicati dall'Istat rivelano una situazione preoccupante con un *record* negativo dietro l'altro: in Italia la natalità è al minimo storico. Lo

certificano gli indicatori demografici dell'Istat del 2022 che rilevano come nel nostro Paese anche la mortalità resti alta, quantomeno in raffronto alle nascite: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti (<https://www.istat.it/it/archivio/283229>).

Alla luce delle ultime rilevazioni Istat, la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno sull'anno precedente, per una riduzione pari al 3%. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con un'intensità minore rispetto sia al 2021 (-3,5%), sia soprattutto al 2020 (-6,7%), anni durante i quali gli effetti della pandemia avevano accelerato un processo iniziato già nel 2014, anno in cui si è innescata una fase demografica recessiva, accentuata dallo squilibrio nella struttura per età.

Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l'estero. I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo minimo storico, con un saldo naturale quindi di -320mila unità, con un saldo migratorio con l'estero positivo per 229mila unità, in grado di compensare solo in parte l'effetto negativo del pesante bilancio della dinamica naturale.

Nel 2022, i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni).

Riprende il calo dell'indicatore congiunturale di fecondità, il cui valore si attesta nel 2022 a 1,24, tornando così al livello registrato nel 2020. Prosegue quindi la tendenza alla riduzione dei progetti riproduttivi, già in atto da diversi anni nel nostro Paese, con un'età media al parto stabile rispetto al 2021, pari a 32,4 anni.

Il quadro demografico che ne deriva è una popolazione sempre più invecchiata. Nonostante l'elevato numero di decessi avvenuto, in questi ultimi tre anni, a causa della pandemia, (oltre 2 milioni e 150mila, di cui il 90% riguardante persone con più di 65 anni), il processo di invecchiamento della popolazione è proseguito, portando l'età media della popolazione da 45,7 anni a 46,4 anni tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2023. Dunque, in questo periodo, la popolazione residente è mediamente invecchiata almeno di ulteriori otto mesi.

Per quanto riguarda la **prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia**, i dati pubblicati dal sito Commissariato di P.S. *online* evidenziano un aumento dei soggetti

individuati e deferiti per violazioni connesse ad abusi in danno di minori (<https://www.commissariatodips.it/profilo/centro-nazionale-contrasto-pedopornografia-online/index.html>).

In particolare, nell'ambito dell'attività di contrasto coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) sono stati trattati complessivamente 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 soggetti, di cui 149 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori, con un aumento di persone tratte in arresto di circa il +8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'attività di prevenzione svolta dal Centro (C.N.C.P.O.) evidenzia che attraverso una continua e costante attività di monitoraggio della rete, sono stati visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici. Si riporta di seguito una tabella estrapolata dallo stesso Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.):

PEDOPORNOGRAFIA E ADESCAMENTO ONLINE	2021	2022*	Variazione percentuale
Persone indagate	1.419	1.463	+3%
Siti in Black List	2.543	2.622	+3%
* - dati rilevati il 27/12/2022			

Per quanto riguarda il **Cyber bullismo**, i dati pubblicati dal Ministero della Salute evidenziano che, nella fascia di età 11 anni risultano vittime il 17,2% dei maschi e il 21,1% delle femmine; nella fascia di età tredicenni risultano coinvolti il 12,9% dei ragazzi e il 18,4% delle ragazze mentre tra gli adolescenti di 15 anni sono il 9,2% dei maschi e l'11,4% delle femmine.

Infine, per quanto riguarda le attività connesse **all'implementazione dell'Assegno al Nucleo Familiare** che riguarda una platea di beneficiari molto più ampia delle precedenti misure in materia, avendo riguardo a circa 7,1 milioni di nuclei in cui sono presenti circa 9,6 milioni di figli minori e 1,5 milioni di figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni. Complessivamente la misura ha interessato circa 11,1 milioni di figli. L'Assegno unico universale è stato istituito con decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 (recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico), si pone come misura di razionalizzazione, semplificazione e potenziamento

del sistema di sostegni alla famiglia che prevedeva, tra gli altri, un premio economico alla nascita (o all'adozione), l'assegno di natalità (cd. bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Esso assorbe le misure indicate (rimanendo in vigore il Bonus asilo nido). Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo valido al momento della domanda e tenendo conto del numero di figli e di eventuali loro situazioni di disabilità. L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa; esso è attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità. Si evidenzia che, inoltre, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'Assegno unico e universale e con il compito di elaborare una relazione semestrale sullo stato di implementazione della misura, anche al fine di individuare eventuali azioni da realizzare per migliorare l'efficacia della misura sulle famiglie italiane.

Dal punto di vista normativo:

Dopo l'istituzione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009, hanno fatto seguito un serie di disposizioni normative che hanno attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ulteriori competenze in materia di famiglia nonché le competenze in materia di infanzia e adolescenza, incidendo in maniera considerevole sulle attività dello stesso Dipartimento e rendono necessaria una revisione dei provvedimenti organizzativi vigenti, volta a rendere coerenti le funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento per le politiche della famiglia con l'organizzazione interna della stessa.

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria:** l'attuale dotazione organica del Dipartimento deve essere potenziata, poiché risulta complesso, con le attuali risorse garantire lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, anche in vista del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile:** è necessario sovvenire con urgenza all'esigenza di limitare la progressiva riduzione e di avviare la ricostituzione della dotazione organica del Dipartimento della protezione civile, attualmente oltremodo depauperata per effetto delle numerose cessazioni intervenute negli anni passati, e

certamente insufficiente, tenuto conto della portata dell'impegno necessario che il Dipartimento della protezione civile è chiamato a approfondire per portare a compimento le attività istituzionali allo stesso affidate, peraltro di recente notevolmente implementate su molteplici fronti di attività quali quelli inerenti: l'attuazione degli interventi di competenza nell'ambito del PNRR, il rischio da incendi boschivi, il rischio ambientale e climatico, l'impegno in ambito internazionale conseguente alle iniziative intraprese nell'ambito degli interventi previsti e riconosciuti dall'Unione Europea, le procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, le attività funzionali alla ricostruzione della conclusione dei procedimenti amministrativi contabili conseguenti alle iniziative intraprese per fronteggiare l'emergenza, ecc.

Come è noto, il personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione Civile, in ragione delle funzioni specialistiche connesse con le finalità di coordinamento organizzativo ed operativo del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è inquadrato in un apposito ruolo speciale istituito in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni. Attualmente, la dotazione organica del Dipartimento della Protezione Civile - da ultimo determinata dal DPCM del 1° ottobre 2012 - prevede un totale di n. 670 unità (di cui n. 401 unità di area A e n. 269 unità di area B). A fronte della predetta dotazione organica "nominale" di n. 670 unità, ad oggi, risultano presenti un ruolo n. 502 unità (pari al 75% del totale) di cui però n. 120 unità prestano servizio presso altre Dipartimenti e Amministrazioni del Sistema; conseguentemente, il personale di ruolo che effettivamente, allo stato, presta servizio presso il Dipartimento è pari, soltanto, al 57% della dotazione organica nominale. Particolarmente significativa è la circostanza che, negli ultimi 5 anni, sono intervenute cessazioni dal servizio di n. 105 unità, ulteriormente aggravata dalla constatazione che la previsione dei pensionamenti che sicuramente interverranno, per ragioni anagrafiche, nei prossimi 5 anni prelude cessazioni per almeno ulteriori 120 unità. D'altro canto, deve essere evidenziato che l'ultima immissione di personale nel ruolo non dirigenziale della protezione civile - eccezion fatta per l'assunzione di soli 13 funzionari avvenuta nel marzo del 2022 - risale ormai all'anno 2010. I numeri di tale allarmante condizione pregiudicano la capacità operativa del Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove non affrontata e risolta con determinazione, rischia di provocare significativi disservizi in occasione di emergenze di rilievo nazionale che, nel prossimo futuro, richiederanno l'attivazione della Direzione di comando e controllo (Dicomac) sul territorio. Tale attivazione, come è noto, comporta la dislocazione permanente

sul territorio, in prossimità alle aree epicentrali, di una struttura organizzativa articolata per funzioni e composta da personale dirigenziale e non in misura non inferiore a complessive 120 unità su due turni per complessive 240 unità, anche per garantire il necessario presidio e supporto dei centri operativi regionali e comunali costituiti in loco. Posto che tale attività, in occasione delle ultime maxi-emergenze si è protratta per un periodo variabile dai 4 ai 10 mesi, è evidente come un'esigenza analoga, nelle attuali condizioni di dotazione organica e, ancor più, negli anni a venire, comporterebbe la paralisi delle attività ordinarie di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria delle pregresse situazioni emergenziali e di ogni altra attività, tra cui, in particolare, le molteplici incombenze di natura gestoria, di monitoraggio e rendicontazione degli interventi ricompresi nella misura 2, componente 4, del PNRR, atteso che le necessità direttamente derivanti dal contesto emergenziale imporrebbero il concentramento sul campo di tutte le risorse disponibili e più qualificate. Tra le pregresse situazioni emergenziali che hanno richiesto e tuttora richiedono lo svolgimento di attività di supporto, dalla sede dipartimentale, e di carattere tecnico-operativo sul territorio e hanno comportato l'invio in loco di una consistente compagine di personale; si citano, solo a titolo di mera esemplificazione, i più rilevanti eventi emergenziali verificatisi negli ultimi anni: Sisma centro Italia (2016), Sisma Ischia (2017), Sisma Iraq (2017), Emergenza Ponte Morandi (2018), Maltempo Nord Italia - c.d. 'tempesta Vaja' (ottobre 2018), Sisma Etna (2018), Ciclone IDAI Mozambico (2019), Sisma Albania (2019), Covid-19 (2020-2021), Emergenza Sierra Leone (2021), emergenza Ucraina (2022), Alluvione Marche (2022), Frana Ischia (2022). Tale doppia operatività (emergenziale e ordinaria) aggrava ulteriormente la funzionalità della Struttura, tanto più che il progressivo innalzamento dell'età anagrafica media del personale in servizio presso il Dipartimento - attualmente 53 anni - impatta non poco sull'effettiva operatività dello stesso, malgrado finora non ne sia mai venuta meno la disponibilità. Va, inoltre, sottolineato come le funzioni di protezione civile richiedano peculiari professionalità, in gran parte frutto dell'attività sul campo e dell'esperienza, e come, di conseguenza, l'accurata programmazione dell'azione di sostituzione del personale esperto che, progressivamente, va in quiescenza costituisca una priorità per la funzionalità del Servizio nazionale. In tal senso, la previsione di una procedura ad hoc caratterizzata da requisiti specifici, offra la garanzia di una più rapida ed efficace soluzione delle citate criticità, permettendo di affiancare al personale esperto in servizio, nuove acquisizioni, selezionate con specifica finalizzazione alle necessità di protezione civile. Da quanto sopra rappresentato risulta di tutta evidenza l'estrema e crescente criticità della copertura delle attività istituzionali non solo in emergenza bensì, ormai, anche in ordinario e

rende non più procrastinabile l'esigenza di procedere ad un reclutamento ad hoc di professionalità specialistiche, mediante concorso pubblico per titoli ed esami da svolgersi in tempi celeri, prevedendo delle misure tese a valorizzare la minore età dei candidati in modo da garantire un abbassamento dell'età media del personale in, che, come precedentemente segnalato, rappresenta un aspetto fondamentale vista la natura prettamente operativa delle attività di competenza del suddetto Dipartimento.

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le disabilità:** Con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 79 del 3 aprile 2023, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha assunto configurazione dipartimentale. L'attuale dotazione organica appare non adeguata a garantire l'ottimale svolgimento delle competenze attribuite al suddetto Dipartimento. Occorre, pertanto, un incremento del numero del personale attualmente in servizio, mediante la previsione di nuovi concorsi nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente che, in ossequio alla *mission* del Dipartimento, dovranno adeguatamente valorizzare i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e le professionalità di coloro che hanno svolto attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
- **Ministero dell'Interno:** All'Amministrazione civile dell'interno sono attribuiti compiti di massima rilevanza ed estrema delicatezza, in settori fondamentali quali la rappresentanza del Governo sul territorio, le materie dell'ordine e della sicurezza pubblica, le attività di mediazione sociale. Si tratta, invero, di macro-aree in cui si declinano e si intersecano delicate funzioni di mediazione a supporto degli enti territoriali e di raccordo dell'azione delle pubbliche amministrazioni, la gestione dei casi di sgombero di immobili occupati ed esecuzione di provvedimenti di sfratto, con tutte le implicazioni sul piano sociale che da esse derivano, le funzioni afferenti ai settori dell'immigrazione, le competenze in materia di protezione civile e di difesa civile. Negli ultimi anni tali attribuzioni hanno avuto un incremento esponenziale che si è riverberato sia sull'amministrazione centrale sia su quella periferica. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo – oltre che alle diversificate attività affidate ai prefetti in conseguenza dell'emergenza Covid - alle incrementate esigenze di mediazione nelle vertenze sindacali o di intervento nelle materie della finanza locale e nella prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale ovvero alle numerose norme che hanno assegnato ai prefetti ulteriori ambiti di intervento, tra cui, quelle che hanno previsto nuovi poteri sostitutivi (quale l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) o ampliato i

settori di intervento in materia di sanzioni amministrative (quali il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, o il recentissimo decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5), come pure alle maggiori necessità di intervento e supporto assolute in sede centrale, quali la digitalizzazione e la finanza locale. Parallelamente, tuttavia, le dotazioni organiche, peraltro risalenti, invece che essere modificate in ragione dei sempre maggiori carichi di lavoro, hanno subito decurtazioni e, in alcuni ambiti territoriali, si registrano più significative criticità. Pertanto, al fine di adeguare l'azione del Ministero dell'interno e, in particolare, delle Prefetture – U.T.G. ai maggiori compiti attribuiti, si rende necessario ed urgente procedere ad un articolato intervento, che comprenda misure volte a velocizzare i reclutamenti, garantendo l'efficace soluzione delle esigenze, e disposizioni tese a limitare la dispersione del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile nonché un, pur limitato, incremento del relativo organico. È emersa, infine, la necessità di prevedere forme reclutamento tese a favorire i candidati più giovani al fine di garantire un abbassamento dell'età media dei dipendenti civili del suddetto Ministero.

- **Ministero dell'economia e delle finanze:** è stata evidenziata, al fine di garantire un effettivo potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del MEF coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, la necessità di implementare la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).
- **Ministero delle imprese e del made in Italy:** Per le attività connesse all'articolo 30 del D.L. n. 50/2022 è subentrata la necessità di approntare una struttura amministrativa unica ed unitaria di supporto alle imprese, tanto nazionali quanto internazionali, che si presenti, per gli operatori economici, quale referente ed interlocutore privilegiato nell'ambito degli investimenti che i medesimi operatori economici intendono attuare nel sistema produttivo nazionale.
- **Ministero del turismo:** Il Ministero del turismo presenta una grave carenza di organico. Come evidenziato dal Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato con decreto del Ministro del turismo del 23 febbraio 2023, si rileva, quale significativa criticità nello svolgimento delle attività del Dicastero, la carenza di personale: la scopertura tra dotazione organica e personale non dirigenziale in servizio è, infatti, del 67%, mentre quella del personale dirigenziale è di quasi il 30%.

In particolare, si pone il problema di dotare di un numero adeguato di personale la nuova Direzione generale istituita da ultimo con decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e*

del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

La necessità di far fronte alle politiche pubbliche che il Ministero del turismo intende realizzare nella più ampia visione di una politica industriale del turismo, in considerazione del peso che questo settore ha sul PIL nazionale, anche al fine di migliorare e rendere più efficiente la propria organizzazione, richiede, per un verso, di aumentare il numero degli uffici dirigenziali generali, per altro verso, di meglio organizzare le sue missioni e di potenziare la struttura, adeguando la dotazione organica ai predetti obiettivi e finalità.

Come anticipato, la costituzione di una nuova Direzione generale articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale è volta a garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR e, in particolare, dell'investimento "Tourism digital hub" MIC3 4.1. Nel dettaglio, si rende necessario fornire un valido supporto e un'assistenza tecnica che siano in grado di assicurare le adeguate conoscenze informatiche volte all'agevolazione dell'impiego di piattaforme tecnologiche per l'erogazione e la gestione delle misure legate al PNRR. In quest'ottica si inserisce l'esigenza, da un lato, di colmare l'attuale carenza di organico della suddetta Amministrazione, dall'altro, di dotare la neocostituita Direzione di un adeguato contingente numerico di personale a supporto delle attività e dei compiti ad essa attribuiti.

- **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:** Il sistema agroalimentare italiano riveste un ruolo strategico sia a livello europeo che internazionale e in tale contesto lo sviluppo del capitale umano è un fattore imprescindibile per assicurare il miglior perseguimento delle priorità e della *mission* del Ministero. Il rapido e progressivo mutamento delle cosiddette "condizioni al contorno" di ordine economico, sociale, giuridico e istituzionale hanno visto il ruolo e le competenze del Ministero evolversi in modo esponenziale e, in tale contesto, il Dicastero è stato destinatario di numerosi processi di riorganizzazione e la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero è stata, infine, definita dal D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53.

L'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ha modificato l'articolo 33, comma 2, del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, specificando e ampliando le attribuzioni del ministero in coerenza con l'assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente quali:

- 1) tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
- 2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
- 3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
- 4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
- 5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Il decennale “*blocco delle assunzioni*”, introdotto per esigenze di contenimento della spesa pubblica, insieme con la progressiva fuoriuscita di personale dai ruoli dell'Amministrazione per collocamento a riposo, hanno determinato, come già ampiamente osservato, un sistematico depauperamento delle risorse umane in forza al Ministero. Tenuto conto di tale carenza di personale, e al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle attività e delle funzioni assegnate al Ministero a seguito dell'emanazione del D.L. n. 173/2022 è, oltremodo, indispensabile procedere a nuove assunzioni.

Inoltre, sempre con riferimento a tale Ministero è emersa la necessità di implementare gli *standard* operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale, al fine di fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie.

A tal proposito si rappresenta che il Regolamento (UE) 2016/2031, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Unione, delinea il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità, in materia fitosanitaria, alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Unione in conformità con le norme e gli obblighi internazionali in materia fitosanitaria.

In Italia l'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale - costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali - e i relativi ambiti di competenza, in accordo con la normativa fitosanitaria europea, sono definiti dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19. Secondo quanto previsto dalla normativa appena citata il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante (articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 19/21).

Le Istituzioni dell'Unione europea hanno, di sovente, sottolineato le inadeguatezze del Servizio Fitosanitario Nazionale, richiamando, con specifiche raccomandazioni, il nostro Paese alla necessità di intervenire sulla relativa organizzazione. A tal riguardo, non può non osservarsi come la mancata osservanza delle disposizioni dell'Unione europea in materia fitosanitaria esponga il nostro Paese a contenziosi con la Commissione europea e al conseguente rischio di sanzioni pecuniarie.

Tale inadeguatezza è stata esasperata dall'emanazione del nuovo regime fitosanitario europeo che fonda le sue basi sul regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e sul regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali.

In particolare, il regolamento (UE) 2016/2031 ha modificato profondamente la capacità di intervento sui nuovi organismi nocivi mediante il rafforzamento dei controlli sulle merci in importazione da Paesi terzi e la sorveglianza del territorio. Al contempo, ha evidenziato la necessità che ogni Organizzazione nazionale preposta alla protezione delle piante, individuata nel nostro Paese nel Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali, sia dotata di risorse adeguate a garantire la piena applicazione delle nuove prescrizioni e che gli Operatori professionali abbiano tutte le informazioni tecniche necessarie per svolgere efficacemente i nuovi compiti a cui sono chiamati. Da quanto sin qui esposto discende la necessità a implementare celermente e senza ulteriori ritardi gli *standard* operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale. Infine, è emersa la necessità di garantire una maggiore stabilità lavorativa al personale assunto a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) in modo da garantire una maggiore efficienza e un'indispensabili continuità operativa. Come è noto, l'Ente in parola è preposto all'assolvimento di un *munus publicum* specifico e di importanza strategica per l'economia nazionale. Invero l'Ente, anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione - ai sensi del D.L. n. 201/2011 (articolo 21, commi 10 e 11) - ha comunque continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria funzione di approvvigionamento idrico, ed ha dovuto negli anni - in particolare nel periodo dal 2016 al 2019 - far ricorso, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all'assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato, di modo da far fronte al naturale depauperamento delle risorse umane, a causa dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel corso degli anni.

Tutti i predetti contratti a tempo determinato, stipulati ad esito delle predette procedure ad evidenza pubblica, a far data dal 2016 e sino al 2019, esaurita la loro naturale scadenza di legge prevista (ovvero 3 anni) sono stati poi ripetutamente rinnovati, attraverso specifici

interventi normativi previsti in ragione del particolare *status* giuridico dell'EIPLI (si veda l'ultimo operato con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 845 comma 1, lett. a) – G.U., Serie Generale n. 310 del 31/12/2021).

Ne consegue che l'attuale dotazione organica dell'EIPLI si fonda sull'apporto fondamentale ed imprescindibile dei professionisti (di cui n. 5 Ingegneri, n. 1 Architetto, n. 2 Avvocati, tutti inquadrati con contratto EPNE – Professionisti, e di n. 1 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti con contratto ex art. 7, comma 6, T.U. n. 165/2001), degli Impiegati (n. 6 unità, assegnate ai vari uffici, inquadrare con contratto EPNE - Aree B-C) e degli operai (n. 23 unità, assegnati alle Dighe, Impianti, Traverse e Centri di Telecontrollo, inquadrati con contratto EPNE - Aree A) i cui contratti andranno a scadere in un periodo ricompreso tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023.

In particolare, con riguardo ai n. 9 professionisti si evidenzia che:

- n. 6 Professionisti assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti agli impianti e le infrastrutture in gestione all'EIPLI (progettazione, direzione lavori, sicurezza), oltre a ricoprire ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (Responsabili di Esercizio delle traverse e Responsabili sulle dighe);
- n. 2 Avvocati sono dedicati per un verso alla gestione del contenzioso che interessa l'Ente anche ai fini delle attività di liquidazione, per altro verso all'assistenza giuridica per le complesse attività amministrative dell'Ente;
- n. 1 Professionista Dottore Commercialista, a mezzo di contratto ex art. 7, comma 6, T.U. n. 165/2001 risulta Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità e Responsabile dei Servizi Amministrativi dell'Ente;

Con riguardo ai n. 6 impiegati i medesimi risultano in servizio presso gli uffici amministrativi garantendo l'espletamento degli adempimenti attinenti alla gestione ordinaria ed al contempo essenziale dell'EIPLI, con particolare riferimento alla gestione del personale, della contabilità, della segreteria, del protocollo e del servizio tecnico, rivestendo anche in taluni casi anche ruoli di RUP delle varie procedure.

I 23 operai assicurano la dotazione minima per la gestione e il presidio h/24 delle dighe e degli impianti in concessione all'EIPLI nonché la loro manutenzione.

Tutte le complessive n. 39 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 (c.d. Legge Madia), stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta legge al fine della loro stabilizzazione.

In tale scenario l'apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell'Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (dighe, invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11, dell'art. 21, D.L. n. 201/2011.

➤ **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:** Il MASE, preposto all'attuazione della politica ambientale, è stato istituito nel 1986 per svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni:

- tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero;
- salvaguardia del territorio e delle acque;
- politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale;
- sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare;
- gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d'interesse nazionale (SIN);
- valutazione ambientale delle opere strategiche;
- contrasto all'inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati;

Da ultimo, sono state attribuite al Ministero competenze in materia energetica - sul piano nazionale e internazionale - con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Il nuovo Regolamento di organizzazione è intervenuto modificando profondamente le strutture amministrative dell'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) integrandole con le nuove competenze di cui al citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. L'articolazione dell'ex Ministero della transizione ecologica (MITE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è stata quindi pensata e definita tenendo conto dei mutati compiti istituzionali nonché della razionalizzazione complessiva delle funzioni attribuite alle strutture amministrative, sulla base delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 22 del 2021. Con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3) sono state ulteriormente riordinate le funzioni e le competenze attribuite ai Ministeri apportando modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e prevedendo specifiche disposizioni per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. In particolare, al Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti alla Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, fermo restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema come dettagliatamente riportato nell'art.4. Il medesimo provvedimento, *“In relazione alle accresciute attività connesse agli*

interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica".

Sul piano ordinamentale il medesimo provvedimento ha riaperto i termini per avviare una riorganizzazione delle strutture ministeriali. In particolare l'art. 13 ha previsto che *"Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato"*. Le ampliate competenze del Ministero hanno fatto emergere la necessità di prevedere un incremento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** A partire dall'anno 2010, la dotazione organica dei dirigenti di I e II fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha subito una notevole riduzione a seguito di disposizioni di *spending review* che hanno previsto tagli trasversali su tutte le pubbliche Amministrazioni, passando da 47 posizioni di I fascia a 38 e da 251 posizioni di II fascia a 189, con conseguente aumento del carico di lavoro e responsabilità in capo a ciascun dirigente.

Pertanto, risulta necessario reintegrare le posizioni eliminate negli anni scorsi, rendendo più efficace l'azione degli Uffici sul territorio, e per assicurare la funzionalità del suddetto Ministero, anche in relazione alla realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC.

- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività ispettiva da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai peculiari compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lotta alla povertà, di politiche attive del lavoro e digitalizzazione, è necessaria una implementazione del personale

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento al personale da adibire alla attività di vigilanza.

- **Ministero dell'università e della ricerca e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR):** Le innovative e centrali funzioni e competenze riconosciute al MUR sia sotto il profilo della gestione finanziaria, sia rispetto al ruolo di coordinamento e traino del settore della ricerca e dell'innovazione, che costituiscono dei prioritari strumenti di crescita del Paese, rendono il nuovo Ministero un'Amministrazione strategica nel circuito delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, deve essere rafforzata la capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca in ragione dell'ampliamento dei compiti di questo e del sempre maggiore grado di specializzazione richiesto. Sono sempre più numerose, inoltre, le istituzioni facenti capo al Dicastero che necessitano, per essere pienamente conformi alle regole internazionali (ESG), di valutazione: università (anche telematiche); enti di ricerca e, prossimamente, anche le istituzioni appartenenti al comparto dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM). Contestualmente, quindi, deve essere, altresì, garantito il rafforzamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). In particolare, l'ANVUR ha la necessità di garantire il migliore livello di risposta possibile alle maggiori attività richieste alla stessa nell'ambito della valutazione delle Università, degli EPR e delle Istituzioni AFAM per essere pienamente conforme alle regole internazionali (ESG), nonché alle attività richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) anche in relazione agli obiettivi del PNRR e alle risorse assegnate al sistema universitario e della ricerca. Tali aspetti determinano, infatti, una crescita delle linee e dei volumi di attività di valutazione che hanno un impatto diretto sull'Agenzia e per i quali si rende necessario un adeguamento dell'organico. A mero titolo esemplificativo si fa riferimento ad alcune attività di competenza della suddetta Agenzia:
- **Nell'ambito dell'internazionalizzazione** l'ANVUR sarà a breve sottoposta a tre esami di valutazione esterna. La prima valutazione esterna, prevista per il mese di giugno 2023, è quella della World Federation for Medical Education (WFME) che valuterà l'Agenzia rispetto alle modalità con le quali sono accreditati i corsi di studio di Medicina e Chirurgia in Italia per verificarne la rispondenza agli standard internazionali: solo l'esito positivo di tale valutazione consentirebbe ai laureati italiani di proseguire la loro attività professionale o formativa negli Stati Uniti; per tale motivo le attività di ANVUR rappresentano uno strumento per assicurare un maggiore livello di attrazione di studenti stranieri nelle università italiane. Le altre due valutazioni esterne previste per l'inizio del 2024 - a distanza di cinque anni dalle precedenti - fanno riferimento ai registri europei ENQA (*European Association for Quality Assurance in*

Higher Education) ed EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*), che valuteranno l'aderenza delle procedure dell'Agenzia agli standard e alle linee guida internazionali (ESG 2015, *European Standard Guidelines*), nell'ambito del sistema di valutazione delle università e delle Istituzioni AFAM. Nel 2019 l'Agenzia ha ottenuto l'iscrizione ad ENQA, ma non ad EQAR. Al riguardo è opportuno ricordare che lo standard 3.5 delle ESG 2015 prevede che “3.5 Risorse” *Standard: Le agenzie dispongono di risorse, sia umane sia finanziarie, adeguate ed appropriate all'espletamento del loro mandato.*

Nell'ambito delle attività di valutazione della ricerca l'Agenzia, d'intesa col MUR, dovrà sviluppare ulteriormente le metodologie di valutazione che a livello internazionale tendono a valorizzare lo strumento della peer review e l'utilizzo responsabile degli indicatori quantitativi, con conseguente maggior impegno nell'organizzazione delle attività di esperti nazionali e internazionali. Su tali presupposti dovranno quindi essere valutate le eventuali azioni da adottare in vista della prossima VQR 2020-2024.

La valutazione delle Università. Con la definizione del nuovo modello AVA3 e la ripresa delle visite istituzionali sarà necessario rafforzare l'attività di monitoraggio delle politiche di ateneo in una logica di accompagnamento e di miglioramento continuo, intensificando in particolare i controlli sui corsi di studio delle Università telematiche. Inoltre, bisognerà rafforzare le attività sulla valutazione delle competenze sia trasversali che disciplinari degli studenti, nonché occuparsi in modo più strutturato degli sbocchi occupazionali sia dei laureati che dei dottori di ricerca per valutare l'impatto e l'efficacia dei percorsi formativi rispetto al Sistema Paese. Le procedure di valutazione e accreditamento periodico riguardano 99 università e prevedono le visite in loco di una media di 20 atenei all'anno. A ciò si aggiunge la necessità di rafforzare l'impulso riferito alle attività necessarie per completare l'adeguamento delle procedure di accreditamento e valutazione del sistema AFAM (164 Istituzioni) con gli standard e le linee guida europei (ESG 2015).

La riforma dei dottorati di ricerca. A seguito del decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 e l'importante investimento di risorse a valere sul PNRR, con il conseguente incremento di corsi di dottorato, accanto alla valutazione iniziale si è inserita anche la valutazione periodica dei dottorati di ricerca. Come richiesto da ENQA ed EQAR, in aderenza agli standard e linee guida internazionali (ESG 2015, *European Standard Guidelines*), i dottorati di ricerca (1.154 nell'anno 2022) dovranno infatti far parte delle procedure di valutazione e accreditamento periodico delle Università. Sempre sul versante dei dottorati di ricerca è prossima l'adozione del Regolamento che ne disciplina le procedure di

accreditamento anche per le 164 Istituzioni AFAM con l'avvio di una nuova linea di attività che coinvolge l'Agenzia.

- **Ministero della salute:** La struttura di missione denominata “*Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale*”, svolge il delicato compito di fornire supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia. Visto l'elevato grado di specializzazione delle attività svolte dalla suddetta unità di missione è emersa la necessità di assumere nuove unità di personale, di livello dirigenziale e non, per garantire maggiori livelli di efficienza della suddetta struttura chiamata a garantire il raggiungimento di importanti *milestone e target* sino al 31 dicembre 2026 (da qui la richiesta che tale personale sia assunto a tempo determinato).
- **Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS):** risulta necessario potenziare la struttura organizzativa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali al fine di assicurare l'efficiente espletamento delle funzioni istituzionali ad essa attribuite. L'Agenzia, infatti, ricopre un ruolo essenziale nell'ambito della ricerca e della formazione sanitaria, svolgendo, altresì, importanti attività di consulenza e supporto al Ministero della salute e alle Regioni, nell'ottica della garanzia della qualità e della sicurezza dei servizi sanitari e delle cure erogate su tutto il territorio nazionale. Tra le numerose attività assicurate dall'Agenzia, si segnalano, in particolare:
- monitoraggio della spesa sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
 - monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza;
 - monitoraggio dello stato di avanzamento dei percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
 - attivazione ed elaborazione del Programma nazionale valutazione esiti (PNE), ai fini della valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche e private;
 - monitoraggio e supporto nelle attività collegate ai Piani di rientro delle Regioni;
 - gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM);
 - supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;
 - ricerca corrente e finalizzata, finanziata dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12-*bis* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- valutazione delle tecnologie sanitarie e attività per l'attuazione del Programma nazionale di *Health Technology Assessment* dei dispositivi medici anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che, negli ultimi anni, in ragione delle esigenze sorte nell'ambito della gestione della pandemia da Covid-19, si è registrato un notevole incremento delle incombenze istituzionali facenti capo all'Agenzia. Al riguardo, infatti, si rileva che con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*", l'AGENAS è stata individuata come tramite del Ministero della salute nell'attuazione degli interventi legati alla Missione Salute 6 (M6) - Componente 1 (C1). In considerazione di quanto sopra, risulta necessario implementare l'attuale organico dell'Agenzia in modo che la stessa sia in grado di adempiere efficacemente alle proprie attività istituzionali. Si segnala, infatti, che malgrado l'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 16-*septies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le procedure di reclutamento attivate dalla stessa non hanno consentito di coprire la vacanza di organico per il personale non dirigenziale.

- **Legga italiana per la lotta contro i tumori:** Le attività istituzionali di prevenzione oncologica e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa svolte dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in modo capillare sull'intero territorio nazionale, rivestono un ruolo cruciale per la prevenzione e diagnosi in campo oncologico, oltre che per l'assistenza domiciliare e sostegno psicologico in favore di pazienti oncologici e dei loro familiari.

Come noto, il contesto pandemico, soprattutto la fase emergenziale, ha fatto registrare una considerevole diminuzione del regolare espletamento delle suddette attività, determinando una riduzione, e in alcuni casi sospensione, degli *screening* tumorali, finalizzati alla tempestiva individuazione della malattia neoplastica e alla somministrazione di terapie efficaci. Infatti, i ritardi delle diagnosi e delle conseguenti necessarie cure divengono evitabili mediante l'organizzazione di apposite campagne di informazione e prevenzione, con somministrazione di regolari esami diagnostici per l'individuazione della malattia, ove possibile allo stadio di insorgenza, ed abbassare così le percentuali di mortalità.

Pertanto, al fine di implementare gli strumenti di prevenzione e cura oncologica, si rende necessario potenziare la struttura organizzativa della LILT, attraverso la previsione nella dotazione organica dell'Ente di figure professionali aggiuntive, specialistiche e amministrative.

- **Avvocatura dello Stato:** è necessario prevedere un incremento della dotazione organica e nuove assunzioni in seno all'Avvocatura, in modo da garantire una più efficiente e tempestiva difesa delle Amministrazioni dello Stato. Infatti, nel corso del 2022 sono stati registrati un maggior numero di contenziosi e/o richieste di pareri attivati soprattutto in conseguenza della pubblicazione di bandi e/o avvisi per l'assegnazione delle risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale aumento si aggiunge a quello già riscontrato in alcuni settori dell'Amministrazione dello Stato soprattutto derivante dalle risoluzioni e/o rescissioni di contratti pubblici dovute all'incremento dei costi delle materie prime. Il personale appartenente al profilo professionale degli assistenti per l'Avvocatura dello Stato svolge, infatti, attività di fondamentale supporto alla missione di questo Istituto, nello specifico:
- svolge tutte le attività amministrative, archivistiche, di trattamento degli affari legali e di collaborazione professionale, connesse al settore di appartenenza;
 - è addetto al protocollo informatico e all'inserimento di dati nel sistema informatico; esegue le attività di gestione e trasmissione telematica di documenti, secondo le procedure in uso;
 - esegue ricerche presso banche dati interne ed esterne per le finalità proprie del settore di appartenenza; provvede all'impianto degli affari legali; gestisce le relazioni, telefoniche e non, con l'esterno;
 - svolge attività di segreteria degli avvocati e procuratori dello Stato; cura la tenuta dei fascicoli degli affari contenziosi e consultivi, eseguendo la riassunzione, e cura la tenuta dell'agenda;
 - predispone i fascicoli di causa, classifica i documenti e gli atti da depositare;
 - esegue le necessarie attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie; provvede alla notificazione degli atti giudiziari e al loro ritiro;
 - predispone atti e provvedimenti di competenza di professionalità superiori;
 - sulla base delle istruzioni ricevute, provvede alla rilevazione di dati, e predispone elaborati statistici utilizzando strumentazioni informatiche;
 - esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino; provvede alle operazioni di inventario; predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici; esegue gli acquisti, provvede alle forniture e alle indagini di mercato;
 - svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore; controlla l'efficienza degli impianti di sicurezza, di allarme e quelli dei servizi generali, intervenendo personalmente in caso di necessità; comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente.

L'attuale dotazione organica dell'Avvocatura prevede con riferimento all'area II la presenza di n. 677 unità complessive, di cui n. 204 presso la Sede dell'Avvocatura generale, determinata in un momento storico antecedente a quanto avvenuto nel 2022 nel quale sono stati registrati n. 47.578 contenziosi e n. 6.313 consultivi. Dati che si aggiungono ai contenziosi e ai consultivi degli anni precedenti. Le recenti assunzioni effettuate nell'Avvocatura derivate da specifiche disposizioni di legge e dall'uso del *turnover* sono state finalizzate a ripianare le gravi carenze della dotazione organica precedente dovute all'assenza da svariati anni di reclutamento di personale e alle cessazioni di servizio determinate da un numero elevato di pensionamenti, anche anticipati, avvenuti in esecuzione di specifiche disposizioni di legge (es. quota 100). Tuttavia, le esigenze inizialmente rappresentate e per le quali sono state attivate le assunzioni negli ultimi anni sono mutate alla luce dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla crisi dei prezzi delle materie prime che hanno avuto influenze negative sull'attuazione dei contratti pubblici in corso. Si ritiene necessario anche un incremento del personale dirigenziale di livello generale, oltremodo necessario per consentire all'Avvocatura di potenziare la propria struttura organizzativa e continuare ad assicurare i necessari livelli di funzionalità.

- **Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):** All'interno del considerevole mercato di energia elettrica, gas, servizi idrici e ambiente, ARERA costituisce l'attuale autorità vigente per quanto riguarda l'intero settore di riferimento.

In particolare, questo organismo indipendente ha acquisito notevole importanza con l'avvio del mercato libero di luce e gas nel 2007. In generale, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sono attribuite diverse competenze per le quali il suo ruolo ha assunto nel tempo notevole giurisdizione e importanza.

Più nello specifico, l'ARERA ha attualmente competenza in materia di:

- Accesso alle reti
- Regolazione delle tariffe applicate all'interno del mercato tutelato
- Andamento e funzionamento del mercato settoriale
- Protezione e tutela dei consumatori.

Inoltre, l'ente si preoccupa di incentivare l'uso ragionevole e responsabile dell'energia elettrica, soprattutto, mediante la diffusione dell'efficienza energetica nonché dell'applicazione di provvedimenti ecosostenibili. A tal proposito, l'ARERA ha facoltà decisionale anche in materia di applicazione di apposite tariffe per l'uso:

- Delle infrastrutture energetiche
- Della rete idrica integrata

- Del servizio integrato dei rifiuti.

In aggiunta, ricade sempre su questo organismo indipendente il compito di stabilire i parametri minimi di qualità dei servizi per quanto concerne:

- La sfera tecnica
- La parte contrattuale
- Gli standard di servizio
- I livelli di tutela
- L'informazione dei consumatori.

È, pertanto, necessario, incrementare il contingente di personale in servizio presso tale Autorità, al fine di consentire alla stessa il tempestivo adempimento dei maggiori compiti e funzioni assegnati dal Legislatore, mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dal 2021, in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell'ambito dell'emergenza idrica.

- **Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA):** Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Esisteva già il Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente. Ma il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale
- monitoraggio dello stato dell'ambiente
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Nell'ambito di tale realtà è emersa la necessità di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, in modo da garantire l'efficace svolgimento delle proprie competenze.

Alla luce delle necessità manifestate dalle suindicate Amministrazioni si è, pertanto, deciso di **operare in modo trasversale**, attraverso la predisposizione di un **piano straordinario** - ma al tempo stesso parametrato agli effettivi fabbisogni assunzionali di ogni singola Amministrazione, prevedendo sia un incremento delle attuali dotazioni organiche che l'autorizzazione di un complesso di assunzioni, consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità (articolo 1, comma 2 e 3 del provvedimento in esame).

Tali autorizzazioni – riepilogate in modo schematico dalla Tabella B di cui all'allegato 2 del decreto-legge – sono inerenti sia all'attuazione, in via integrale, degli incrementi di dotazione summenzionati (indicati in maniera sintetica nella Tabella A di cui all'allegato 1 del decreto-legge) sia all'effettuazione di assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti (come nel caso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile).

1.2. SCARSA ATTRATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CONTESTUALE DESERTIFICAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI

L'ostacolo alla crescita delle Pubbliche Amministrazioni non va individuato esclusivamente nelle gravi carenze di organico registrate sia tra le amministrazioni centrali (evidenziate nel paragrafo precedente) che presso gli enti territoriali (profilo quest'ultimo che verrà analizzato più approfonditamente nel prossimo paragrafo), ma anche nella scarsa attrattività assunzionale dell'intero comparto pubblico.

Nonostante l'adozione delle riforme indicate nel paragrafo “*1. Contesto generale e problemi da affrontare*” della presente relazione, in questi ultimi anni la P.A. ha, infatti, registrato una crescente difficoltà sia nell'attrarre candidati che nel trattenere il personale assunto. Sono soprattutto i professionisti e le figure tecniche che non ritengono appetibile partecipare a un concorso pubblico o permanere a lungo nel suddetto comparto.

Il recente rapporto del Formez PA, intitolato “*La selezione del personale per le pubbliche amministrazioni*” contiene dei dati molto significativi rispetto all'andamento dei concorsi pubblici espletati nel periodo gennaio 2021-giugno 2022. Il rapporto, ovviamente, si basa solo sui concorsi gestiti da Formez PA, ma è indicativo dei problemi appena segnalati.

Da tali dati emerge che il 60% delle procedure concorsuali pubbliche avviate nel 2021 ha visto la copertura totale dei posti disponibili e l'80,1% dei posti banditi nell'anno ha avuto un vincitore assegnato, mentre per i concorsi emanati nel 2022 le percentuali si attestano rispettivamente al 40% e all'89,9%. Di fatto nel 2021-2022 si hanno nell'ordine il 18,9% e il 10,1% dei posti vacanti. Decisamente troppi per un Paese come l'Italia che ha un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa, soprattutto fra i giovani.

L'analisi dei dati presenti nel suddetto rapporto consente di trarre alcune considerazioni sui fattori alla base della recente difficoltà a soddisfare per intero il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sono emerse maggiori difficoltà:

- per il reclutamento dei profili professionali specialistici di "Statistico Informatico" (i posti coperti sono stati il 62% del totale disponibile) e di Ingegnere/Architetto (risulta coperto poco più di 1 posto su 4);
- per la copertura dei posti a tempo determinato, solo l'80% dei posti risulta coperto, contro l'88% di quelli a tempo indeterminato.

I candidati risultati idonei nelle graduatorie finali delle procedure concorsuali gestite nell'ultimo biennio da Formez PA, hanno manifestato la preferenza per posti a tempo indeterminato. Ad esempio, dall'analisi dei dati relativi al concorso Coesione Sud per circa 2.800 posizioni a tempo determinato e per il quale si sono registrate massicce rinunce da parte dei vincitori, emerge che il 55,6% dei rinunciari (374 in totale) risultava essere vincitore di altri bandi di concorso che, nell'80% dei casi, assicuravano una assunzione a tempo indeterminato.

La poca attrattività del settore pubblico si aggrava per i profili altamente specialistici.

Un caso interessante per valutare l'attrattività del sistema pubblico rispetto a profili altamente specialistici è il concorso bandito nel 2021 dalla Presidenza del Consiglio per l'assunzione a tempo determinato (3 anni) di 500 esperti da impiegare nella realizzazione del PNRR. I profili ricercati erano economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, da assegnare in parte al Ministero dell'Economia e Finanze e in parte alle altre amministrazioni centrali impegnate nell'attuazione del Piano. La sede di lavoro prevalente era la città di Roma. L'espletamento del concorso ha permesso di coprire non solo tutti i 500 posti disponibili, ma ha messo a disposizione delle stesse amministrazioni centrali anche oltre 800 idonei.

	Profili				Nel complesso
	Eco	Giuri	Inf-Ing	Stat	
Candidati (v.a.)	11.954	14.716	6.251	1.542	34.463
Candidati presenti alla prova scritta (v.a.)	4.218	5.503	2.258	640	12.619
Candidati idonei (v.a.)	262	974	193	105	1.534
Rapporto idonei su candidati (%)	2,2%	6,6%	3,1%	6,8%	4,5%
Rapporto idonei su presenti alla prova (%)	6,2%	17,7%	8,5%	16,4%	12,2%
Posti banditi (v.a.)	198	125	104	73	500
Copertura posti (%)	132,3%	779,2%	185,6%	143,8%	306,8%
Posti vacanti (v.a.)	0	0	0	0	0

Figura 3 - Concorso PNRR per 500 esperti - Indicatori di efficacia per profilo - Fonte Formez PA - Datawarehouse dei concorsi gestiti

Dopo le assegnazioni delle sedi di lavoro, a giugno 2022, le rinunce degli idonei sono state ben 400. I rinunciari non sono distribuiti uniformemente tra i profili banditi. Il profilo con l'incidenza di rinunce più elevata è l'Informatico, con un'incidenza sugli idonei superiore al 50%. Seguono il profilo Statistico e l'Economico che hanno registrato rispettivamente un tasso di rinunce pari al 47% e 37%. Il profilo con l'incidenza più bassa è l'esperto Giuridico con il 14%. Nonostante il buon risultato del concorso, che ha permesso la copertura totale dei posti, l'alto livello delle rinunce ha determinato delle carenze di personale per alcuni profili.




Figura 4 - Concorso PNRR per 500 esperti - Incidenza delle rinunce sugli idonei per profilo (valori %) - Datawarehouse dei concorsi gestiti

Questo succede principalmente perché sono le amministrazioni pubbliche a contendersi i candidati. I vincitori di un concorso, che hanno partecipato anche ad altre selezioni, si ritrovano a poter scegliere il posto migliore, prediligendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e presso le amministrazioni che garantiscono trattamenti accessori più elevati a parità di condizioni lavorative. Alla fuga dai concorsi pubblici, però, ha contribuito anche il settore privato, offrendo compensi spesso più vantaggiosi rispetto a quello pubblico. E così a fronte di uno stipendio più alto, i potenziali lavoratori,

specialmente se altamente professionalizzati, preferiscono rivolgersi al settore privato piuttosto che essere reclutati dalla Pubblica Amministrazione.

1.3. LA DRASTICA RIDUZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI LOCALI E LA RIDOTTA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI STESSI IN AMBITO ASSUNZIONALE

La situazione rappresentata nel paragrafo precedente assume connotazioni ancora più allarmanti con riferimento agli Enti locali. Dall'analisi dei dati disponibili sul conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, emerge che al 2021, le lavoratrici e i lavoratori del comparto e della dirigenza degli Enti locali sono passati da 76.536 a 61.289, cioè si è registrata una contrazione pari a 15.247 unità (-19,92%). In termini percentuali, negli ultimi dodici anni il personale degli enti locali si è ridotto di circa il 20%, con una perdita media di circa 1.270 dipendenti all'anno.

Come è noto, le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni sono state regolate dal meccanismo del *turnover* parziale (possibilità di sostituire con nuove assunzioni solo una quota limitata del personale cessato) per oltre un decennio: questa è la principale causa della contrazione degli organici e dell'incremento dell'età media del personale in servizio. Soltanto nel triennio 2017/2019, i Comuni hanno progressivamente riacquisito un maggiore margine per le sostituzioni di personale, e in particolare:

- la possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turnover al 100%*);
- la possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- la possibilità di cumulare la capacità assunzionale residua degli ultimi cinque anni (c.d. resti assunzionali).

Questo sistema ha poi subito una radicale riforma nel 2020, in attuazione di quanto previsto dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni (comma 2) e per le Città metropolitane (comma 1-bis), prevedendo il superamento del *turnover* e l'introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che non sempre consente quel reclutamento a gran voce reclamato.

La drastica riduzione di personale sopra segnalata, tuttavia, non può essere ignorata, in quanto la stessa si traduce in una minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino e in tempi più lunghi per la loro gestione. Alle attività ordinarie si aggiungono quelle legate all'attuazione del PNRR, rispetto alle quali spesso i Comuni, oltre che essere soggetti titolari dei propri progetti, sono anche attuatori di progetti a regia statale. Con organici non adeguati, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e senza figure tecniche in grado di utilizzare le risorse europee si corre il concreto rischio di non riuscire a realizzare i progetti previsti dal PNRR. Per invertire la tendenza, l'unica strada è innestare linfa vitale, con nuove assunzioni.

Occorrono investimenti e un netto incremento della capacità attrattiva ed economica degli Enti locali. Sotto questo profilo, si coglie l'occasione per segnalare che l'ANCI si è fatta portavoce di una forte pressione espressa dai Comuni per recuperare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo determinato e non utilizzate nel corso del 2022. In particolare, si sente forte la necessità di utilizzare nel 2023 le risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Tale mancato utilizzo, infatti, non è imputabile agli Enti locali, ma è dipeso dal ritardo nell'adozione del DPCM che ne prevedeva il riparto, anche a causa dell'avvicendamento del Governo (che non ha consentito all'allora Ministro dell'economia e delle finanze di firmare il DPCM già sottoscritto dai ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno), che si è perfezionato soltanto il 30 dicembre 2022 ed è stato, successivamente, pubblicato in data 20 febbraio 2023.

È emerso, inoltre che negli ultimi anni, in molte realtà locali, l'esercizio delle funzioni segretariali è stato assolto da segretari comunali reggenti oppure a vicesegretari comunali. Contestualmente, si è rilevato che molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In questi casi, le difficoltà nella nomina di un soggetto che svolge un ruolo così determinante per il benessere finanziario dell'Ente, non riguardano soltanto, e non sempre, la reale disponibilità economica dell'ente, ma spesso le stesse risiedono nella sola impossibilità per l'Ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale.

Occorre, pertanto, tra le altre cose, offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 OBIETTIVI GENERALI

L'intervento normativo in parola è precipuamente finalizzato ai seguenti obiettivi generali:

- **incrementare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e delle associazioni o società a partecipazione pubblica,** nell'ottica di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del loro operato. Tale decreto, pertanto, si pone in linea di continuità con la politica intrapresa a far data dall'anno 2020 in materia di rafforzamento della pubblica amministrazione, ponendosi l'ambizioso obiettivo di contribuire a garantire l'effettiva realizzazione delle riforme sin qui adottate, nonché la piena efficienza delle pubbliche

amministrazioni - chiamate a sostenere sempre nuove e più impegnative sfide imposte anche dall'attuazione del PNRR;

- **incrementare l'attrattività delle amministrazioni centrali.** L'intervento normativo persegue, altresì, l'obiettivo di rendere maggiormente competitivo il comparto del lavoro pubblico anche nell'eventuale comparazione con il mercato privatistico, da sempre in grado di attrarre con maggiore incisività i profili maggiormente qualificati e quelli con maggiore esperienza nel campo delle tecnologie;
- **rafforzare l'identità professionale dei dipendenti e dei *manager* pubblici;**
- **incrementare la capacità amministrativa e l'attrattività degli enti territoriali (con particolare riguardo ai Comuni)** nell'ottica di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del loro operato.

2.2. OBIETTIVI SPECIFICI

2.2.1. INCREMENTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE, ASSUNZIONI STRAORDINARIE IN DEROGA ALLA REGOLA DEL *TURNOVER*, RIMODULAZIONE DEGLI ATTUALI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Uno dei principali obiettivi specifici che si intende perseguire con l'intervento in esame è quello di **adeguare le attuali dotazioni organiche delle amministrazioni centrali alla luce delle esigenze che sono emerse dalle intense interlocuzioni che hanno caratterizzato le fasi iniziali di tale processo normativo, con la previsione di un piano assunzionale straordinario che preveda un reclutamento di personale in deroga alla regola del *turnover* e ai vincoli in materia di mobilità.**

Come già ampiamente rappresentato nel paragrafo 1.1 della presente relazione, risulta necessario a fronte del massiccio depauperamento della platea dei dipendenti pubblici, ricorrere:

- ad **incrementi delle dotazioni organiche delle Amministrazioni centrali;**
- ad **assunzioni straordinarie che consentano di superare concretamente la cronica carenza di personale che da anni affligge le pubbliche amministrazioni;**
- a **riorganizzazioni**, ove necessarie, **degli attuali assetti di alcune Amministrazioni**, per garantirne una maggiore efficienza delle stesse;
- **alla valorizzazione**, ove richiesto, **della minore età dei candidati in modo da garantire un abbassamento dell'età media del personale o della professionalità acquisita** da soggetti che hanno già operato in seno alle Amministrazioni richiedenti per non disperdere professionalità formate.

Gli obiettivi sopraenunciati sono perseguibili secondo le modalità di seguito indicate:

- Articolo 1, comma 2 – Tabella A dell’Allegato 1: Incremento delle dotazioni organiche secondo le richieste concordate con le Amministrazioni le Agenzie e gli Enti pubblici interessati, previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze in merito alle relative coperture finanziarie;
- Articolo 1, comma 3 – Tabella B dell’Allegato 2: Autorizzazione di un complesso di assunzioni, che vengono consentite anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità secondo le richieste concordate con le Amministrazioni le Agenzie e gli Enti pubblici interessati, previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze in merito alle relative coperture finanziarie;
- Articolo 1, comma 4, lettera a) e b): previsione di forme di reclutamento tese a valorizzare la minore età dei candidati in modo da garantire un abbassamento dell’età media del personale (Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile);
- Articolo 1, comma 5: previsione di nuovi concorsi che, in ossequio alla *mission* del Dipartimento per le disabilità, dovranno adeguatamente valorizzare i soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e le professionalità di coloro che hanno svolto attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità;
- Articolo 1, comma 6: previsione nei bandi di concorso del Ministero del turismo, una riserva di posti fino al 50% per il personale in servizio a tempo indeterminato di ENIT-Agenzia nazionale del turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un’adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all’esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero;
- Articolo 1, comma 7 e comma 8, lettera c): riorganizzazione Ministero del turismo;
- Articolo 1, 8, lettera a) e b): riorganizzazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Articolo 1, comma 12: potenziamento personale ARERA;
- Articolo 14: istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy dell’*“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”* per stabilizzare e completare la funzione amministrativa di attrazione e sblocco degli investimenti (comma 1 e 2); istituzione, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministro della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, di una struttura di missione denominata *“Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”*, di livello dirigenziale non generale (comma 3); istituzione di un’unità di missione PNRR presso l’ISPRA finalizzata allo svolgimento delle attività di coordinamento per l’attuazione del PNRR (comma 5);
- Articolo 20: incremento della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze;

- Articolo 22: riorganizzazione e potenziamento del Dipartimento per lo sport (commi da 1 a 4 e 8); riorganizzazione e potenziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia (comma 5 e comma 8); riorganizzazione e potenziamento del Dipartimento Casa Italia (commi da 6 a 8);
- Articolo 23, comma 1: implementazione degli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- Articolo 23, comma 2: stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.);
- Articolo 26: potenziamento della struttura organizzativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2.2.2. MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E ACCRESCERNE IL PRESTIGIO E IL RICONOSCIMENTO SOCIALE

Con riferimento alle problematiche enunciate nel paragrafo 1.2 della presente relazione si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- **eliminare, o quanto meno ridurre, le sperequazioni esistenti tra i trattamenti accessori delle Amministrazioni centrali;**
- **migliorare le condizioni di vita dei dipendenti pubblici;**
- **accrescerne il prestigio e il riconoscimento sociale;**

Gli obiettivi sopraenunciati sono perseguibili secondo le modalità di seguito indicate:

- Articolo 19, comma 1: omogenizza i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, mediante uno specifico incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020.
- Articolo 19, comma 2: incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
- Articolo 19, comma 3: stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni sopresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

- Articolo 19, comma 6, 7 e 8: destinano risorse aggiuntive per i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e per incrementare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale. In particolare, il comma 6 prevede che sia finanziato con uno stanziamento di 1,4 milioni annui (dal 2023) la quota destinata alla corresponsione dei compensi accessori, stabilizzata nel trattamento economico fondamentale. Il comma 7 incrementa di 4 milioni per l'anno 2023 e 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale ancora della Presidenza del Consiglio.
- Articolo 22, comma 9: si dispone che a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale. Si interviene in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale allo scopo di riallineare le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alla disciplina contrattuale applicata al comparto Funzioni centrali.

Sono state previste misure analoghe a quelle appena indicate anche per i ricercatori scientifici (articolo 9, commi 3 e 4), per il personale delle istituzioni AFAM (articolo 19, comma 5), per le attività altamente specialistiche svolte dal personale del Ministero delle imprese e del made in Italy (articolo 10) e per il personale dell'AIFA (articolo 19, comma 4). Tuttavia, vista la peculiarità di tali disposizioni le stesse verranno esaminate separatamente e in maniera analitica nella parte speciale della presente relazione.

2.2.3. INTRODUZIONE DI MISURE TESE A LIMITARE LE CARENZE DI ORGANICO DEGLI ENTI TERRITORIALI E AD INCREMENTARNE LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA IN AMBITO ASSUNZIONALE, CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLA COPERTURA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Dalle ulteriori interlocuzioni intercorse con l'ANCI e con i rappresentanti degli Enti territoriali, è emersa, altresì, la necessità di **introdurre misure volte a limitare le gravi carenze di personale registrate presso gran parte di tali Enti** (in particolare, presso i Comuni), anche in vista delle attività connesse al PNRR, **tentando di incrementarne, contestualmente, la loro attrattività e la relativa capacità economico-finanziaria sotto il profilo assunzionale.**

Pertanto, con riferimento alle problematiche enunciate nel paragrafo 1.3 della presente relazione si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- **favorire le assunzioni a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale presso gli Enti territoriali che provvedono all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;**
- **incrementare la progettazione e la realizzazione di grandi opere sul territorio,** valorizzando il ruolo svolto dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- **prevedere forme di stabilizzazione,** analoghe a quelle previste per le Amministrazioni centrali dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, **per il personale che presta servizio a tempo determinato presso gli Enti territoriali,** in modo da potenziarne la capacità attrattiva sotto il profilo assunzionale;
- **offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni,** escludendo tale trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.

Gli obiettivi sopraenunciati sono perseguibili secondo le modalità di seguito indicate:

- Articolo 3, comma 2: consente l'utilizzazione, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
- Articolo 3, comma 3: consente alle Regioni a statuto ordinario che provvedono all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, senza che la spesa derivante da tali assunzioni - effettuate ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - possa rilevare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- Articolo 3, comma 4: consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere, in deroga al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.
- Articolo 3, comma 5: modificare, con esclusivo riferimento agli enti territoriali - regioni, province autonome, città metropolitane e comuni - la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione, consentendo tale possibilità agli Enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 (mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023).

- Articolo 3, comma 6: per quei Comuni che sono sprovvisti della fondamentale figura del segretario comunale, esclude il relativo trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.

2.3 INDICATORI

1) rapporto tra il numero complessivo del personale di una delle Amministrazioni autorizzate a procedere ad assunzioni straordinarie nell'anno precedente all'adozione di tale provvedimento e il numero del personale della medesima Amministrazione nell'anno successivo a quello della suddetta adozione (rapporto da valutarsi al netto dei pensionamenti). In altri termini, l'indicatore rappresenta il rapporto esistente tra il numero delle assunzioni autorizzate (per singola Amministrazione o nel loro complesso) e tra quelle concretamente effettuate, esprimendo l'effettivo incremento dell'organico realizzato a seguito dell'adozione di tale provvedimento. Esso, pertanto, attiene **all'obiettivo 2.2.1**, ma esprime anche un utile valore per misura il raggiungimento **dell'obiettivo 2.2.2**, corrispondendo a un maggior numero in organico anche, implicitamente, una maggiore attrattività dell'Amministrazione oggetto di analisi);

2) rapporto tra il numero di assunzioni effettuate e il numero di assunzioni complessivamente autorizzato dall'intervento normativo in esame. L'indicatore – da applicarsi ad ogni singola Amministrazione autorizzata all'assunzione di nuovo personale dal presente provvedimento – esprime l'incremento effettivo dell'organico della singola Amministrazione oggetto di analisi. Esso, pertanto, attiene **all'obiettivo 2.2.1**, ma esprime anche un utile valore per misura il raggiungimento **dell'obiettivo 2.2.2**, corrispondendo a un maggior numero in organico anche, implicitamente, una maggiore attrattività dell'Amministrazione oggetto di analisi);

2) rapporto tra il numero di istruttorie/attività espletate in un arco temporale (ad esempio un semestre) dopo le assunzioni del nuovo personale e il numero di istruttorie/attività espletate nel medesimo arco temporale ma prima delle nuove assunzioni da parte della singola Amministrazione interessata (si tratta di un indicatore di *performance* - e non meramente quantitativo come quelli precedenti - che attiene **all'obiettivo 2.2.1** ed è teso a valutare l'incremento dell'efficienza della PA a seguito della concreta realizzazione del piano assunzionale straordinario previsto con il decreto oggetto della presente relazione);

3) rapporto tra il numero di istruttorie/attività espletate in un arco temporale (ad esempio un semestre) dopo la riorganizzazione dell'Amministrazione/Agenzia o Ente sottoposto al controllo pubblico e il numero di istruttorie/attività espletate nel medesimo arco temporale ma prima di tale intervento normativo (si tratta di un indicatore di *performance* che attiene **all'obiettivo 2.2.1** ed è teso a valutare

l'incremento dell'efficienza della PA a seguito della concreta realizzazione delle misure di riorganizzazione previste nel decreto oggetto della presente relazione);

4) rapporto tra il numero di partecipanti ai concorsi nell'anno successivo (o negli anni successivi) a quello in cui è stato adottato l'intervento normativo in esame e il numero di partecipanti ai concorsi nell'anno precedente a quello della suddetta adozione (si tratta di un indicatore che attiene **all'obiettivo 2.2.1)**

5) rapporto tra il numero di grandi opere alla cui realizzazione ha contribuito ARPA nell'anno successivo all'emanazione del provvedimento normativo *de quo* e il numero di grandi opere alla cui realizzazione ha contribuito ARPA nell'anno precedente a quello di adozione (si tratta di un indicatore di *performance* che attiene **all'obiettivo 2.2.3)**;

6) rapporto tra il numero di personale degli Enti locali nell'anno successivo all'adozione di tale provvedimento e il numero di personale del medesimo comparto nell'anno precedente (o negli anni successivi) a quello della suddetta adozione (l'indicatore esprime l'incremento dell'organico del comparto enti territoriali e attiene **all'obiettivo 2.2.3)**;

7) rapporto tra il numero di Comuni sprovvisti della figura dei Segretari comunali nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento e il numero di Comuni sprovvisti di Segretario nei 12 mesi antecedenti alla suddetta entrata in vigore (l'indicatore attiene **all'obiettivo 2.2.3)**;

Se il valore del rapporto espresso dai suindicati indicatori è uguale o maggiore a zero la riforma avrà prodotto gli effetti auspicati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti nella Sezione n. 2 della presente relazione. L'ipotesi di non intervento a strategia invariata, infatti, implicherebbe necessariamente le criticità che le disposizioni in commento intendono risolvere.

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

➤ Destinatari diretti:

- **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi inclusi gli enti locali e territoriali, destinatari delle misure di

potenziamento della capacità amministrativa ed attrattiva (sotto il profilo principalmente assunzionale) previste nell'intervento normativo in esame.

- **personale, dirigenziale e non dirigenziale**, delle amministrazioni e degli Enti o Agenzie a controllo pubblico per cui è stato previsto un aumento dei trattamenti accessori.

Per valutare sotto il **profilo quantitativo**, e non meramente qualitativo, i possibili destinatari diretti dell'intervento regolatorio in esame, si ritiene utile richiamare i dati contenuti nel report Istat “*Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2020: risultati definitivi*”, pubblicato in data 28 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2020 risultavano attive **12.780 istituzioni pubbliche**, presso le quali prestano servizio **3.601.709 unità di personale**, di cui 3.396.289 dipendenti (pari al 94,3% del personale) e più di 205mila (il restante 5,7%) occupati con altre forme contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, altri atipici e temporanei) (Prospetto 1). I numeri appena citati consentano, pertanto, di quantificare la platea dei potenziali destinatari diretti dell'intervento normativo in esame.

PROSPETTO 1. NUMERO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PERSONALE IN SERVIZIO (DIPENDENTE E NON DIPENDENTE), PER FORMA GIURIDICA. Valori assoluti e percentuali, anno 2020.

FORMA GIURIDICA	Istituzioni		Personale dipendente (a)		Personale non dipendente		Totale personale in servizio	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Amministrazione dello stato e Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	34	0,3	1.903.876	56,1	27.251	13,3	1.931.127	53,6
Regione (Giunta e Consiglio regionale) (b)	40	0,3	62.052	1,8	3.959	1,9	66.011	1,8
Provincia e città metropolitana (b)	104	0,8	65.246	1,9	896	0,4	66.142	1,8
Comune	7.903	61,8	346.762	10,2	23.310	11,3	370.072	10,3
Comunità montane e unione dei comuni	594	4,6	15.711	0,5	956	0,5	16.667	0,5
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	191	1,5	681.690	20,1	47.242	23,0	728.932	20,2
Università pubblica	70	0,5	96.411	2,8	76.306	37,1	172.717	4,8
Ente pubblico non economico	2.973	23,3	156.262	4,6	18.397	9,0	174.659	4,8
Altra forma giuridica	871	6,8	68.279	2,0	7.103	3,5	75.382	2,1
Totale	12.780	100,0	3.396.289	100,0	205.420	100,0	3.601.709	100,0

(a) Il personale dipendente in servizio comprende il personale comandato, distaccato, in convenzione proveniente da altro Ente ed esclude il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente.

(b) Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono inserite come unità di analisi la Giunta e il Consiglio. In fase progettuale, in accordo con il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis), è stato infatti deciso di somministrare per ogni Regione e per le Province autonome di Trento e Bolzano due questionari distinti a Giunta e Consiglio regionale, in considerazione della autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Di conseguenza i dati pubblicati sono relativi ai due questionari di Giunta e Consiglio. Questo consente di arricchire il patrimonio informativo diffuso e meglio descrivere la complessità di queste importanti unità.

Ma è possibile, anche determinare la portata e l'impatto di alcune disposizioni specifiche, come ad esempio di quella prevista dall'articolo 19, in materia di perequazione dei trattamenti accessori per il personale ministeriale. Dall'analisi dei dati sulla distribuzione del personale in servizio nel settore pubblico, si evince, infatti, che il 56,1% dei dipendenti si concentra nell'Amministrazione centrale, per un numero complessivo di 1.903.876 unità di personale, che risultano destinatari potenziali della suddetta disposizione.

Ed ancora, la stabilizzazione del personale precario assunto a tempo determinato presso Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, prevista dall'articolo 3, comma 5, potrebbe interessare n. **41.125** unità di personale.

In relazione al tipo di contratto, dai dati Istat, infatti, risulta che il personale in servizio si articola in 2.974.360 dipendenti a tempo indeterminato (l'82,6% del personale occupato nelle istituzioni pubbliche), 421.929 dipendenti a tempo determinato (l'11,7%) e 205.420 non dipendenti (il 5,7%), secondo la ripartizione indicata nel seguente "Prospetto 2".

PROSPETTO 2. PERSONALE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE PER FORMA GIURIDICA E TIPO DI CONTRATTO.
Valori assoluti e percentuali, anno 2020.

FORMA GIURIDICA	Dipendente a tempo indeterminato		Dipendente a tempo determinato		Non Dipendente (a)		Totale personale in servizio	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Amministrazione dello stato e Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale	1.601.141	82,9	302.735	15,7	27.251	1,4	1.931.127	100,0
Regione (Giunta e Consiglio regionale) (b)	57.099	86,5	4.953	7,5	3.959	6,0	66.011	100,0
Provincia e città metropolitana (b)	54.858	82,9	10.388	15,7	896	1,4	66.142	100,0
Comune	322.839	87,2	23.923	6,5	23.310	6,3	370.072	100,0
Comunità montane e unione dei comuni	13.850	83,1	1.861	11,2	956	5,7	16.667	100,0
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale	631.643	86,7	50.047	6,9	47.242	6,5	728.932	100,0
Università pubblica	85.350	49,4	11.061	6,4	76.306	44,2	172.717	100,0
Ente pubblico non economico	147.139	84,2	9.123	5,2	18.397	10,5	174.659	100,0
Altra forma giuridica	60.441	80,2	7.838	10,4	7.103	9,4	75.382	100,0
Totale	2.974.360	82,6	421.929	11,7	205.420	5,7	3.601.709	100,0

(a) Il personale non dipendente comprende collaboratori, altri atipici e lavoratori temporanei.

(b) cfr nota (b) prospetto 1.

➤ **Impatti sui destinatari diretti.**

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle misure previste nel decreto-legge *de quo* potranno:

- a) godere di una maggiore efficienza, efficacia e celerità in fase di espletamento delle proprie prerogative, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche di propria competenza, garantendo i servizi al cittadino senza ritardi e nel rispetto dei termini di legge;
- b) giovare di più elevati *standard* di *performance* organizzativa;
- c) di una maggiore capacità attrattiva sotto il profilo assunzionale e del reclutamento;
- d) produrre, in definitiva, maggiore valore pubblico rispetto al passato.

Il personale, dirigenziale e non dirigenziale, destinatario delle misure previste nel decreto-legge *de quo*, a sua volta, godrà, certamente:

- a) del beneficio diretto di natura economica previsto dalle disposizioni analizzate;
- b) di un maggiore riconoscimento sociale;
- c) di una maggiore spinta motivazionale nell'adempimento dei propri doveri.

L'aumento del trattamento economico accessorio, infatti, oltre a consentire un miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore, produrrà effetti di natura motivazionale sull'attività dei dipendenti con riflessi positivi sugli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Dalla valorizzazione del personale discende, infatti, la possibilità di attrarre e conservare al proprio interno risorse altamente qualificate; Occorre offrire al personale la prospettiva di una crescita professionale nell'ambito comparto pubblico, attraverso la piena applicazione da un lato, del principio della corresponsione di un trattamento retributivo dignitoso e perequato tra tutti i Ministeri e, dall'altro, attraverso la previsione di un adeguato sistema di *welfare*.

Destinatari indiretti e relativi:

Il provvedimento in esame è, altresì, rivolto (laddove prevede nuove assunzioni):

- a) a quella parte di popolazione attiva che, per condizione ed età, presentando i requisiti richiesti dalle singole amministrazioni potrebbero aspirare ad un collocamento nel pubblico impiego.

Secondo i dati Istat contenuti nell'annuario statistico italiano per l'anno 2022, sommando le forze lavoro potenziali ai disoccupati, il bacino di individui potenzialmente interessati a lavorare nel 2021 ammonta a **5 milioni 444 mila**. Al fine di circoscrivere tale potenziale platea di tali destinatari indiretti appare utile rappresentare che secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, dal mese di agosto 2021 al mese di marzo 2023 sono registrati nel portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione (InPA) circa **400.000** cittadini.

b) più in generale, tutta la popolazione italiana - al 31 dicembre 2023 pari a **59.030.133** - con effetti più pregnanti per quelle fasce di età socialmente più attive (20-64 anni) e che si confrontano quotidianamente con le Pubbliche Amministrazioni, le quali potranno giovarsi:

- di un servizio pubblico più efficace ed efficiente;
- di una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche o delle istanze presentate presso una Pubblica Amministrazione.

Distribuzione della popolazione 2022 - Italia								
Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	2.142.833	1	0	0	1.101.059 51,4%	1.041.775 48,6%	2.142.834	3,6%
5-9	2.523.316	1	0	0	1.297.135 51,4%	1.226.182 48,6%	2.523.317	4,3%
10-14	2.823.641	3	0	0	1.453.792 51,5%	1.369.852 48,5%	2.823.644	4,8%
15-19	2.865.093	974	7	43	1.482.037 51,7%	1.384.080 48,3%	2.866.117	4,9%
20-24	2.876.029	46.729	76	507	1.532.384 52,4%	1.390.957 47,6%	2.923.341	5,0%
25-29	2.680.758	315.331	458	4.798	1.550.618 51,7%	1.450.727 48,3%	3.001.345	5,1%
30-34	2.177.785	1.008.298	2.082	23.484	1.631.425 50,8%	1.580.224 49,2%	3.211.649	5,4%
35-39	1.609.667	1.730.314	6.343	66.548	1.717.489 50,3%	1.695.383 49,7%	3.412.872	5,8%
40-44	1.360.384	2.351.990	16.585	139.125	1.935.510 50,0%	1.932.574 50,0%	3.868.084	6,6%
45-49	1.271.912	3.047.001	38.920	252.037	2.293.863 49,8%	2.316.007 50,2%	4.609.870	7,8%
50-54	986.442	3.402.441	78.137	340.217	2.375.261 49,4%	2.431.976 50,6%	4.807.237	8,1%
55-59	715.755	3.511.697	143.381	364.302	2.324.641 49,1%	2.410.494 50,9%	4.735.135	8,0%
60-64	457.525	3.084.787	226.639	284.333	1.960.517 48,4%	2.092.767 51,6%	4.053.284	6,9%
65-69	307.162	2.681.056	339.640	199.584	1.683.212 47,7%	1.844.230 52,3%	3.527.442	6,0%
70-74	234.630	2.454.336	537.116	142.837	1.577.285 46,8%	1.791.634 53,2%	3.368.919	5,7%
75-79	164.339	1.727.433	675.123	82.622	1.191.693 45,0%	1.457.824 55,0%	2.649.517	4,5%
80-84	138.625	1.207.739	889.460	48.109	959.390 42,0%	1.324.533 58,0%	2.283.923	3,9%
85-89	86.967	521.097	773.501	19.687	519.985 37,1%	881.267 62,9%	1.401.252	2,4%
90-94	44.289	142.238	447.357	6.455	192.933 30,1%	447.406 69,9%	640.339	1,1%
95-99	12.711	17.348	128.893	1.346	35.440 22,1%	124.858 77,9%	160.298	0,3%
100+	1.906	1.243	16.414	151	3.287 16,7%	16.427 83,3%	19.714	0,0%
Totale	25.481.769	27.252.057	4.320.122	1.976.185	28.818.956 48,8%	30.211.177 51,2%	59.030.133	100,0%

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'entrata in vigore del provvedimento in esame, laddove lo stesso fosse in grado di raggiungere gli obiettivi auspicati con la sua adozione, produrrebbe dei rilevanti effetti indiretti sulle PMI, in quanto le misure sin qui analizzate al paragrafo 2 della presente relazione, pur essendo principalmente finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, produrranno in ogni caso di riflesso degli effetti positivi anche sulle PMI. Queste ultime, infatti, potranno giovare di strutture amministrative più efficienti e di minori tempi di attesa per la lavorazione di pratiche o istanze di natura pubblicistica, con rilevanti impatti positivi anche sulle relative attività economiche.

Si ritiene utile fare uno specifico approfondimento rispetto all'unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, per la quale si prevede un impatto positivo in generale nel mercato degli investimenti, considerando che la struttura ha l'apposita funzione di intervenire nel settore degli investimenti in un'ottica di semplificazione delle procedure e nell'ambito dell'esercizio dei poteri sostitutivi per esigenze legate ad investimenti di notevole impatto sull'economia del Paese anche in termini di ricadute occupazionali, in continuità con l'articolo 30 del D.L. n. 50/2022. Più precisamente, per le imprese si ravvisa un impatto economico significativamente positivo considerando che l'Unità di missione costituita è individuata quale referente ed interlocutore privilegiato per gli operatori stessi, consentendo uniformità e omogeneità degli interventi. Parimenti, posto il ruolo privilegiato dell'Unità di missione consente interagire anche con le imprese estere per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, si prospetta anche un impatto positivo in termini di competitività tra operatori economici per la crescita del sistema produttivo nazionale.

B. Effetti sulla concorrenza

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza in quanto il provvedimento incide esclusivamente sull'attività amministrativa, mirando a una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, la quale si traduce in un beneficio per tutti gli operatori di mercato. L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

C. Oneri informativi

Le novità introdotte dall'intervento regolatorio *de quo* saranno oggetto di specifica attività informativa mediante la predisposizione di apposite circolari esplicative che saranno trasmesse alle singole amministrazioni, agli Enti territoriali, ai sindacati e alle associazioni di categoria, nonché inserite nella specifica sezione del sito *Internet* del Dipartimento della funzione pubblica.

Per quanto riguarda le assunzioni straordinarie autorizzate con il presente intervento normativo, restano fermi gli obblighi previsti in capo alle singole Amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma. 1, D.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 1, comma 145, legge 27 dicembre 2019, 160.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Trattandosi di un provvedimento normativo a carattere trasversale che, pur muovendosi lungo due direttrici unitarie - ossia il potenziamento delle attuali dotazioni organiche delle amministrazioni centrali e il rafforzamento della capacità di reclutamento sia di queste ultime che degli Enti territoriali - presenta una portata multidimensionale e generalissima, è necessario che lo stesso sia attuato mediante l'impulso e sotto il controllo delle singole Amministrazioni destinatarie delle misure in esso previste che si serviranno delle proprie diramazioni interne competenti per materia.

4.2 Monitoraggio

Il provvedimento sarà valutato dal momento della sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza periodica in relazione ai diversi *step* temporali attuativi (ad esempio con riferimento alle assunzioni, gli effetti dell'intervento normativo si valuteranno nel momento dell'indizione dei relativi concorsi e nella successiva fase di reclutamento) che caratterizzano questo processo di riforma graduale. Il responsabile di tale attività di monitoraggio sarà, in primo luogo, la scrivente Amministrazione, nella sua qualità di proponente mediante il processo d'analisi dei dati risultanti dai PIAO inviati annualmente dalle singole pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi inclusi gli enti locali e territoriali, nonché di quelli risultanti dal portale InPA in termini di candidature ai concorsi pubblici che esprimeranno una maggiore o minore capacità attrattiva del comparto pubblico in termini assunzionali e di capacità di reclutamento.

Un ulteriore contributo al monitoraggio degli effetti di tale provvedimento verrà fornito al Ministero dell'economia e delle finanze in sede stesura del rendiconto annuale. E, infine, saranno le

Amministrazioni destinatarie delle specifiche misure previste da tale intervento normativo, a effettuare, mediante le proprie diramazioni interne, il monitoraggio gli effetti delle singole misure di interesse, in modo da proporre tempestivamente eventuali correttivi.

Consultazioni svolte nel corso dell’AIR

Per la predisposizione del testo sono state effettuate intense consultazioni con tutte le Amministrazioni centrali e con l’ANCI

Percorso di valutazione dell’AIR

Il provvedimento, nella fase di studio e analisi, è stato esaminato ed elaborato direttamente dall’Ufficio legislativo del ministro per la pubblica amministrazione.

PARTE SPECIALE

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Norme di interesse: **Articolo 5, commi da 1 a 20**, “*Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito*”, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo - MIM

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

L'intervento proposto si inserisce nel quadro di rilancio e rafforzamento del ruolo e delle funzioni dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive che sono inseriti, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in una sezione specifica del ruolo dei dirigenti.

In forza del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166 avente ad oggetto il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”, il corpo ispettivo, ai sensi dell'articolo 8 è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali.

È inoltre previsto, a livello organizzativo, che il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione debba individuare tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato.

Ai sensi dell'art. 397 Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 “*testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” la funzione ispettiva concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative ed è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale. Gli ispettori tecnici hanno i seguenti compiti:

- promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento;
- possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione;

- svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche;
- svolgono le ispezioni disposte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'ufficio scolastico regionale;
- prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale;
- realizzano attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, gli uffici scolastici regionali.

Inoltre, ai sensi degli artt. 2, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*” il contingente ispettivo concorre a realizzare, insieme all'INVALSI e all'INDIRE, gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione che costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il decreto ministeriale 21 febbraio 2022, n. 41, avente ad oggetto “*Modalità di esercizio della funzione*”, adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, spiega che il corpo ispettivo:

- concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche;
- orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva internazionale;
- realizza l'attività ispettiva di supporto dei processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinente, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

La pianta organica dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al d.P.C.M. n. 98 del 2014, prevede 191 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive. L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici, motivo per il quale con il decreto-legge 126 del 2019 è stato previsto di avviare delle specifiche procedure concorsuali per la selezione di tali profili. Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio, al mese di ottobre 2019, risultavano appena 50 (dato estratto dalla relazione illustrativa del d.l. n. 126/2019).

I maggiori **problemi** riscontrati allo stato attuale sono i seguenti:

- il rischio di incorrere in un rilevante numero di contenziosi in assenza di maggiore definizione delle regole concorsuali;

- la difficoltà di procedere, con il quadro normativo attuale, ad una celere immissione in servizi di nuovi dirigenti tecnici e, di conseguenza, l'impossibilità di poterne valorizzare la funzione nell'ambito dell'attuazione degli investimenti e degli obiettivi PNRR in materia di istruzione;

La platea di **destinatari** complessivamente interessata, direttamente o indirettamente, dalla misura in oggetto, è costituita da:

- Il personale docente e ATA
 - i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali e il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali con l'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
 - Il personale dell'amministrazione centrale, regionale e territoriale del ministero dell'istruzione e del merito;
 - Gli studenti e le famiglie.
- N. istituzioni scolastiche statali: 8.136
 - N. scuole paritarie: 12.096
 - N. alunni frequentanti le scuole statali: 7.150.237
 - N. alunni frequentanti scuole paritarie: 817.413
 - N. docenti a tempo indeterminato: 709.107 + 9.985 per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
 - N. docenti a tempo determinato 234.178 + 16.797 per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
 - N. unità di Personale educativo a tempo indeterminato: 1.900
 - N. unità di Personale educativo a tempo determinato: 533
 - N. unità di Personale ATA a tempo indeterminato: 182.705
 - N. unità di Personale ATA a tempo determinato: 50.358
 - N. unità di personale (dirigenziale e non) in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito: 2.865

Per quanto riguarda la dirigenza tecnica presso il MIM il numero dei posti disponibili è 146.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

Commi 2 e 3

La proposta normativa in esame interviene in materia di contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, mediante la proroga, per l'anno scolastico 2022/2023, degli articoli 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021 e 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022.

L'esigenza della proposta costituisce una conseguenza dell'adozione della riforma 1.3 del PNRR "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" della missione 4 "Istruzione e ricerca" – C 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", legata al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). La riforma prevede, infatti, che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Posto che la riforma entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, è necessario rinviare l'adozione del meccanismo di "pesatura" affinché vi sia allineamento tra le due misure e, conseguentemente, che continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale

La proroga, all'anno scolastico 2022/2023, dell'operatività delle Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, è giustificata dalla necessità di modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica.

Al riguardo, gli articoli 5, comma 4, lettera a), e 7, comma 4, lettera a), del CCNL Area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL dell'ex Area V della dirigenza, a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale. L'articolo 1, comma 341, della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali.

La presente proposta normativa estende, dunque, l'operatività di tale disciplina anche all'anno scolastico 2022/2023.

Ne discende, pertanto, che per l'anno scolastico 2022/2023 trovino applicazione i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

In secondo luogo, mediante la proposta di proroga dell'articolo 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si prevede che, anche per l'anno scolastico 2022/2023, le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023.

In particolare, l'articolo 42, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019 fissa nella misura dell'85% delle risorse complessive del FUN il limite massimo delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.

Tale Fondo è stato oggetto di stanziamenti strutturali e straordinari, disposti dal D.L. 34/2020 e dalle leggi di bilancio 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire, nel quinquennio 2017/2018 - 2021/2022, il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017, e di consentire, nell'anno scolastico 2022/2023, una complessa omogeneizzazione della graduazione della complessità delle istituzioni scolastiche a livello nazionale.

Poiché in relazione all'anno scolastico 2022/2023 non è stata attuata la graduazione nazionale delle istituzioni scolastiche, la mancata proroga darebbe luogo alle medesime problematiche riscontrate negli anni scolastici precedenti, ossia evidenzerebbe l'impossibilità di garantire il mantenimento delle retribuzioni di posizione di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, proprio alla luce del limite fissato dall'articolo 42, comma 3, del CCNL del 2019.

La disposizione che si intende prorogare è finalizzata, pertanto, ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare tale limite, qualora la quota parte dell'85% del FUN non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire, anche nell'anno scolastico 2022/2023, per ultrattività, scongiurando la restituzione delle differenze stipendiali.

L'esigenza di incrementare il Fondo unico nazionale (di seguito FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sorge, inoltre, per soddisfare l'esigenza di non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti

contrattuali previsti nel C.C.N.L. 8 luglio 2019 – Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici - per il triennio 2016/2018.

Infatti, per effetto delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, attinenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse dei rispettivi FUN, hanno subito una importante contrazione.

La proposta di proroga della disposizione in parola si pone, peraltro, in un'ottica di continuità con quella relativa all'articolo 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021.

Comma 4

Il comma 4 esclude che l'attuazione dei commi 2 e 3 possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche. La previsione elimina, in tal modo, la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi.

All'attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si prevede di far fronte nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici.

Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La platea di destinatari complessivamente interessata, direttamente o indirettamente, dalla proposta normativa di cui ai commi 2, 3 e 4 in oggetto, è costituita da:

- la collettività, nello specifico, gli studenti e le relative famiglie;
- i dirigenti scolastici, le istituzioni scolastiche e il personale scolastico nel suo complesso;
- gli Uffici scolastici regionali;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Le proposte di intervento relative ai commi da 5 a 19 si inseriscono nel contesto normativo delineato, in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, dall'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, e, in riferimento al periodo annuale di formazione e prova, dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In materia di semplificazione dell'accesso alla specializzazione sul sostegno, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 18-bis, comma 2, del citato d.lgs. n. 59/2017.

In particolare, l'articolo 4 (Supplenze) della legge 3 maggio 1999, n. 124, dispone quanto segue:

“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3.-4.-5. [omissis]

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis¹. 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno²”.

L'articolo 13 (Anno di prova e immissione in ruolo) del d.lgs. n. 59/2017³ dispone quanto segue:

“1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo

¹ Comma così modificato dall'art. 1-quater, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.

² Comma inserito dall'art. 1-quater, comma 1, lett. b), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, e l'art. 2, comma 4-ter, D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

³ Articolo modificato dall'art. 1, comma 792, lett. m), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 58, comma 2, lett. f), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il medesimo art. 58, comma 2, lett. f), D.L. n. 73/2021. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 19, comma 3-sexies, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato

in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”

Si riportano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18-bis, d.lgs. n. 59/2017⁴ (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

“1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”

Le **problematiche** riscontrate dal Ministero dell'istruzione e del merito riguardano prioritariamente:

⁴ Articolo inserito dall' art. 44, comma 1, lett. I), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

- elevato fabbisogno di personale docente nel settore del sostegno;
- limitata efficacia delle procedure di reclutamento dei docenti abilitati sul sostegno;
- difficoltà di coprire i posti che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato con le graduatorie di altre regioni o province, ai sensi dell'art. 1, commi da 17-bis a 17-septies del d.l. n. 126/2019 (cd. procedura di chiamata).

Al riguardo, l'attuale quadro normativo prevede che il reclutamento a tempo indeterminato sui posti di sostegno venga effettuato sulla base dello scorrimento delle graduatorie concorsuali relative ai posti di sostegno e degli elenchi di sostegno in cui sono inseriti i docenti presenti in GaE dotati del titolo di specializzazione. Sulla base di queste procedure, nell'anno scolastico 2022/2023 le assunzioni effettuate sono state pari a 3811 unità (dati al 22 settembre 2022), a fronte di 30.349 assunzioni autorizzate. Per l'a.s. 2023/2024 le proiezioni effettuate dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica quantificano in circa 2.000 unità le assunzioni effettuabili.

Si rende pertanto necessario intervenire sulla problematica relativa al fatto che un elevato numero di posti di sostegno vacanti e disponibili non viene assegnato a personale di ruolo e, di conseguenza, è destinato annualmente a personale con contratto a tempo determinato. La problematica rischia di aggravarsi ulteriormente tenuto conto dell'incremento dell'organico di sostegno pari a 9.000 posti nell'anno scolastico 2023/2024.

- Notevole mole di richieste di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento, presentate al Ministero dell'istruzione e del merito, conseguentemente al fatto che, di contro all'offerta formativa dei percorsi di specializzazione italiani, si è sviluppato, in altri Paesi dell'Unione europea, un mercato "alternativo" di percorsi molto costosi, ma di dubbia efficacia selettiva;
- limitata efficienza del meccanismo di riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti all'estero. In particolare, si rappresenta che, secondo la normativa di riferimento, i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 (che modifica e integra il decreto legislativo n. 206 del 2007 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE).

È possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni: docente di scuola dell'infanzia; docente di scuola primaria; docente di scuola secondaria di I grado; docente di scuola secondaria di II grado.

In tal caso, la criticità è costituita dall'elevato numero di istanze di riconoscimento di titolo di abilitazione o specializzazione conseguiti all'estero rimaste inevase; il mancato

riconoscimento del titolo conseguito all'estero determina il fatto che, a norma dell'Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, gli aspiranti non possano conseguire contratti dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Tuttavia, il mancato esame dei titoli in questione entro i termini previsti dalla norma determina un danno per gli aspiranti, cui si intende porre rimedio attraverso il conferimento di contratti con clausola risolutiva espressa; a tutela dei controinteressati, si prevede di collocare gli aspiranti in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto in coda a tutti coloro che sono in possesso di titolo rilasciato in Italia.

Per quanto concerne la procedura, si premette che il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del "riconoscimento automatico" ma da quello del "sistema generale", che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati. A tal proposito, è prevista la compilazione dell'istanza *on-line* su apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito (Ufficio competente: Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII "Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione").

Presupposto e condizione per ottenere il riconoscimento è possedere una qualifica professionale che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 206 del 2007, consenta l'esercizio della professione di docente abilitato all'insegnamento (Formazione regolamentata). Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo (Professione corrispondente).

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell'UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

I numerosi contenziosi, in tema di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, scaturiscono dall'omessa distinzione dei due sistemi di riconoscimento ("automatico" e "generale") che ha generato confusione nella giurisprudenza amministrativa;

- impossibilità di accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno per i soggetti privi dell'abilitazione all'insegnamento, secondo le modalità semplificate di cui all'art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La platea di **destinatari** complessivamente interessata dalla misura in oggetto è costituita da:

- i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno;
- i docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno, che conseguono la specializzazione entro il 30 giugno 2023;
- i soggetti richiedenti il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;
- il personale scolastico in generale (dirigenti scolastici, personale docente, educativo e ATA);
- il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA);
- n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri;
- i dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito in servizio presso l'amministrazione centrale (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e presso l'amministrazione periferica (Uffici scolastici regionali);
- la collettività (nello specifico, gli studenti e le loro famiglie).

Nello specifico, per quanto riguarda i commi 5, 12 e 13, i destinatari, nel rispetto dei vincoli previsti dai commi 7-10, 12, 13, sono rispettivamente:

- i docenti di sostegno da assegnare con contratto a tempo determinato nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
- qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 5 residuino ulteriori posti disponibili, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
- i docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'estero.

Dalle stime elaborate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel mese di marzo 2023, residuerebbero, a seguito delle procedure di reclutamento esistenti a legislazione vigente con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, disponibilità per n. 27.154 posti di sostegno. Con la procedura straordinaria prevista dalle proposte normative in esame, per l'anno scolastico 2023/2024 sarebbe possibile assumere fino ad un massimo di 15.832 docenti di sostegno.

Comma 20 (MOBILITA')

L'intervento proposto interviene sul sistema della mobilità del personale docente, al fine di apportare modifiche all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I maggiori problemi riscontrati allo stato attuale sono riconducibili alla complessità e frammentarietà del quadro normativo in materia di mobilità degli insegnanti, tale da genere, nella concreta applicazione delle procedure annuali delle oggettive difficoltà interpretative da cui scaturisce, stabilmente, del contenzioso.

Al fine di comprendere pienamente il contesto all'interno del quale è maturata la proposta di modifica, è necessario tracciare le coordinate principali del quadro normativo di riferimento.

Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in coerenza con i previgenti vincoli di permanenza per i docenti, ha disposto con riferimento alle nuove procedure concorsuali ordinarie, che *“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”*.

L'articolo 399, comma 3, decreto legislativo 16.4.1994, n.297, così come sostituito dall'art.36, comma 2-bis, decreto-legge 2022, n.21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha esteso anche ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il regime di cui al richiamato articolo 13, comma 5, originariamente dettato solo per i docenti della scuola secondaria. L'aspetto di maggiore criticità attiene alla circostanza che il citato articolo 13, comma 5, presenta profili poco chiari e controversi in ordine alla decorrenza temporale delle prescrizioni ivi indicate e

alla definizione della platea dei potenziali destinatari della norma. Allo scopo di chiarire tali aspetti che incidono sulla concreta applicazione della norma sulla mobilità, sono stati chiesti dal Ministero dell'istruzione e del merito pareri sia all'Avvocatura generale dello Stato sia al Dipartimento per la funzione pubblica, rispettivamente con note del 16 dicembre 2022 e del 19 gennaio 2023, a valle dei quali permangono taluni dubbi interpretativi sull'esatta portata applicativa del citato comma 5 dell'articolo 13 che potrebbero comportare innumerevoli contenzioni con il rischio di bloccare il regolare avvio dell'anno scolastico.

L'urgenza di avanzare una proposta di modifica è altresì connessa alla positiva realizzazione degli obiettivi del PNRR, atteso che la disciplina e la portata applicativa del richiamato comma 5 si colloca nel quadro di un più ampio e complessivo disegno legislativo di riforma del sistema di reclutamento dei docenti e del loro periodo di prova, che costituisce una delle principali riforme in materia di istruzione contenute nel PNRR.

La platea di **destinatari** complessivamente interessata, direttamente o indirettamente, dalla misura in oggetto, è costituita da:

- In via diretta e principale, il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria interessati alle procedure di mobilità annuale;
- In via indiretta, i dirigenti scolastici e il personale dell'amministrazione centrale, regionale e territoriale del Ministero dell'istruzione e del merito chiamati a gestire le procedure annuali di mobilità;
- Gli studenti e le famiglie ai fini della garanzia della continuità didattica.

I soggetti direttamente e indirettamente interessati sono quantificati come segue:

- N. istituzioni scolastiche statali: 8.136
- N. scuole paritarie: 12.096
- N. alunni frequentanti le scuole statali: 7.150.237
- N. alunni frequentanti scuole paritarie: 817.413
- N. unità di Personale educativo a tempo indeterminato: 1.900
- N. unità di Personale educativo a tempo determinato: 533
- N. unità di personale (dirigenziale e non) in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito: 2.865

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

L'obiettivo generale dell'opzione normativa in esame è quello di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito con riguardo a tutte le cinque macroaree individuate dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2022, n. 41:

- 1) “Sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi”;
- 2) “Supporto al processo di valutazione e autovalutazione”;
- 3) “Supporto tecnico-didattico-pedagogico”;
- 4) “Supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione”;
- 5) “Accertamenti ispettivi”.

Le finalità dell'intervento con riferimento alle cinque macroaree hanno i seguenti scopi:

- Con riferimento all'area “Sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi”, miglioramento dello sviluppo professionale, a livello amministrativo, giuridico e culturale del personale scolastico, essendo i dirigenti tecnici coinvolti nello svolgimento dell'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, intervenendo nelle conferenze tecniche e fornendo indicazioni alle scuole; collaborando alla realizzazione della formazione in servizio del personale scolastico; presenziando nell'organizzazione di seminari internazionali, nazionali e territoriali; formulando proposte formative e cooperando alla realizzazione di percorsi di ricerca.

- con riferimento all'area “*Supporto al processo di valutazione e autovalutazione*”, implementazione delle attività dei dirigenti tecnici nell'ambito del coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole e nel processo di valutazione dei dirigenti scolastici.

- con riferimento all'area “*Supporto tecnico-didattico-pedagogico*”, rafforzare i compiti di supporto, assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche, in particolare con riguardo alla formulazione di proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricula, della progettazione didattica, delle metodologie di insegnamento, della valutazione degli apprendimenti; al supporto verso le scuole presenti in aree a rischio educativo e di marginalizzazione sociale; collaborazione con il Ministro nella fase di formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado nonché nelle fasi di svolgimento delle operazioni, mediante il supporto e la consulenza alle commissioni e il controllo sull'andamento degli esami.

- con riferimento all'area “*Supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione*”, aumentare la qualità del supporto all'Amministrazione nella formulazione di pareri e proposte, nella partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnico-scientifici, nella elaborazione normativa, con attenzione al contesto internazionale e, in particolare, al contrasto alla dispersione scolastica, alla riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali, all'inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

- con riferimento all'area "Accertamenti ispettivi", rafforzare gli accertamenti ispettivi su tutti gli aspetti che siano didattici, organizzativi, contabili e amministrativi delle istituzioni scolastiche, intervenendo tempestivamente a verificare eventuali situazioni problematiche che possono avere luogo nelle scuole, quali accese conflittualità, comportamenti patologici, disagi estremi, rilevanti carenze professionali e istituzionali, esercitando sia l'attività di controllo per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ma anche ai fini della prevenzione e deflazione del contenzioso, della ricerca di soluzioni e del contemperamento delle diverse posizioni, fornendo ausilio e proposte. Tra i principali **obiettivi specifici**, si evidenziano i seguenti:

- ridefinire la procedura selettiva dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, con particolare riguardo a) ai soggetti ammessi alla partecipazione al concorso, b) alla tipologia di titoli di studio che i partecipanti devono possedere, c) alla valutazione delle prove scritte e della prova orale, d) alla composizione delle commissioni di concorso, e) alla definizione del riparto dei punti che le commissioni esaminatrici potranno attribuire ad ogni concorrente.

- evitare l'insorgere di possibili problemi di contenzioso connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali

- assicurare all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere.

- consentire la più rapida immissione in servizio dei nuovi dirigenti tecnici in linea con la tempestiva di attuazione del PNRR, in considerazione del fatto che l'operato dei dirigenti tecnici mira ad orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema nazionale di istruzione che il PNRR mira ad innalzare e valorizzare.

- supportare, mediante la rapida assunzione di nuovi dirigenti tecnici, le istituzioni scolastiche, quali soggetti attuatori, nella piena realizzazione degli interventi del PNRR.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

Comma 2

L'obiettivo generale è quello di consentire l'allineamento tra le misure interne e l'obiettivo stabilito dal PNRR. Infatti, si rammenta che la riforma 1.3 del PNRR "*Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico*" della missione 4 "Istruzione e ricerca" – C 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", stabilisce che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti avuto riguardo alla popolazione scolastica regionale e alle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da peculiarità linguistiche. Tale riforma entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Pertanto, l'obiettivo specifico perseguito dalla proposta di proroga è garantire l'operatività delle Contrattazioni integrative regionali anche per l'anno scolastico 2022/2023.

Comma 3

La proposta di proroga dell'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2023, persegue l'obiettivo specifico di garantire il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017, e di consentire, nell'anno scolastico 2022/2023, una complessa omogeneizzazione della graduazione della complessità delle istituzioni scolastiche a livello nazionale. A tal fine, il Fondo Unico Nazionale (FUN) è stato oggetto, a partire dal 2020, di una serie di stanziamenti.

Tuttavia, poiché in relazione all'anno scolastico 2022/2023 non è stata attuata la graduazione nazionale delle istituzioni scolastiche, la proposta di proroga è volta ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare il limite dell'85% del FUN da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, qualora tale limite non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile dei dirigenti. In tal modo, si persegue l'obiettivo di garantire, anche nell'anno scolastico 2022/2023, le medesime retribuzioni di parte variabile, scongiurando la restituzione delle differenze stipendiali.

Comma 4

La proposta normativa di cui al comma 4 persegue l'obiettivo di escludere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possano generarsi aumenti retributivi, in particolar modo con riferimento alla parte variabile della retribuzione dei dirigenti scolastici.

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Le proposte normative in esame, per ragioni di necessità e urgenza, intervengono al fine di assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024. Esse hanno carattere straordinario, in quanto applicabili esclusivamente a tale anno.

Nello specifico, le proposte mirano a risolvere i problemi specifici indicati nella sezione 1. e si sostanziano nei seguenti interventi:

- il primo è rappresentato dai commi da 5 a 9, dal comma 10 e dal comma 11.

L'obiettivo generale perseguito dalle disposizioni consiste nella tutela del diritto degli alunni disabili a poter fruire di personale docente qualificato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, e nella creazione delle precondizioni necessarie per contribuire a tutelare la continuità didattica; nello specifico, questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'incremento della stabilizzazione del personale specializzato per l'insegnamento agli alunni disabili sui posti di sostegno attivati in organico di diritto, attraverso il reclutamento del

personale inserito nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Stime elaborate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica quantificano in circa 16.000 unità di assunzioni ulteriori gli effetti dell'intervento normativo proposto, a fronte di circa 28.000 posti vacanti dopo il reclutamento a legislazione vigente.

- Il secondo è previsto dal comma 12 e dal comma 19, che introducono un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento su base interregionale e a consentire l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, nei limiti della quota a loro specificamente riservata, anche ai soggetti privi dell'abilitazione ma in possesso di un'esperienza professionale triennale;
- Il terzo è delineato dai commi da 13 a 18 che riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento;

Nello specifico, il comma 5 individua l'ambito di applicazione soggettivo della procedura straordinaria di assunzione e i commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano il percorso annuale di formazione e prova.

Il comma 5 prevede che, solamente per l'anno scolastico 2023/2024, sono reclutati, sui posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo e nel limite dell'autorizzazione concessa, i docenti abilitati inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. La finalità della disposizione è, da un lato, quella di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, introducendo un meccanismo di reclutamento più veloce ed efficace, e dall'altro, quello di far fronte al fabbisogno di personale particolarmente impellente nel settore del sostegno.

I commi 6 e 7 hanno ad oggetto la formalizzazione dell'iniziale rapporto contrattuale col docente, lo svolgimento del periodo di formazione e prova e l'immissione e la conferma nei ruoli. La proposta normativa, dunque, prevede che l'aspirante docente, esclusivamente nell'ambito della provincia in cui risulta iscritto in graduatoria o nell'elenco aggiuntivo, qualora rientranti nel comma 5, stipula un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolge un percorso annuale di formazione e prova e, in caso di positiva valutazione delle prove previste, è assunto a tempo indeterminato.

Il comma 8 prevede alcune modifiche al periodo di formazione e prova, di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 e richiede che, per i soggetti di cui alla presente disciplina, l'aspirante docente sostenga, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione, integrato da un componente

esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegata. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.

Il comma 9 prevede, poi, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo del docente nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, entrambi decorrenti giuridicamente dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5.

Il comma 10, con l'obiettivo di garantire i principi di continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno, prevede che gli stessi, a seguito della stipula del contratto a tempo determinato, siano vincolati a rimanere nella sede ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova per tre anni scolastici di effettivo servizio, fatte salve eventuali situazioni sopravvenute di esubero e soprannumero. Dunque, i docenti non possono per tre anni chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Il comma 11, a completamento della descrizione dell'*iter* assunzionale, dispone che le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8 siano disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 12 introduce un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento dei docenti di sostegno su base interregionale. In particolare, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili si prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'art. 1 del d.l. n. 126/2019.

I commi da 13 a 18 riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Le proposte rispondono all'esigenza primaria di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, che potrebbe

essere compromessa qualora i titoli conseguiti all'estero non ottenessero il riconoscimento in Italia ai fini dell'insegnamento per il sostegno.

Tale fenomeno ha assunto profili problematici, già menzionati nella sezione 1. L'eventuale riconoscimento del titolo estero consente all'istante di inserirsi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, potendo in tal modo ottenere la priorità nell'assegnazione dei contratti a tempo determinato di durata annuale o sino al 30 giugno, rispetto a soggetti in possesso di un titolo *pleno iure*.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, si prevede che coloro che siano già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze sul sostegno, ma con riserva di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all'estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino allo scioglimento, positivo o negativo, della riserva. A tale previsione consegue che i contratti a tempo determinato per le supplenze sul sostegno potranno essere sottoscritti prioritariamente da coloro che sono già in possesso di un titolo di specializzazione *pleno iure*, prevedendo, tuttavia, in via subordinata la possibilità di attingere anche all'elenco aggiuntivo di coloro che sono in attesa dell'eventuale riconoscimento del titolo, laddove sia necessario assegnare ulteriori supplenze.

È previsto, altresì, che, qualora in costanza della supplenza assegnata a coloro che sono inseriti nel detto apposito elenco, intervenga il riconoscimento del titolo estero, il contratto a tempo determinato, a tal fine sottoscritto, continuerà a produrre i propri effetti sino alla sua naturale scadenza; qualora, invece, durante la supplenza, il titolo estero non sia riconosciuto idoneo all'insegnamento in Italia, il contratto sottoscritto si risolverà, cessando immediatamente i propri effetti.

Alla medesima *ratio* risponde anche l'ulteriore previsione di non includere i soggetti possessori di un titolo *sub iudice* nella procedura straordinaria prevista dai commi 5 e seguenti. Con tale procedura si prevede, infatti, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, di assumere, a seguito di un percorso che si articola in più fasi, docenti sul sostegno, proprio attingendo dalle medesime graduatorie per le supplenze. Tali soggetti, inizialmente esclusi per le motivazioni esposte dall'ambito di applicazione della detta procedura assunzionale, potranno tuttavia essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a seguito del pieno riconoscimento del titolo conseguito all'estero. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato avverrà con priorità esclusiva rispetto ad altre eventuali procedure di reclutamento bandite per il medesimo anno, e nel limite del numero dei posti di sostegno oggetto di assegnazione, sulla base della procedura assunzionale straordinaria, rispetto ai quali i docenti di cui in parola dovranno collocarsi, nell'anno scolastico 2023/2024, in posizione utile. In tal modo, tali assunzioni avverranno in base e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Inoltre, al fine di garantire un percorso quanto più possibile allineato con quello di cui alla detta

procedura straordinaria di assunzione, anche per tali soggetti si prevede la necessità, ai fini della conferma in ruolo, del superamento dell'anno di prova con le modalità di cui al comma 8.

Infine, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

La proposta di cui al comma 19, intervenendo sul comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, semplifica l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024. La proposta normativa è volta a consentire, per la quota di riserva prevista, l'accesso ai citati percorsi anche ai docenti privi dell'abilitazione all'insegnamento, purché in possesso del titolo di studio e della specifica esperienza almeno triennale negli ultimi cinque sui posti di sostegno, valorizzando così l'attività didattica svolta negli anni.

Comma 20 (MOBILITA')

L'opzione normativa presente tre **obiettivi generali tra di essi collegati**:

- garantire la continuità didattica;
- salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico;
- raggiungere la piena e integrale attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti e del loro periodo di prova che costituisce una delle principali riforme previste dal PNRR.

Tra i principali **obiettivi specifici**, si evidenziano i seguenti:

- uniformare il dettato normativo del d.lgs. n. 297/1994 all'art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, introdotto dal d.l. n. 36/2022;
- chiarire, mediante la sostituzione del comma 3 dell'articolo 399 (Accesso ai ruoli) del Testo unico sull'istruzione, che i vincoli alla mobilità previsti dall'art.13, comma 5, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 trovano applicazione non solo ai docenti vincitori dei concorsi banditi in attuazione del Capo VIII del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ma anche a tutti gli altri docenti immessi in ruolo sulla base di differenti procedure assunzionali, ordinarie e straordinarie, previste dall'attuale sistema ordinamentale (ivi incluse le procedure straordinarie e le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento, c.d. "GAE").
- chiarire che il vincolo triennale di permanenza del docente presso la stessa istituzione scolastica, ove ha svolto il periodo di prova, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

In sintesi, con la nuova formula prevista per il comma 3 dell'art. 399 è disposto che a partire dalle operazioni di assunzione riferite all'anno scolastico 2023/24, i vincoli stabiliti dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017 si applicano ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato.

Inoltre, è abrogato il comma 3-bis, che prevedeva, all'esito del superamento positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione di quelle riferite ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

2.2 Indicatori

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del presente intervento di normativo potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori, ritenuti di maggiore significatività. Tali indicatori costituiscono gli elementi di riferimento per orientare le azioni di monitoraggio e valutazione di sistema:

- bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025 di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici

In considerazione di quanto rilevato, sub punto 2.1), indicatori sono:

- Adozione degli atti di avvio della procedura concorsuale.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi della presente proposta di intervento potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori, ritenuti di maggiore significatività:

- l'intervenuta modifica, entro la fine dell'anno scolastico 2022/2023, dei criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale (comma 2);
- il mantenimento, anche nell'anno scolastico 2022/2023, delle medesime retribuzioni di parte variabile dei dirigenti scolastici, anche attraverso l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del FUN a ciò destinate (commi 3 e 4).

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Sulla base degli obiettivi indicati nella sezione 2.1., saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- Diminuzione del Numero di posti rimasti vacanti dopo le procedure di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, verificabile sulla base dei seguenti parametri:

- Numero di posti rimasti vacanti al termine delle immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente;
- Numero di posti rimasti vacanti dopo le procedure provinciali di reclutamento previste dalla presente disposizione normativa;
- Numero di posti rimasti vacanti dopo le procedure interprovinciali di reclutamento previste dalla presente disposizione normativa.
- Conseguente diminuzione del numero di posti assegnati a supplenza annuale, tenuto conto dell'incremento di 9.000 posti nell'organico di diritto per l'anno scolastico 2023/2024.

Comma 20 (MOBILITA')

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del presente intervento di normativo potrà essere effettuata sulla base del seguente indicatore, ritenuto di maggiore significatività:

- Riduzione del rischio di contenziosi riferibili al personale docente neoassunto in ruolo nell'a.s. 2022/23, sul piano dei vincoli alla mobilità, verificabile sulla base del seguente parametro: Numero delle istanze di trasferimento presentate dagli immessi in ruolo 2022/23.

3. Valutazione dell'intervento normativo

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

La scelta dell'opzione zero, pur valutata in via preliminare, non è stata ritenuta perseguibile, in quanto, per conseguire i risultati misurabili con gli indicatori di cui alla sezione 2.2., è risultato essere necessario intervenire d'urgenza con un decreto-legge.

Come evidenziato al punto 2.1, la proposta sceglie di affidare ad un decreto del MIM adottato ai sensi del dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la definizione delle modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché delle modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi, delle prove e i dei programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché delle modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici, della valutazione della eventuale preselezione, delle prove e dei titoli, della quantificazione e delle modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria. Tale scelta, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l'attivazione del concorso, è, invero, tesa a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere.

Inoltre, senza la soluzione proposta il rischio di incorrere in un diffuso contenzioso, tale da impedire il celere avvio delle professionalità selezionate tenuto conto che la risorsa professionale rappresentata

dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

In particolare, essendo la funzione tecnico-ispettiva esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai dirigenti tecnici nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nel territorio nazionale, con l'intervento in esame si potrà ottenere un miglioramento del servizio reso dal corpo dei dirigenti tecnici ispettivi, selezionato sulla base delle nuove modalità oggetto dell'intervento normativo in esame, a beneficio di tutte le istituzioni scolastiche, del personale scolastico, delle strutture del Ministero dell'istruzione e del merito e degli uffici scolastici regionali.

Tra i benefici attesi per studenti, personale scolastico e collettività vi è, in maniera generale l'innalzamento della qualità e dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR.

Più nel dettaglio:

Per l'attuale corpo ispettivo già in forze presso il Ministero avrà l'effetto positivo di immettere nuove risorse e competenze professionali con le quali condividere l'organizzazione del carico di lavoro al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Per il personale scolastico, il provvedimento ambisce a rendere più efficace il ruolo di supporto dei dirigenti tecnici nell'ambito delle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento e, infine, all'attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche.

Per i dirigenti e funzionari del ministero dell'istruzione e del merito e degli uffici scolastici regionali, il provvedimento renderà maggiormente qualificati i profili dei dirigenti tecnici preposti alle ispezioni disposte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dagli uffici scolastici regionali nonché a rafforzare l'attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, gli uffici scolastici regionali.

Per gli studenti e le relative famiglie, il provvedimento ambisce ad accrescere i livelli di apprendimento degli studenti e allinearli a standard internazionali e alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro.

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme introdotte, infatti, operano nei limiti delle risorse

disponibili autorizzate a legislazione vigente. Infatti, i commi 3 e 4 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 126 del 2019, come di recente modificato dalla legge n. 197 del 2022, già autorizzano, per il concorso oggetto della proposta di intervento, una spesa pari a:

- 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per spese di personale;
- 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di particolare criticità ai fini dell'adozione delle disposizioni in esame. Si riscontrano, al contrario, i vantaggi legati alla proposta normativa in termini di risoluzione delle problematiche descritte.

In particolare, si prevede che l'intervento proposto determinerà i seguenti impatti positivi nei confronti delle singole categorie di destinatari:

In favore dei dirigenti scolastici, le disposizioni considerate mirano a garantire, la piena ed effettiva tutela sul piano retributivo.

A livello di collettività generale, l'intervento in esame consentirà un miglioramento del servizio reso dalle istituzioni scolastiche e dal personale scolastico tutto, nei confronti degli studenti, anche in un'ottica di efficienza nell'impiego delle risorse e di adeguata retribuzione dei dirigenti scolastici, nello specifico.

Nei riguardi del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'Ufficio scolastico regionale e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, le proposte consentiranno di poter beneficiare di un maggior lasso di tempo necessario alla completa omogenizzazione della graduazione della complessità delle istituzioni scolastiche a livello nazionale, senza pregiudicare, come precisato, il mantenimento delle retribuzioni di posizione attuali.

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Le proposte di intervento di cui ai commi da 1 a 17 e al comma 19 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, il comma 18, si rappresenta che l'onere economico da sostenere per la sottoscrizione della convenzione con il CIMEA è quantificato in 1.460.000 euro per ciascuna delle tre annualità – 2023, 2024 e 2025 - di vigenza della medesima convenzione. Tale quantificazione è determinata sulla base del costo complessivo di n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, come riportato nelle seguenti tabelle:

N. unità	Funzione	Compiti	Costo azienda (lordo ente) / anno	Costo triennio
1	Responsabile Convenzione (Direttore)*	Coordinamento delle attività della Convenzione, supporto strategico agli uffici MIM in tema di riconoscimento e sviluppo delle politiche collegate a tali aspetti in ambito internazionale	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1	Responsabile amministrativo*	Coordinamento degli aspetti amministrativi e legali, organizzazione degli affidamenti, gestione del personale	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1	Responsabile servizio valutativo*	Organizzazione e gestione delle attività CIMEA di formazione e selezione del personale e monitoraggio delle attività di valutazione	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3	Senior Credential evaluator*	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 135.000,00	€ 405.000,00
2	Senior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 90.000,00	€ 270.000,00

16	Junior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, partecipazione alle attività di formazione	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
4	Esperto junior di politiche di riconoscimento in temi qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento della qualifica professionale di insegnante	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	Esperto legale Senior	Esperto di contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 84.000,00	€ 252.000,00
7	Esperto legale Junior	Gestione ordinaria del contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM per la predisposizione degli atti di difesa in giudizio	€ 210.000,00	€ 630.000,00
3	Esperto junior politiche generali di riconoscimento delle qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento dei titoli in raccordo con il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri	€ 90.000,00	€ 270.000,00
40			€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00

* Personale interno già presente in CIMEA e che non necessita di alcuna selezione. I costi riportati possono essere intesi anche come quota parte del costo aziendale di tale personale già contrattualizzato.

Riepilogo costi

Riepilogo spese / anno				
Tipologia	impiego primo anno 2022	impiego secondo anno 2023	impiego terzo anno 2024	totale
Personale	€ 1.3400,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
Totale parziale	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
14% costi indiretti e generali	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 566.580,00
Totale	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00

Di seguito sono riportati, per annualità, i costi relativi alle attività da svolgere, il contributo MIM, che per ogni attività è pari e non superiore a € 1.460.000,00, e il contributo di CIMEA che andrà a coprire la eccedenza di spesa.

	2023	2024	2025	Totale
Costi	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00
Contributo MIM	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 4.380.000,00
Totale contributo CIMEA	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 233.580,00

I costi eccedenti il valore di € 1.460.000,00 per ciascuna annualità (totale triennio € 4.380.000,00) sono a carico di CIMEA.

Ai detti oneri economici si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento del MIM.

Comma 20 (MOBILITA')

La scelta dell'opzione zero, pur valutata in via preliminare, non è stata ritenuta perseguibile, in quanto, come emerso dalla descrizione dell'attuale contesto normativo emerge una criticità

interpretativa del quadro di riferimento tale da compromettere l'esito positivo delle procedure di mobilità e, di conseguenza impattare in modo diretto sulla continuità didattica e sul pieno raggiungimento degli obiettivi di riforma contenuti nel PNRR. Tale circostanza ha altresì imposto l'urgenza di intervenire mediante decreto-legge.

Si è tentato di procedere in assenza di intervento normativo ma, anche a seguito dei pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica i dubbi sono rimasti inalterati, pertanto, la via della modifica normativa è l'unica in grado di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, il chiarimento che si potrà ottenere con la proposta normativa consentirà di evitare il contenzioso, offrendo agli studenti e alle famiglie un contesto di certezza della continuità didattica e, in ultimo, consentire all'Amministrazione di avviare in modo ordinato e pienamente efficace la riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR.

Tra i benefici attesi per studenti e collettività vi è, in maniera generale, quello di concorrere al pieno raggiungimento degli investimenti e della piena implementazione delle riforme PNRR.

Più nel dettaglio:

Per il personale scolastico, il provvedimento ambisce a rendere più efficace le procedure di mobilità annuale;

Per i dirigenti scolastici, il provvedimento consente di avere un quadro completo del personale scolastico da gestire nell'ambito dell'autonomia scolastica;

Per i dirigenti e funzionari del ministero dell'istruzione e del merito e degli uffici scolastici regionali, il provvedimento agevola lo svolgimento, in concreto, delle procedure di mobilità degli insegnanti.

La proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.2 Impatti specifici

Per i commi da 1 a 20

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Si ipotizza che le norme proposte non producano effetti sulle PMI.

B. Le norme proposte non impattano sulla concorrenza.

C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.

D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

Con riferimento alle specifiche procedure concorsuali che dovranno essere bandite e concluse nei termini richiamati all'art. 5, comma 11-bis, del decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 che, nel modificare l'articolo 2 comma 3 del decreto legge del 29 ottobre 2019 n. 126 ha previsto la selezione per titoli ed esami per le assunzioni di 59 dirigenti tecnici dal 2024 e di altri 87 dal 2025, la specifica responsabilità di attuazione compete al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto attiene al complessivo rafforzamento della funzione ispettiva, responsabili dell'attuazione del presente provvedimento sono il Ministero dell'istruzione e del merito e gli uffici scolastici regionali.

In particolare, nell'ambito dell'organizzazione ministeriale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva costituiscono il corpo ispettivo, collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, a livello territoriale in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali. Pertanto, in via principale, gravano sul Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e sui dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, i compiti di monitorare sul raggiungimento degli obiettivi auspicati con il presente intervento.

Si evidenzia, inoltre che, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, è costituita una Segreteria tecnica cui è preposto un Coordinatore nazionale, al quale sono affidati i seguenti compiti:

- coadiuvare l'azione del Dipartimento nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione tecnica ispettiva;
- predisporre, sentiti i dirigenti tecnici operanti presso l'Amministrazione centrale e sul territorio, il Piano ispettivo nazionale triennale relativo alla programmazione delle attività del Servizio tecnico ispettivo, coordinandone l'attuazione e la verifica intermedia. Il Piano, da proporre al Capo Dipartimento per l'adozione, può essere aggiornato sulla base delle priorità annualmente individuate nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale;

- fornire contributi alla predisposizione del piano di formazione dei dirigenti tecnici.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

Responsabili dell'attuazione del presente provvedimento sono le Direzioni Generali competenti del Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare la Direzione generale per il personale scolastico, nonché gli Uffici scolastici regionali.

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione e del merito.

Comma 20 (MOBILITA')

Ai fini dell'attuazione della proposta di modifica normativa in oggetto, i principali soggetti attuatori sono:

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Direzione generale per il personale scolastico;
- Uffici scolastici regionali;
- dirigenti scolastici.

4.2 Monitoraggio

Comma 1 (DIRIGENTI TECNICI)

Il flusso informativo sarà processato, con riferimento alle due procedure concorsuali per l'immissione di nuovi dirigenti tecnici rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Una volta inseriti all'interno degli uffici dell'amministrazione, il compito di monitorare sul raggiungimento degli obiettivi sottesi alla proposta di norma sul rafforzamento del corpo ispettivo, graverà sul Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e sui dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

Commi 2, 3 e 4 (PESATURA DS – PROROGA CIR)

Responsabili del monitoraggio del presente provvedimento sono le Direzioni Generali competenti del Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare la Direzione generale per il personale scolastico, nonché gli Uffici scolastici regionali.

Commi da 5 a 19 (ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO + SEMPLIFICAZIONE ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO)

Il monitoraggio sarà svolto dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Comma 20 (MOBILITA')

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito (in particolare, la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica), anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali.

Amministrazione competente: Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Norme di interesse: articolo 9 e articolo 19, commi 1 e 5, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche".

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del MUR

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente AIR rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare vale a dire: la realizzazione del processo di riorganizzazione del MUR e dell'ANVUR, tramite anche l'aumento del trattamento retributivo del personale (articolo 9, comma 1 e 2 e articolo 19, comma 1); il rafforzamento dell'attività di ricerca (articolo 9, commi 3 e 4), nonché la destinazione di fondi per la valorizzazione del personale AFAM (articolo 19, comma 5); dei destinatari dell'intervento e della valutazione dei principali impatti (benefici e costi attesi), seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio.

1. Contesto e problemi da affrontare

Le disposizioni di competenza mirano al superamento di problematiche differenti ma nell'ambito di un contesto unico: quello del rafforzamento del tessuto connettivo del MUR e dell'ANVUR, nonché delle università (valorizzazione della ricerca) e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicali (AFAM), in termini di aumento di unità lavorative e di miglioramento del trattamento economico delle stesse.

In particolare:

- l'articolo 9, comma 1 e 2, mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca in ragione dell'ampliamento dei compiti di questo e del sempre maggiore grado di specializzazione richiesto;

- l'articolo 9, commi 3 e 4, mira a ridurre la cd. "fuga di cervelli" e allo stesso ad aumentare la capacità attrattiva delle università e degli enti pubblici di ricerca nei confronti dei ricercatori stranieri;
- l'articolo 19, comma 1, mira a rafforzare le strutture amministrative ministeriali anche in ragione degli aumentati bisogni di funzionamento che le contingenze richiedono alle strutture ministeriali centrali, in particolare riguardo alla programmazione, assegnazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione delle risorse di cui al PNRR;
- il comma 5 del medesimo articolo 19 mira, invece, al superamento di una criticità normativa, tradottasi, poi, in una *deminutio* reale e concreta del trattamento economico del personale delle istituzioni del comparto dell'alta formazione artistica e musicale. Il comma 309 della legge n. 234 del 2021 (legge finanziaria per il 2022) ha stanziato 8,5 milioni di euro per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo però che gli stessi fossero assegnati al personale dalle stesse istituzioni. Tuttavia, tale procedura non è, allo stato attuale, giuridicamente e, ai fini della presente relazione, metodologicamente, attuabile; il personale AFAM riceve sia il trattamento economico che quello accessorio (di cui qui si discute) tramite il sistema del "cedolino unico", a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle singole istituzioni.

Destinatari delle norme di competenza sono, innanzitutto, le strutture centrali del MUR e dell'ANVUR; in particolare, destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono il personale delle aree di cui al CCNL comparto funzioni centrali per il triennio 2019 – 2021.

Quanto ai destinatari delle misure di valorizzazione della ricerca (articolo 9, commi 3 e 4) i destinatari sono i ricercatori italiani ma anche stranieri. Sono molti i ricercatori italiani ad aver ottenuto il sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*), per aver partecipato a *grants* europei ad avere ottenuto un giudizio di idoneità, avendo superato le valutazioni di qualità con oltre l'85% del punteggio massimo complessivo, nonché risultati vincitori, in qualità di *principal investigator* (PI) dei bandi dello *European Research Council* (ERC).


Nel dettaglio: sono 12.124 le proposte di MSCA in *H2020* ed *Horizon Europe* con almeno una *Host Institution* o un partner italiano. In *Horizon Europe* sono 1.088 le proposte MSCA dei *fellows* italiani.

Per quanto attiene ai *grants*, sono 8734 i *fellows* italiani di MSCA in *H2020* (non sono ancora presenti i dati personali in *Horizon Europe*, per cui, allo stato non è possibile evincere la loro nazionalità).

Quanto agli studiosi italiani risultati vincitori delle *European Research Controul* (ERC) in qualità di *principal investigator* (PI), per il programma *Horizon 2020* sono 794 in totale; per *Horizon Europe* sono, invece, 93 in totale.

Dai dati forniti si evince l'alta qualificazione dei ricercatori italiani, riconosciuta a livello europeo. Stando, ad esempio, ai risultati del bando *Erc starting grant 2021*, i giovani ricercatori italiani, pure essendo il secondo gruppo nazionale per borse vinte dopo i ricercatori tedeschi trovano opportunità lavorative soprattutto all'estero. Dei 397 finanziamenti assegnati, infatti, ai ricercatori italiani ne vanno 58, dietro i tedeschi (67) ma davanti ai francesi (44).

Il quadro cambia, però, se si analizzano i dati delle istituzioni di istruzione superiore che ospitano i ricercatori che hanno vinto i *grants*. In questo caso, infatti, l'Italia scende al quinto posto con 28 progetti vincitori, ben distante dalla Germania (72 progetti) dalla Francia (53 progetti) e dal Regno Unito (46 progetti).



Tali distanze sono dovute anche alla mancanza di fondi a disposizione degli Atenei e degli Enti Pubblici di Ricerca.

Destinatari della disposizione di cui all'articolo 19, comma 5, sono, invece, tutti gli 11.253 dipendenti subordinati delle istituzioni AFAM statali, ad oggi quantificabili come segue:

- 8.388 unità di personale docente;
- 2.865 unità di personale tecnico – amministrativo.

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le misure introdotte, di competenza di questo Ministero, hanno come obiettivo diretto l'ampliamento della platea dei destinatari e il miglioramento economico del personale (dipendenti delle strutture centrali del MUR e dell'ANVUR, potenziamento dei benefici economici per i ricercatori delle università e degli enti di ricerca, valorizzazione economica del personale del comparto dell'alta formazione artistica e musicale).

L'articolo 9, commi 1 e 2, ha come obiettivo quello di ampliare le competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, ridefinendone l'organizzazione interna.

Quanto alla valorizzazione dell'attività di ricerca (articolo 9, commi 3 e 4) l'obiettivo è quello di valorizzare i ricercatori italiani vincitori di premi nazionali ed europei facendo in modo che parte della loro "dote finanziaria" rimanga in Italia. Allo stesso modo, l'incentivo economico da attribuire, ha quale obiettivo quello di attrarre ricercatori dall'estero.

Quanto all'articolo 19, comma 1, l'obiettivo è quello di incrementare le risorse finanziarie costituenti il Fondo Risorse Decentrate destinate alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali connessi alla *performance* del personale del Ministero dell'università e della ricerca.

Quanto all'articolo 19, comma 5, obiettivo della norma è quello di consentire l'effettivo utilizzo di fondi già stanziati, demandando la definizione dei criteri alla contrattazione collettiva nazionale attualmente in corso per il rinnovo del CCNL.

L'obiettivo indiretto e specifico, nonché univoco di tutte le disposizioni di competenza è quello di migliorare le condizioni di lavoro e conseguentemente la qualità della vita di ciascuna di tali categorie di dipendenti.

2.2. Indicatori

Gli indicatori relativi alla realizzazione dell'intervento consteranno: quanto all'articolo 9, comma 1 e 2 e all'articolo 19, comma 1, nell'incremento delle retribuzioni che verrà realizzato in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Quanto all'articolo 9, commi 3 e 4, l'indicatore sarà rappresentato dal numero dei dottori di ricerca che, in virtù della norma, nel breve periodo svolgeranno i loro progetti di ricerca in Italia, nonché il numero dei dottori di ricerca, provenienti dai paesi esteri, che, in virtù del beneficio economico saranno incentivanti ad esercitare la loro attività nel nostro paese.

Relativamente all'articolo 19, comma 5, l'indicatore sarà rappresentato dall'aumento pro-capite delle retribuzioni quantificabile in 755 euro annui (costo stato).

3) Valutazione dell'intervento normativo

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti cui le misure di competenza daranno luogo sono sicuramente di natura economica per i destinatari delle stesse.

I benefici, tuttavia, sono anche sociali, oltre al rafforzamento della capacità amministrativa (con la previsione di ulteriori posizioni lavorative), il miglioramento del trattamento economico avrà effetti, anche di natura motivazionale sull'attività dei dipendenti con l'effetto di agire concretamente verso quegli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, cui contribuisce anche il trattamento economico.

Dalla valorizzazione del personale discende, infatti, la possibilità di attrarre e conservare al proprio interno risorse altamente qualificate; l'impatto positivo da analizzare è quello di offrire al personale la prospettiva di una crescita professionale nell'ambito della comunità ministeriale, attraverso la piena applicazione da un lato, del principio di trattamento retributivo rispetto agli altri Ministeri e, dall'altro, del sistema del *welfare*.

Quanto alla misura volta ad istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca europei e internazionali, non ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la previsione di un riconoscimento economico premiale in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, essa costituirà, al di là dell'aspetto economico, una misura di carattere sociale volta a rafforzare il patrimonio di ricerca italiano e a mitigare le "migrazioni" verso l'estero, noto per una migliore "attenzione economica" e quindi per una maggiore valorizzazione della ricerca.

3.2 Impatti specifici

- A. Le misure proposte non producono effetti sulle piccole medie imprese;
- B. le norme non impattano sulla concorrenza;
- C. non vi sono oneri informativi;
- D. non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4) Modalità di attuazione e monitoraggio

L'attuazione degli interventi normativi in parola sarà adeguatamente monitorata con cadenza annuale, attraverso l'analisi dei dati in possesso della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali (per quanto riguarda l'articolo 9, commi 1 e 2, e l'articolo 19, commi 1 e 2) e della Direzione generale delle istituzioni e della formazione superiore (per quanto riguarda l'articolo 9,

commi 3 e 4, e l'articolo 19, comma 5), anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina.

Amministrazione competente: Ministero delle imprese e del Made in Italy

Norme di interesse: Articoli 10, 11, 27

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero delle imprese e del Made in Italy

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si rileva che lo stesso svolge correntemente una rilevante serie di attività per conto terzi avvalendosi del personale applicato presso gli Ispettorati territoriali (I.T.T.) del Ministero, attenenti alle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE. Tali attività sono da considerarsi ad alto contenuto specialistico, perché in gran parte rivolte ai controlli sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5.000 controlli per anno), al rilascio della certificazione, che (oltre che per gli equipaggiamenti marittimi delle stazioni radio a bordo di imbarcazioni e aeromobili non iscritte nel registro aeronautico nazionale), è effettuata in occasione di verifiche della marcatura e certificazione CE nelle ipotesi di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti radioelettrici, nonché in caso di verifica dei requisiti minimi di comunicazione radio e telefonica degli istituti di vigilanza. Il principale punto di criticità di tali attività è che le stesse, benché effettuate in conto terzi, hanno natura obbligatoria per il Ministero che è tenuto ad ottemperare, considerato che incidono sulla possibilità dei terzi di esercire legittimamente attività lavorativa. Gli oneri relativi a siffatte prestazioni (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello Stato, così come previsto dai citati decreti. Tale evenienza implica che gli oneri economici necessari per lo svolgimento di tali attività non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi. Al riguardo si evidenzia che l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 dispone che i proventi derivanti da siffatte attività

siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato destinati al finanziamento dei servizi preposti.

È da evidenziare che il mancato stanziamento di fondi da destinare alla remunerazione dello straordinario effettuato dal personale per questa specifica tipologia di attività genera un irrimediabile vulnus per il regolare svolgimento delle attività rese in conto terzi. Infatti, limitare l'attività lavorativa, spesso svolta in trasferta, nell'ambito del solo orario ordinario (preso atto dell'impossibilità amministrativa e contabile di autorizzare prestazioni straordinarie in assenza di fondi) determina infatti una dilatazione dei tempi di chiusura dell'attività che dovrà essere svolta necessariamente in più giornate. Tale evenienza si riverbera, peraltro, negativamente sia sul terzo che, nel caso di trasferta, dovrà sostenere maggiori spese connesse al vitto ed all'alloggio (che hanno un rilievo economico evidentemente maggiore rispetto al ristoro delle eventuali ore di straordinario), sia sull'organizzazione dell'ufficio che dovrà privarsi dell'unità in trasferta per un numero superiore di giornate.

Il problema si ripercuote con particolare rilevanza sull'attività marittima, laddove il mancato rilascio del certificato di sicurezza determina un corrispondente impedimento per le navi alla navigazione e – quindi - a lasciare il porto di appartenenza, con conseguente danno economico per l'armatore e per l'intera attività del settore. Per cui, in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all'assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività, si propone un intervento una tantum riferito all'anno 2023. Si è resa quindi necessaria l'autorizzazione di fondi che consentano il pagamento del lavoro straordinario per i lavoratori che svolgano tali attività, obbligatori e ad alto contenuto specialistico (articolo 10). Destinatari dell'intervento normativo sono quindi i lavoratori che svolgono tali attività, il Ministero delle imprese e del Made in Italy che può quindi autorizzare il lavoro straordinario, nonché i soggetti in favore dei quali sono svolte le prestazioni.

Con riferimento al servizio di pubblica utilità 1500, esso è stato assegnato al Ministero della Salute con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica. Sin dalla sua prima attivazione, risalente quindi a circa 20 anni fa, il servizio 1500 è stato utilizzato per soddisfare i bisogni informativi dei cittadini in occasione anche di situazioni emergenziali e di allarme sanitario (Sars, virus di Ebola e, da ultimo, con il diffondersi della pandemia da Covid-19) oltre che per particolari eventi, quali le ondate di calore ed emergenza rifiuti. Tale servizio 1500, affidato in outsourcing alla società Almaviva contact S.p.A, in virtù dell'OCDPC n. 645 dell'8 marzo 2020, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 con successive OCDPC,

ha potuto garantire la propria attività fino alla medesima data del 31 dicembre 2022, terminando gli effetti dell'ordinanza n. 931 del 13 ottobre 2022.

Posto che il modello organizzativo del servizio si è rivelato efficace, si è ritenuto opportuno provvedere alla riattivazione dello stesso per tutto il 2023, nelle more dell'espletamento della gara per l'acquisizione di un servizio stabile di risposta al cittadino in materia sanitaria, sempre articolato in due livelli.

A tale esigenza si è quindi voluto rispondere attraverso un'autorizzazione di spesa per cui si provvede per il 2023, quanto ad €. 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy (articolo 11).

Destinatari di tale disposizione, oltre ad essere la società AlmaViva S.p.A. che ha svolto il servizio in modalità *outsourcing* fino al 2022, sono anche per i cittadini che con la proroga dell'attività hanno la garanzia un servizio informativo efficace.

Infine, con riferimento alle disposizioni concernenti la Fondazione Ugo Bordoni, nel rammentare che la stessa è stata qualificata dalla l. 3/2003, art. 41 comma 5, come Istituzione di Alta Cultura e Ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), si rappresenta che lo Statuto del 2019 ha istituito il "Comitato delle Pubbliche Amministrazioni", che garantisce a tutte le Amministrazioni – centrali e locali – che ne facciano parte di esercitare sulla FUB un controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, consentendo dunque affidamenti a favore della Fondazione mediante in *house providing*.

La Fondazione Bordoni è, ad oggi, un organismo di diritto pubblico con *governance* di derivazione pubblica per cui, tuttavia, l'analisi della relazione al Governo sulle attività (anno 2021) ha messo in evidenza una forte tendenza allo svolgimento in prevalenza di attività tecniche di natura esecutiva. In tal modo si è riscontrata una penalizzazione delle attività a maggiore contributo tecnico-scientifico e depauperamento della qualità delle attività svolte, con un conseguente *vulnus* in termini di competitività.

È, quindi, emersa l'esigenza di rivedere i compiti della Fondazione, al fine di assegnare alla stessa nuove funzioni per rafforzarne la natura di "ente di ricerca" nel settore tecnico scientifico e tornare ad essere un ente di riferimento nel panorama scientifico nazionale.

Destinataria dell'intervento è quindi la Fondazione Ugo Bordoni ma anche l'intera collettività che beneficia delle attività di ricerca e sviluppo nelle ultime tecnologie (articolo 27).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Si ravvisano i seguenti **obiettivi generali**:

- consentire l'efficiente svolgimento delle attività ad alto contenuto specialistico espletate dai dipendenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- consentire la prosecuzione del servizio nazionale 1500;
- implementare le attribuzioni della Fondazione Ugo Bordoni per garantire uniformità e competitività nelle attività svolte dalla Fondazione.

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi generali sono quindi da perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:

- Autorizzazione della spesa di 270.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Previsione di uno stanziamento totale di euro 4.911.400,00 per garantire la prosecuzione della funzionalità del servizio 1500, in particolare prevedendo che per il 2023 si provveda, quanto a euro 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- previsione, tra le nuove missioni della Fondazione Ugo Bordoni, specifiche attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management.

2.2 INDICATORI

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati come indicatori:

- il numero di ore straordinarie svolte dai lavoratori per lo svolgimento delle attività ad alto contenuto specialistico;

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Relativamente alle misure in materia di attività ad alto contenuto specialistico, si ravvisa un impatto positivo per i lavoratori del MIMIT i quali hanno una concreta remunerazione del lavoro straordinario

potendo svolgere le attività ad alto contenuto specialistico in maniera ottimale. Parimenti si ravvisa un impatto positivo in favore del MIMIT considerando che lo stesso può autorizzare il lavoro straordinario in ragione della spesa autorizzata di 270.000 euro.

Con riferimento alla prosecuzione del servizio pubblico 1500 si ravvisa un impatto positivo sicuramente per la collettività, in quanto i cittadini potranno continuare ad usufruire di un servizio informativo strutturato in maniera efficiente su due livelli organizzativi articolati su professionalità crescenti in ragione della complessità del servizio richiesto. Evidentemente l'impatto positivo si riscontra anche rispetto alla società Almviva contact spa, a cui il servizio è affidato in outsourcing, potendo proseguire l'attività in tal senso. Tali impatti necessariamente implicano il dispiego di risorse pubbliche, con la conseguente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Infine, con riferimento all'implementazione delle competenze della Fondazione Ugo Bordini, si prevede un impatto positivo in termini di competitività in favore della stessa, in quanto le vengono assegnate nuove funzioni per rafforzarne la natura di "ente di ricerca" nel settore tecnico scientifico e tornare ad essere un ente di riferimento nel panorama scientifico nazionale.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): Non si ravvisano effetti nei confronti delle PMI

B. Effetti sulla concorrenza: Non si ravvisano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi.

Attualmente non sono riscontrabili condizioni o fattori esterni incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio o che incidano su oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, per quanto di competenza, sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza semestrale, attraverso analisi dei dati anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina. Sulla base delle valutazioni tecnico-applicative degli uffici delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione, si procederà, con cadenza semestrale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto normativo, nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove procedure introdotte, così da verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Amministrazione competente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

Norme di interesse: **Articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18** del Decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*.

Referenti: Cons. Giorgio Piziali, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, tel. 0668852761; Dr.ssa Giuliana Giardina, Funzionario giudiziario presso l'ufficio legislativo, tel. 0668852418.

1. Contesto e problemi da affrontare

La previsione normativa si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* e prevede l'inserimento nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, *(Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266)* del Capo II bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter, concernenti l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, nonché l'individuazione delle relative attribuzioni e la dotazione organica. La norma prevede, inoltre, che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, relativamente alle attribuzioni conferite ai medici di Polizia Penitenziaria, possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. Viene rinviato ad un successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro della salute, la disciplina di dettaglio relativa all'individuazione delle procedure di accesso alla carriera, al percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale dei medici del Corpo.

La norma si propone, nel rispetto del principio di equiordinazione con il personale delle altre Forze di Polizia, di colmare la lacuna in cui versa l'Amministrazione penitenziaria, finora priva di personale medico interno, venendo incontro a plurime e, oramai, indifferibili esigenze organizzative e di gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. L'assenza di apposito personale sanitario ha, infatti, determinato, nel corso del tempo, gravi conseguenze che si sono acuite soprattutto a seguito della crisi pandemica. Le principali criticità evidenziate dall'Amministrazione sono quelle inerenti all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi dei vari ruoli, alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio, all'istruttoria delle pratiche medico-legali del medesimo personale, nonché alle difficoltà connesse all'assistenza sanitaria, di medicina preventiva ed alle diverse attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione, per far fronte alle quali, s'è spesso fatto ricorso a professionalità esterne.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento è quello di assicurare il miglioramento della funzionalità complessiva e della capacità di gestione dell'Amministrazione penitenziaria attraverso l'utilizzo di professionalità specifiche incardinate nell'ambito dell'organizzazione strutturale della stessa, evitando il ricorso a professionalità esterne con le conseguenti connesse criticità di intervento.

Nello specifico, la previsione in esame mira al miglioramento della dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria (+ 102 unità) mediante l'inserimento della nuova carriera dei medici e dunque il potenziamento e ampliamento delle funzioni tecniche specifiche per il personale con qualifica direttiva e dirigenziale.

Nel breve e medio termine, l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria recherà non pochi vantaggi in termini di efficienza ed economicità ed anche in relazione al miglioramento organizzativo, per una maggiore celerità dei processi, *in primis*, nelle fasi propedeutiche alle nuove assunzioni. Inoltre, consentirà di migliorare l'assistenza sanitaria del personale in servizio, ciò che, comporterà un minor numero di assenze per motivi di salute e cure più veloci, oltre che, una maggiore salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del presente intervento, saranno rappresentati:

- dalla riduzione, in percentuale, dei tempi medi di svolgimento delle procedure di accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per vari ruoli dell'Amministrazione penitenziaria;
- dal numero delle verifiche, anche collegiale, che saranno effettuate in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- dal numero delle pratiche medico-legali in favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di quelle di assistenza sanitaria e di medicina preventiva;
- dalla diminuzione, in percentuale, del numero di assenze del personale per motivi di salute;
- dal numero e dagli esiti delle diverse attività di vigilanza connesse alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e alla valutazione dei medesimi nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le categorie di personale interessato sono, in primo luogo, i soggetti privati interessati alla partecipazione ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione per l'accesso alla carriera, nonché, conseguentemente, i soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, al momento incaricati di svolgere le funzioni che saranno di competenza del personale medico penitenziario, secondo le modalità e tempistiche di attuazione individuate dal comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge in oggetto, che autorizza l'assunzione di complessive 102 unità negli anni 2023 (51 unità), 2026 (32 unità), 2035 (16 unità) e 2040 (3 unità). Per quanto riguarda la copertura della predetta dotazione organica e gli impatti economici derivanti dalle assunzioni dei medici penitenziari si rimanda alla relazione tecnica allegata al decreto-legge in corso di conversione.

Destinatari sono, altresì, i dipendenti appartenenti ai vari ruoli del Corpo, allo stato circa 40.000 unità, che beneficeranno delle prestazioni professionali dei medici del Corpo medesimo, con vantaggi in termini di efficienza ed economicità derivanti dall'adozione di procedure organizzative interne più snelle e funzionali.

Tra i destinatari anche gli enti e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché i singoli professionisti in possesso di particolari competenze, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, relativamente alle attribuzioni conferite ai medici di Polizia Penitenziaria, potrà stipulare apposite convenzioni. Gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono stati quantificati in euro 178.000 per

l'anno 2023 e in euro 288.000 a decorrere dal 2024 (cfr. relazione tecnico-finanziaria).

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). La disposizione in esame non incide per sua stessa natura sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza. La disposizione non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi. La disposizione non introduce oneri informativi a carico di cittadini. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, sarà individuata la disciplina di dettaglio relativa all'individuazione delle procedure di accesso alla carriera, al percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale dei medici del Corpo;

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. L'intervento non recepisce alcuna direttiva europea. Si rappresenta, tuttavia, che le disposizioni in esame essendo volte, tra l'altro, a permettere una più celere definizione delle procedure assunzionali per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria del personale della Polizia Penitenziaria, concorrono all'attuazione degli interventi e delle riforme funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Non sono previste specifiche azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento proposto, ad eccezione degli ordinari strumenti di comunicazione e informativi.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono:

- il Ministro della Giustizia, cui compete l'adozione, con decreto presidenziale, della disciplina di dettaglio relativa all'individuazione delle procedure di accesso alla carriera, al percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale dei medici del Corpo;
- il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Direttore generale del personale cui compete l'attuazione delle disposizioni di dettaglio, avuto riguardo alla tempistica di predisposizione dei bandi di concorso e declinazione delle attività del personale medico nelle articolazioni territoriali dell'Amministrazione penitenziaria.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verranno attuati dal Ministero della giustizia con le risorse attualmente esistenti e attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che provvederà, in particolare, al controllo degli effetti dell'intervento normativo proposto, attraverso il monitoraggio, anche dal punto di vista dei tempi di attuazione, dei procedimenti di competenza di ciascuna articolazione interessata, nonché dei benefici e vantaggi derivanti dall'introduzione della nuova carriera ai fini del miglioramento dei livelli di efficienza preesistenti nell'organizzazione delle attività.

Amministrazione competente: Ministero dell'interno

Norme di interesse:

➤ **articolo 15**, “*Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria*”, **commi 19-22, 31-34**.

➤ **articolo 19**, “*Disposizioni in materia di trattamenti accessori*”, **comma 3**.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, dovrà affrontare nel prossimo futuro un considerevole impegno per fronteggiare scenari di particolare rilievo difficilmente pronosticabili. Ciò comporta l'esigenza di assicurare flessibilità agli assetti organizzativi e specifiche capacità di adeguamento.

Al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l'anno 2023), ha stanziato le necessarie risorse finanziarie

e, con successivo provvedimento normativo, è stato previsto anche il ripianamento delle relative dotazioni organiche e soprattutto l'attivazione di nuove strutture territoriali di prossimità, i “presidi rurali”, per garantire una presenza più diffusa del personale operativo dei vigili del fuoco nelle aree protette.

Nell'ottica di una razionalizzazione organizzativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le norme in esame si intende, altresì, rafforzare, anche in relazione alle nuove sfide poste dalla transizione energetica la compagine, delle figure direttive e dirigenziali del personale, prevedendo

l'incremento, per un numero complessivo di 55 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti, con funzioni sia operative che tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità di personale direttivo e con soppressione delle posizioni organizzative da conferire al personale del ruolo dei direttivi aggiunti. Si prevede che l'auspicato potenziamento possa avere produca riverberi positivi sul piano organizzativo a vantaggio dei servizi e dei compiti di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'interesse precipuo della collettività.

I beneficiari della norma sono rappresentati dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che potrà migliorare i risultati delle attività realizzate, e dalla collettività tutta che potrà godere di un migliore servizio di soccorso pubblico (**articolo 15, commi 19-22, 31-34**).

L'articolo, al comma 3, reca disposizioni in materia di trattamenti accessori in favore del personale proveniente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), transitato al Ministero dell'interno - unitamente alle relative funzioni e alle risorse strumentali e finanziarie - a seguito della soppressione delle predette amministrazioni a norma dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In particolare, viene previsto che le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL, confluite nei fondi del Ministero dell'interno, possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale transitato, anche ai fini dell'articolo 10, comma 6, del predetto decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 che disciplina l'iter procedimentale mediante il quale pervenire al definitivo inquadramento di detto personale in un'apposita sezione nei ruoli del Ministero dell'interno. In caso di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, tali risorse confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

L'intervento ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno.

Destinatari della norma sono le unità di personale appartenente ai soppressi enti. (**articolo 19, comma 3**).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni proposte sono finalizzate a realizzare un potenziamento, con l'assunzione di 616 unità di cui all'articolo 15, comma 19, lettera a), e un ripianamento, con l'assunzione di 404 unità di cui al

medesimo articolo, comma 19, lettera n), delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, si precisa che l'attuale disallineamento tra la dotazione organica teorica e quella effettiva determina disfunzioni, talvolta rilevanti, nella corretta organizzazione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'altrettanto importante attività di supporto tecnico-professionale, parimenti necessaria per il buon funzionamento della macchina del soccorso.

L'attuale carenza di personale in servizio nei ruoli operativi e tecnico-professionali è dovuta a un *gap* storico, creatosi in anni nei quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non aveva la capacità assunzionale da turn-over al 100%. Tale situazione di disagio implica che in tutte le sedi di servizio si riscontra una considerevole carenza di personale che, a seconda dei ruoli, determina rilevanti criticità sull'efficacia del soccorso pubblico.

La situazione presso gli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è altrettanto critica anche in considerazione delle necessità di destinare i nuovi assunti nelle sedi periferiche, per fronteggiare più efficacemente le esigenze della collettività.

Nell'ottica di una razionalizzazione dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le norme in esame si intendono sopprimere anche le posizioni organizzative del personale del ruolo dei direttivi aggiunti e non ancora conferite. Con i risparmi di spesa in tal modo conseguibili – cui si aggiungono ulteriori accantonamenti derivanti dalla proposta riduzione di unità di personale direttivo – si intende incrementare la dotazione organica dei ruoli dirigenziali, ritenuta imprescindibile per garantire un equilibrato ed armonico sviluppo di tutte le componenti professionali del Corpo.

Le norme proposte riguardano quindi sia il personale operativo sia il personale che espleta funzioni tecnico-professionali, sebbene le modifiche introdotte con il provvedimento normativo in argomento abbiano decorrenze differite.

Più dettagliatamente si incide innanzitutto - per un numero complessivo di 1020 unità (616 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali e 404 nei limiti della dotazione organica) - sulle dotazioni organiche dei ruoli non direttivi e dei ruoli direttivi e dirigenziali.

A tal fine, le modifiche interessano i ruoli operativi (ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi, dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile, degli elisoccorritori, dei direttivi e dei dirigenti) e i ruoli tecnico-professionali (ruoli non direttivi degli ispettori tecnico-professionali e degli operatori e assistenti; ruoli direttivi; ruoli dirigenziali).

Inoltre, è previsto l'incremento – per un numero complessivo di 55 unità – delle dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti (operativi, logistico-gestionali, sanitari e informatici), con contestuale riduzione dei corrispondenti ruoli dei direttivi.

Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni di cui all'articolo 15, sono stati forniti dalla Direzione centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di questo Ministero (**articolo 15, commi 19-22, 31-34**).

L'AGES e la SSPAL sono state soppresse – rispettivamente con D.L. n. 78/2010 e D.L. n.174/2012 – con trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale al Ministero dell'interno. Le modalità di finanziamento delle funzioni così trasferite sono state assicurate mediante la corrispondente riduzione annuale dei trasferimenti statali a comuni e province (art. 7 del D.L. 31/05/2010, n. 78, comma 31- *sexies*).

Nelle more del perfezionamento del processo di trasferimento delle funzioni all'Amministrazione dell'interno e tenuto conto della speciale previsione di cui all'articolo 10, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012 – che prevede che il personale, dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL, sia inquadrato in un'apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno – i Fondi per il trattamento economico accessorio del personale trasferito sono confluiti nei rispettivi Fondi del personale ministeriale, mantenendo un regime di separatezza.

Con la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione, attuata dal DPCM n. 78/2019, modificato dal DPR n. 231/2021 e a seguito dell'avviso della Ragioneria Generale dello Stato, si è reso necessario far cessare tale regime transitorio di separatezza dei fondi per il trattamento accessorio del personale proveniente dagli enti soppressi (**articolo 19, comma 3**)

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le proposte normative sono finalizzate innanzitutto a potenziare e a ripianare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'individuazione puntuale delle unità di personale che potranno essere assunte in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2026.

L'assunzione straordinaria di personale prettamente operativo - con le qualifiche di vigile del fuoco, di capo squadra e di ispettore antincendi nonché di personale specialista aeronavigante ed elisoccorritore - corrisponde alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento ai sempre più numerosi interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi, correlate anche al cambiamento climatico.

Per il buon funzionamento della macchina del soccorso, si rende altresì necessario rafforzare l'organico del personale tecnico-professionale, incrementando i ruoli informatici, logistico-gestionali, sanitari, ecc.

Le norme consentono di potenziare anche le figure direttive e dirigenziali, in modo da assicurare un coerente sviluppo di carriera di tutta la struttura organizzativa del Corpo nazionale.

Inoltre, per rafforzare la funzionalità e l'efficienza degli Uffici centrali, oltre che per consentire al Corpo di affrontare, in maniera più adeguatamente strutturata, le nuove sfide che i contesti emergenziali impongono, si delinea, a decorrere dal 1° luglio 2023, un incremento di organico della compagine dirigenziale (55 posti da primo dirigente) nei vari ruoli, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità di personale direttivo e con soppressione delle posizioni organizzative da conferire al personale del ruolo dei direttivi aggiunti.

La finalità di tale ultima previsione normativa è quella di adeguare la struttura organizzativa del Corpo e, in particolare, quella dei Comandi dei vigili del fuoco di maggior rilievo, introducendo ulteriori figure dirigenziali nelle sedi metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino. Nel contempo, nei Comandi retti da un dirigente superiore, si prevede l'inserimento di un primo dirigente che possa svolgere le funzioni vicariali, mentre a livello centrale è contemplato un numero di unità che, seppur limitato, consente in ogni caso di ottimizzarne la funzionalità e l'efficienza.

Il potenziamento della dotazione organica della componente dirigenziale dei ruoli tecnico-professionali – che svolge funzioni essenziali a integrazione delle attività proprie della compagine operativa – è imprescindibile per garantire una più efficiente gestione dei procedimenti amministrativo-contabili, un rafforzamento delle funzioni connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un ampliamento del servizio sanitario del Corpo nazionale (**articolo 15, commi 19-22, 31-34**).

Nelle more del definitivo inquadramento del personale transitato nell'ambito dei ruoli ministeriali del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche in considerazione della riorganizzazione delle strutture ministeriali attuata con il DPCM n. 78/2019, si rende necessario prevedere le modalità per la contrattazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato in favore di detto personale trasferito, le cui risorse sono confluite nel fondo del Ministero dell'interno (**articolo 19, comma 3**).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori di riferimento sono di tipo quantitativo e concernono il dato numerico assunzionale, come di seguito riportato.

Le assunzioni proposte afferiscono a:

- 55 unità di personale dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023;

- 447 unità di personale non direttivo, direttivo e dirigenziale, a decorrere dal 1° settembre 2023 (potenziamento, in quanto trattasi di assunzioni in aggiunta alle facoltà assunzionali);
- 404 unità di personale non direttivo, a decorrere dal 1° settembre 2023 (ripiamento, in quanto trattasi di assunzioni nei limiti della dotazione organica);
- 169 unità di personale non direttivo e dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 **(articolo 15, commi 19-22, 31-34)**.

Il personale dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL è complessivamente pari a 134 unità, delle quali 4 dirigenti di seconda fascia e 130 unità di personale non dirigenziale (57 dell'area funzionari e 73 dell'area assistenti). Tali unità saranno prese a riferimento, nelle rispettive sedi di contrattazione decentrata integrativa, per la definizione dei trattamenti accessori - retribuzione di posizione e di risultato - da imputarsi sulle risorse finanziarie confluite nei fondi del Ministero dell'interno **(articolo 19, comma 3)**.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme proposte avranno un positivo impatto sia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per la collettività. Infatti, il potenziamento delle dotazioni organiche dei ruoli operativi e tecnico-professionali consentirà di conseguire un miglioramento delle prestazioni lavorative. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'incremento assunzionale proposto interessa trasversalmente diversi ruoli della compagine organizzativa del Corpo: il personale dei ruoli non direttivi, impegnati in primo piano nelle attività di soccorso, e il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali, che potranno delineare una organizzazione più funzionale per incrementare l'efficienza delle attività di soccorso. Un assetto organizzativo più consolidato e strutturato si ripercuote positivamente anche sui cittadini, fruitori e beneficiari diretti dei servizi istituzionali del Corpo nazionale, mediante il miglioramento dell'erogazione dei servizi **(articolo 15, commi 19-22, 31-34)**.

L'indispensabilità dell'intervento in esame è strettamente connessa con il percorso delineato dalle disposizioni normative sopra citate e ha lo scopo di armonizzare le modalità della contrattazione collettiva integrativa per la definizione del trattamento accessorio del personale transitato dalle amministrazioni soppresse con quelle previste per il personale ministeriale.

Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale **(articolo 19, comma 3)**.

3.2 Impatti specifici

art. 15 “Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria”, commi 19-22, 31-34.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono.

B. Effetti sulla concorrenza

Non sussistono.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non introduce né elimina oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sussistono.

art. 19 “Disposizioni in materia di trattamenti accessori”, comma 3.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, inoltre non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto, come già detto, contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero dell'interno.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non introduce né elimina oneri informativi a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sussistono.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Le procedure concorsuali, sia pubbliche che interne, per le assunzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono gestite dalla competente Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di questo Ministero.

La medesima Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, su espressa indicazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane, cura lo scorrimento delle graduatorie concorsuali espressamente richiamate nell'articolo 15, comma 19, lett. e) e o), per le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

Gli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche dirigenziali afferiscono alle competenze istituzionali della Direzione Centrale per le Risorse Umane del medesimo Dipartimento. In una prospettiva più generale, il potenziamento strutturale del Corpo nazionale si tradurrà in un miglioramento delle sue funzioni istituzionali, con conseguente vantaggio per la collettività, destinataria delle attività di soccorso, di formazione, di prevenzione incendi (**articolo 15, commi 19-22, 31-34**).

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Ministero dell'interno (**articolo 19, comma 3**).

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo è curato sia dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, che procederà all'espletamento delle procedure concorsuali e selettive, sia dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, per quanto concerne i dati numerici assunzionali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di questo Ministero (**articolo 15, commi 19-22, 31-34**).

Il monitoraggio dei dati e delle informazioni sarà effettuato con riferimento ai valori indicati nel punto 2.2 (**articolo 19, comma 3**).

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Norme di interesse: articolo 17, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo, *dott.ssa Roberta Capri* – 06.44.12.32.01

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione prevede un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto mediante arruolamenti nei vari ruoli di 390 unità, arruolamenti che si rendono urgentemente necessari al fine, tra l'altro, di consentire al Corpo di adempiere alla funzione di Autorità nazionale competente per l'*European Maritime Single Windows* ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre, 2021, n. 121, di esercitare correttamente le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di assicurare l'effettivo ricambio generazionale per una migliore organizzazione del lavoro.

La disposizione ha, pertanto, l'obiettivo di assicurare alle Capitanerie di Porto la consistenza di personale necessaria, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ad adempiere alle proprie funzioni, mediante il reclutamento di figure professionali con competenze specifiche, tra le altre, in materia di digitalizzazione, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica e contabilità pubblica e gestione finanziaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le crescenti competenze che l'ordinamento affida al Corpo delle Capitanerie di porto, unitamente alla necessità di modernizzare sempre più la Pubblica Amministrazione, rendono necessario poter disporre con urgenza, da parte del Corpo, di nuovo personale che sia in possesso di conoscenze specialistiche che permettano di operare con efficienza ed efficacia in vari settori, quali la digitalizzazione, la razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, la gestione dei fondi strutturali, la contrattualistica pubblica, il controllo di gestione, la contabilità pubblica e la gestione finanziaria. L'evoluzione normativa nei suddetti settori rende, infatti, necessario, oltre che un ricambio generazionale del personale, anche poter disporre, con urgenza, di nuove professionalità specialistiche che consentano al Corpo di operare correttamente nell'ambito di un quadro normativo e amministrativo complesso e in continua evoluzione. Infatti, il Corpo delle Capitanerie di porto ha visto crescere esponenzialmente, negli ultimi anni, l'ambito funzionale e di competenze, derivanti anche dall'evoluzione e dalle accresciute attribuzioni assegnate, che hanno reso necessario prevedere cambiamenti organizzativi che permettessero di far fronte ai nuovi compiti e, al contempo, consentissero di rispondere anche a esigenze contingenti, quali quelle derivanti dalle emergenze legate al fenomeno migratorio, dall'applicazione delle nuove norme comunitarie, dai cambiamenti tecnologici, da emergenze sanitarie, da crisi internazionali, da emergenze di protezione civile. Tutto ciò ha evidenziato la necessità di poter disporre di nuove risorse umane, anche dotate di profili di professionalità nuovi ed in linea con le funzioni specialistiche da assolvere.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale della disposizione è quello di dotare, con urgenza, il Corpo delle Capitanerie di porto di personale che consenta di svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie funzioni, obiettivo realizzabile mediante un incremento organico del personale che consenta, tra l'altro, di arruolare personale con le competenze specialistiche necessarie a svolgere correttamente le attribuzioni che l'ordinamento assegna al Corpo. Al riguardo, l'allegato al DEF 2022 *“Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti”*, al Capitolo II, paragrafo 7, contiene il *“Piano per l'ammodernamento dei mezzi strumentali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera”*, nel quale, tra gli obiettivi futuri, individua la necessità di continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l'acquisizione delle professionalità indicate dall'articolo 3, comma 2, dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare. In tale contesto, le assunzioni previste dalla disposizione si rendono necessarie proprio per garantire che il Corpo delle Capitanerie di porto possa continuare ad assolvere le crescenti funzioni attribuite dall'ordinamento.

2.2 Indicatori

Gli indicatori saranno forniti dal numero di nuove assunzioni di personale e dal rispetto delle consistenze numeriche previste per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'intervento non ha impatti sociali e ambientali e comporta benefici per l'Amministrazione coinvolta. In particolare, le nuove assunzioni consentiranno al Corpo delle Capitanerie di porto di adempiere alle proprie funzioni con efficienza ed efficacia, nell'ambito della necessità di modernizzazione di ogni Pubblica Amministrazione e, nel caso specifico, del Corpo delle Capitanerie di porto, con conseguenti benefici per gli *stakeholders* del settore marittimo.

3.3 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

La disposizione, prevedendo nuove assunzioni nel Corpo delle Capitanerie di porto, apporta le necessarie innovazioni alle disposizioni recanti le consistenze organiche del suddetto Corpo dei vari ruoli. La disposizione prevede, altresì, la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione troverà concreta attuazione nel corso del tempo, atteso che si prevede un progressivo incremento organico del Corpo delle Capitanerie di porto mediante l'arruolamento, nei vari ruoli, di complessive 390 unità (40 unità per Ufficiali del ruolo speciale a decorrere dall'anno 2024, 20 unità all'anno per cinque anni per il ruolo sergenti per complessive 100 unità, 50 unità all'anno per i graduati per cinque anni per complessive 250 unità).

4.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, nello specifico, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che verificherà progressivamente la consistenza effettiva del proprio personale rispetto agli organici previsti all'esito delle nuove consistenze previste dalla disposizione.

Amministrazione competente: Ministero della salute – Agenzia italiana del farmaco

Norme di interesse: articolo 19, comma 4, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo – Dott.ssa Bianca Stefania Di Tano

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'AIFA svolge i compiti e le funzioni della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, del Ministero della Salute ai sensi del comma 5 dell'art. 48 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 (legge istitutiva). Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono state trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, le cui competenze sono transitate, come citato, alla medesima Agenzia. Il personale dell'AIFA, a seguito del trasferimento operato, ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dai ruoli del Ministero della Salute ai ruoli dell'Agenzia, nonché di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Ministro della Salute 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco), ha conservato la medesima collocazione nel comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri (ora Funzioni Centrali).

La permanente applicazione di questo inquadramento è stata sostenuta negli anni successivi così che il personale di AIFA, in virtù delle disposizioni citate, ha sempre mantenuto l'inquadramento nello stesso comparto di contrattazione in cui era inquadrato il Ministero della Salute, confluendo nel comparto Funzioni Centrali a partire dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2016-2018, con il riconoscimento anche dell'indennità di amministrazione prevista dal CCNL comparto Ministeri del 16/5/1995 (art. 34, co. 2, lett. a) e dal CCNL comparto Ministeri del 16/2/1999 (art. 33).

Da ultimo l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021, ha confermato la collocazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della contrattazione collettiva nazionale, nel comparto delle Funzioni centrali e il successivo CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021 all'art. 1, comma 8, ha precisato che con il termine “Ministero/i” si intendono le Amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri, applicato al personale non dirigenziale dell'Agenzia fin dalla sua istituzione, ai sensi delle norme sopra richiamate.

Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021 recante “Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2022, nel disciplinare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, prevede l'incremento delle misure dell'indennità di amministrazione richiamandosi all'art. 34 del CCNL 1994-1997 biennio economico 1994-1995 dell'ex comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei dipendenti statali dell'indennità di amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995 e al comma 4 dell'art. 31 del CCNL relativo al personale dell'ex comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, concernente la rideterminazione delle misure dell'indennità di amministrazione.

Quindi il riferimento Ministeri all'interno del DPCM si ritiene integri la medesima interpretazione precisata dai CCNL Comparto Funzioni Centrali su richiamati.

L'applicazione dell'indennità di amministrazione ad AIFA, come indicato, poggia sulle stesse norme contrattuali, pertanto si ritiene vada previsto per AIFA lo stesso incremento previsto per il Ministero della Salute.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La ratio della norma è la finalità perequativa sottesa all'adeguamento della misura dell'indennità di amministrazione spettante al personale appartenente alle aree professionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a quella del personale del Ministero della Salute a seguito degli incrementi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021 recante "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 11-03-2022.

L'obiettivo specifico della norma è di ridurre il divario attualmente esistente tra i trattamenti retributivi del personale appartenente allo stesso comparto di contrattazione collettivo come anche previsto all'art. 1, comma 8 del nuovo CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021.

2.2 Indicatori

Si prevede, quindi, che gli importi di cui alle tabelle 1 e 2 del DPCM 23 dicembre 2021 previste per il Ministero della Salute inerenti all'indennità di amministrazione siano applicati nella medesima consistenza economica al personale non dirigenziale dell'Agenzia italiana del farmaco (342 unità) a decorrere dal 2023.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per l'attuazione della norma gli oneri sono stati quantificati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Non si ravvisano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non è prevista l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione è stata adottata nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

All'attuazione del comma 4 dell'articolo 19 si provvede a decorrere dal 2023 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4.2 Monitoraggio

La misura introdotta dalla norma in commento ha carattere di stabilità e certezza. Il controllo e il monitoraggio dell'intervento perequativo proposto verranno attuati dall'Agenzia italiana del Farmaco con le risorse umane e le strutture già disponibili a legislazione vigente e con le modalità già esistenti.

Amministrazione competente: Ministero del turismo

Norme di interesse: articolo 25, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente dell'amministrazione competente: Dott.ssa Giorgia Vendra – Ufficio legislativo del Ministero del turismo - telefono: 06 170 179 130.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione descrive l’analisi d’impatto riguardante il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “*Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni*”.

L’analisi è svolta in coerenza con il disposto dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017.

L’intervento normativo prevede la costituzione di una nuova società, denominata “*ENIT S.p.A.*”, e parallelamente, la soppressione dell’ente pubblico economico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e in ragione della necessità di assicurare il rilancio dell’industria turistica italiana e della relativa promozione.

Il **comma 1** prevede la costituzione di ENIT S.p.A. con capitale sociale di 7 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che esercita i diritti dell’azionista.

Il **comma 2** dispone che la costituenda società *in house* è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero del turismo, il quale:

- a) assegna annualmente all’organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
- b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
- c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull’amministrazione della società;
- d) al fine di esercitare un’influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell’organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l’esercizio dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il **comma 3** prevede che il consiglio di amministrazione della società è composto da tre membri (uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato) designati dal Ministro del turismo. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

Il **comma 4** prevede che ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo.

Ai sensi del successivo **comma 5** la società è assoggettata al controllo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il **comma 6** dispone che contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale è soppresso e le sue funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. che viene costituita mediante decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il suddetto decreto ministeriale determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto, il quale prevede che almeno l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tal fine, entro sei mesi dalla soppressione il commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministro del turismo, predispose un inventario del patrimonio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Il **comma 7** stabilisce che con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti gli obiettivi attribuiti alla società ENIT S.p.A., le modalità di finanziamento statale da accordarle, i risultati attesi in un arco di tempo determinato, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Il **comma 8** prevede che contestualmente alla costituzione di ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT-Agenzia nazionale del turismo, alla data di entrata in vigore del presente decreto transita in ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Ai sensi del **comma 9** viene modificato il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (*“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*) con nuova declinazione delle missioni attribuite alle articolazioni amministrative del MITUR, ferma restando

l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e con funzioni di predisposizione e gestione del bilancio del Ministero e dei rapporti con l'UE e con gli organismi internazionali, di pianificazione e programmazione strategica, di monitoraggio e verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali.

Il **comma 10** dispone che in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 3, dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). Infine, ai sensi del **comma 11**, agli oneri derivanti dalle citate disposizioni, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Appare, dunque, evidente che la *ratio* sottesa all'intervento in esame è quella di valorizzare e mettere a sistema le esperienze acquisite da ENIT- Agenzia nazionale del turismo per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, di valorizzazione di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

La necessità di garantire la realizzazione urgente degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare in materia di digitalizzazione, impone la costituzione di ENIT S.p.A., società *in house*, volta alla semplificazione e all'accelerazione necessaria e indispensabile per raggiungere i *target* e le *milestones* previsti.

Invero, allo stato, ENIT-Agenzia nazionale del turismo si occupa dello sviluppo e dell'acquisto dei contenuti e dei servizi necessari per la creazione e l'operatività dell'*Hub* del Turismo Digitale di cui all'intervento del PNRR M1 C3-I.4.1 del Ministero del turismo volto ad accrescere la promozione digitale dell'ecosistema turistico italiano.

Sul punto, si è registrato un ritardo dell'Ente sulle attività di supporto riguardo al suddetto intervento che avrebbero dovuto essere svolte per conto del Ministero del turismo. La soppressione dell'ente

pubblico ENIT e la creazione di un nuovo veicolo societario assicurano un miglior coordinamento del Ministero con le Regioni per l'attuazione del TDH, così come la forma giuridica della società *in house* consente di accelerare e semplificare le procedure di fornitura di beni e servizi, non soltanto promozionali.

In particolare, è attestato che ENIT attualmente incontra delle difficoltà nella realizzazione dei progetti che gli sono stati affidati, tra i quali:

- rafforzare il posizionamento competitivo della destinazione Italia sul mercato interno, internazionale di prossimità ed extraeuropeo;
- sostenere la consapevolezza della destinazione Italia, come marchio, attraverso iniziative sinergiche e in linea con il piano di sviluppo del TDH;
- aumento del traffico, indicizzazione e conversione di “Italia.it”;
- accompagnamento all'evoluzione del TDH attraverso una opportuna campagna di comunicazione che faccia conoscere/valorizzi la crescita dei contenuti, i diversi servizi che via via verranno messi in esercizio;
- consolidamento del portale Italia.it, attraverso un progetto orientato a fornire maggiore stabilità e consolidamento in linea con gli obiettivi sanciti dal Piano di Promozione 2022.

Peraltro, tale situazione si inserisce in un momento di particolare delicatezza per il conseguimento degli obiettivi previsti per l'investimento M1C3 4.1, *Tourism Digital Hub*. Invero, sebbene sia stato raggiunto nei tempi stabiliti, ossia entro il 31 dicembre 2021, il traguardo “Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale”, occorre considerare che entro il 30 giugno 2024 deve essere conseguito il *target* consistente nel coinvolgimento nell'hub del turismo digitale dell'elevato numero di 20.000 operatori turistici (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 79.00.00), di cui almeno il 37 % deve essere ubicato nel Sud.

È agevole comprendere come la situazione organizzativa in cui attualmente versa l'ente, che ha determinato il verificarsi dei menzionati ritardi e gli aggravii procedimentali che stanno impedendo gli adempimenti relativi alle forniture richiesti dal Ministero del turismo, possa costituire un ostacolo difficilmente superabile per il conseguimento del prossimo target.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Nell'ottica di dare attuazione alle riforme degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR, al fine di rendere più incisiva e razionale l'attività di supporto svolta da ENIT – Agenzia nazionale del turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle

potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne l'attrattività, è prevista la costituzione di una società per azioni denominata ENIT S.p.A. con unico socio il Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero del turismo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La costituzione della predetta società risulta necessaria per il superamento dell'attuale stato di stallo circa il conseguimento degli obiettivi previsti per l'investimento M1C3 4.1, *Tourism Digital Hub*. Malgrado sia stato raggiunto tempestivamente l'obiettivo relativo alla "Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale", si rammenta che entro il 30 giugno 2024 deve essere conseguito il target concernente il coinvolgimento nell'hub del turismo digitale dell'elevato numero di 20.000 operatori turistici (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 79.00.00), di cui almeno il 37 % deve essere ubicato nel Sud.

Peraltro, il dettato normativo prevede che almeno l'80% del fatturato della costituenda società sia costituito dai proventi derivanti dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.

Ne deriva che il conseguimento dei citati obiettivi consentirà di valutare l'efficacia della misura in esame.

3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

L'opzione zero, ossia di non intervento, non risulta percorribile in quanto risulta conclamato il rallentamento delle attività di ENIT con riferimento ai progetti affidati e agli interventi che avrebbero dovuto essere realizzati per conto del Ministero del turismo.

Pertanto, essendo evidente la fragilità della struttura organizzativa dell'Ente, tale da determinare ritardi e aggravii procedurali che impediscono il conseguimento dei *target* e delle *milestone* relativi al PNRR, si ritiene che il permanere di ENIT quale Agenzia nazionale del turismo possa costituire un ostacolo difficilmente superabile per il raggiungimento dei citati obiettivi.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

Destinataria diretta dell'intervento in esame è la scrivente Amministrazione preposta alla vigilanza e al controllo di ENIT S.p.A., nonché beneficiaria della realizzazione degli interventi previsti dal PNRR ed affidati alla società neoistituita.

Destinatari indiretti sono le amministrazioni locali (regioni e province autonome) che possono stipulare convenzioni con ENIT S.p.A., nonché i cittadini e le imprese che beneficiano del conseguente potenziamento dell'offerta turistica.

Le disposizioni in commento comportano lo stanziamento di 7 milioni di euro per il capitale sociale del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di unico azionista. Non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ENIT è già qualificato come ente pubblico economico e dispone di un bilancio autonomo improntato a regole privatistiche. Allo stanziamento di cui sopra, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI:** i principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti in quanto la misura è finalizzata a garantire la valorizzazione delle specificità e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.
- B. Effetti sulla concorrenza:** l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.
- Non vengono introdotte disposizioni limitative della concorrenza in quanto il provvedimento incide esclusivamente sull'attività amministrativa, mirando a una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, la quale si traduce in un beneficio per tutti gli operatori di mercato. L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.
- C. Oneri informativi:** i provvedimenti in parola trattano di attività prettamente interne che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** Gli interventi vengono effettuati in piena coerenza con il quadro normativo euro-unitario da cui le misure in origine scaturiscono.

3.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che l'intervento proposto possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con l'esigenza di valorizzare e non disperdere le esperienze acquisite da ENIT- Agenzia nazionale del turismo per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica, così da potenziarne la attrattività anche mediante forme di destagionalizzazione, di valorizzazione di strutture e siti con spiccata vocazione turistica e di formazione specialistica degli addetti ai servizi.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1 Attuazione

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge sostituisce ad ogni effetto gli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni, ferma restando la successiva attivazione di tutte le forme pubblicitarie previste dalla legge.

La costituzione della società ENIT S.p.A. verrà disposta con decreto del Ministro del turismo.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio compete al Segretariato Generale del Ministero del turismo.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione*

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Oggetto: Decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche - **richiesta di esclusione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.**

Con riferimento al decreto-legge in oggetto **si richiede**, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 – nella qualità di Amministrazione proponente e previo concerto con le Amministrazioni competenti – **l'esclusione dall'AIR per le disposizioni di seguito indicate**, in quanto le stesse rientrano nella categoria di "*disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato*":

- **ARTICOLO 1, commi 10 e 11**, concernente disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- **ARTICOLO 6, comma 5**, avente ad oggetto disposizioni sul potenziamento del contingente dei militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso le sedi all'estero;
- **ARTICOLO 7**, concernente disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa;
- **ARTICOLO 15, commi da 1 a 6 e commi 23 e 24**, avente ad oggetto disposizioni in materia di personale della Polizia di Stato;
- **ARTICOLO 15, commi da 7 a 10**, concernente il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri;
- **ARTICOLO 15, commi da 11 a 14 e da 25 a 30**, concernente il potenziamento degli organici della Guardia di Finanza;

- **ARTICOLO 15, comma 35:** avente ad oggetto disposizioni sugli esperti in materia di sicurezza del Ministero dell'Interno;
- **ARTICOLO 16,** concernente disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

d'ordine del Ministro

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Francesco Radicetti



Firmato digitalmente da
RADICETTI FRANCESCO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO
Il Capo Dipartimento



\$

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

ULM_FP-0000373-P-15/05/2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Oggetto: Decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, n. 44 del 22 aprile 2023 - **richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 per gli articoli:**

articolo 1, comma 1, avente ad oggetto il “conferimento a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione di incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche”;

articolo 2, concernente “l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico”;

articolo 4, concernente la “Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dell'VIII corso-concorso”;

articolo 5, comma 21, avente ad oggetto “modifiche alla disciplina in materia di esperti esterni all'Amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza per la realizzazione delle riforme PNRR”;

articolo 6, commi da 1 a 4 concernente “l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

articolo 8, avente ad oggetto la “nomina di un Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale”;

articolo 12, avente ad oggetto la “modifica alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico”;

articolo 13, concernente l'“avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune”;

articolo 18, avente ad oggetto il “Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto”;

articolo 21, avente ad oggetto l'“esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione”;

articolo 24, avente ad oggetto la “Riorganizzazione di Formez PA”.

Con riferimento al decreto-legge in oggetto si richiede, ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 – nella qualità di Amministrazione proponente e previo concerto con le Amministrazioni interessate – l'esenzione dall'AIR per le disposizioni di seguito indicate, in ragione del ridotto impatto prodotto dalle stesse, ritenendo, in particolare, che nei casi in esame ricorrano, ai fini della prefata esenzione, congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento: le disposizioni hanno una circoscritta platea di destinatari.
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal proposito si evidenzia in via preliminare e anche per ragioni di economia espositiva che tutte le norme oggetto della presente richiesta, per loro intrinseca natura, non generano impatti sugli assetti concorrenziali del mercato, in quanto le stesse operano esclusivamente sul piano dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, senza produrre effetti sulle imprese e sui mercati.

Il richiamo dei requisiti di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, si sostanzia per ogni intervento, come segue:

- **ARTICOLO 1, comma 1, avente ad oggetto il “conferimento a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione di incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche” e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

La disposizione in esame ha **natura eccezionale ed efficacia temporalmente limitata**, in quanto armonizza, **fino al 31 dicembre 2026** e soltanto **per le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR**, la percentuale del 12% per il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, **non generando costi di adeguamento**.

La misura percentuale vigente per gli incarichi dirigenziali generali è oggi pari al 10%, mentre quella per gli incarichi non generali è stabilita all'8%. Tuttavia, per talune amministrazioni (MEF, MIT, Cultura) è già fissata – ancorché temporaneamente – nella misura del 12%.

La proposta, pertanto, si limita ad armonizzare tale percentuale, **prescrivendone l'utilizzo effettivo solo per la copertura dei posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e rivolgendosi, pertanto, ad un numero ridotto di destinatari.**

La norma *de qua*, inoltre, opera nel limite delle vigenti capacità assunzionali, **non prevedendo l'utilizzo di nuove risorse pubbliche.**

- **ARTICOLO 2, concernete "l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico" e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

La disposizione presenta **costi di adeguamento di scarsa entità** prevedendo l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, in luogo dell'Osservatorio del lavoro agile e la Commissione tecnica per la *performance*, con la finalità di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*.

La norma ha come **destinatari diretti il Dipartimento della Funzione pubblica, nonché coloro che saranno chiamati a far parte dell'Osservatorio.**

La misura **non comporta l'impiego di nuove risorse pubbliche**, anzi prevede la riduzione del numero degli organi collegiali in materia di lavoro pubblico (come già accennato, vengono, infatti, aboliti l'Osservatorio del lavoro agile e la Commissione tecnica per la *performance*). Al fine di garantire l'invarianza economica della misura, si prevede, inoltre, che la **partecipazione all'Osservatorio per il lavoro pubblico avvenga a titolo gratuito.**

- **ARTICOLO 4, concernente la "Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dell'VIII corso-concorso" e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

La disposizione non comporta particolari costi di adeguamento in quanto prevede che la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivano appositi protocolli per assicurare che il periodo di formazione specialistica e tirocinio venga svolto anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori del corso-concorso, nonché in enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private.

La disposizione in esame ha carattere **eccezionale**, poiché incide parzialmente sulle modalità di svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Con la medesima norma si rinvia ad apposito regolamento ai fini dell'adeguamento della disciplina regolamentare vigente in materia

di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale ai principi introdotti dal presente articolo.

Vi è un numero esiguo di soggetti di cui si compone la platea dei potenziali destinatari della norma, identificabili nei vincitori dell'VIII corso-concorso.

Dal Decreto del Presidente Scuola nazionale dell'amministrazione n. 3/2023, con cui è stata aggiornata la graduatoria relativa al suddetto concorso pubblico, emerge, infatti, che **gli allievi ammessi all'ultima fase della procedura di reclutamento in parola**, sui cui incide la presente novella, sono **soltanto 150**.

Dal numero esiguo di destinatari discende inevitabilmente anche il **ridotto importo delle risorse pubbliche che dovranno essere impiegate per far fronte a tali modifiche**.

In definitiva, tale disposizione **comporta esigui costi di adeguamento, si rivolge ad una platea ristretta di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato e ingenera la necessità di ricorrere ad un ridotto importo di risorse pubbliche per far fronte a tali modifiche**.

- **ARTICOLO 5, comma 21, avente ad oggetto “modifiche alla disciplina in materia di esperti esterni all'Amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza per la realizzazione delle riforme PNRR” e di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito**

La proposta normativa in esame modifica l'art. 47, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, disponendo che gli esperti esterni all'Amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza per la realizzazione delle riforme PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, siano coinvolti anche per la realizzazione degli investimenti. L'intervento, che ha estensione temporale fino al 31 dicembre 2026, non determina alcun costo di adeguamento per i soggetti e le strutture interessate.

Essa, inoltre, come destinatari dell'intervento un massimo di sei esperti, esterni al Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'Ufficio di Gabinetto e a cui conferire incarichi specifici nell'ambito delle riforme e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il numero di destinatari dell'intervento – che rimane invariato rispetto alla previsione di cui all'articolo 47, comma 1, D.L. n. 36/2022 – appare assai esiguo. La proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta normativa in argomento non impatta sui profili concorrenziali del mercato.

- **ARTICOLO 6, commi da 1 a 4, concernente “l’organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”**

L’articolo 6 introduce disposizioni volte a migliorare l’organizzazione del MAECI, sia incrementando gli organici, che modificando e/o abrogando disposizioni non più attuali.

Le modifiche, apportate con la tecnica della novella, riguardano:

- L’incremento di organico di 100 unità della seconda area del personale del MAECI e nuovo concorso con riserva del 50% per il personale locale assunto all’estero;
- L’anticipo a giugno di 100 assunzioni già previste per ottobre 2023;
- L’allentamento del regime anti-Covid19 per le sedi all’estero;
- L’abrogazione della disposizione non più attuale relativa alle procedure di destinazione all’estero dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali;
- La modifica di norme di dettaglio sui rimborsi per le spese scolastiche del personale all’estero in situazioni eccezionali.

Tali disposizioni si rivolgono ad un numero esiguo di destinatari, non incidono sugli assetti concorrenziali del mercato, non comportano costi di adeguamento, né l’impiego di risorse pubbliche aggiuntive.

- **ARTICOLO 8, avente ad oggetto la “nomina di un Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale” e di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle finanze**

L’articolo 8 reca disposizioni tese a garantire la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nell’ex area militare denominata Arsenale militare situata nell’Isola de La Maddalena. In particolare, l’articolo in questione consente al Commissario straordinario per la suddetta area di poter nominare un sub-commissario per la realizzazione di uno o più interventi.

La misura non comporta costi di adeguamento, limitandosi a prevedere la possibilità di nomina di un sub-commissario.

L’intervento in esame si rivolge ad un numero esiguo di destinatari, individuati nel suddetto Commissario straordinario e nel potenziale sub-commissario.

Da tale circostanza discende inevitabilmente anche il ridotto importo delle risorse pubbliche che dovranno essere impiegate per dare attuazione alla disposizione in esame, in quanto la stessa prevede che la remunerazione del sub-commissario sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

In definitiva, tale disposizione non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad una platea esigua di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e determina l'impiego di ridotte risorse pubbliche aggiuntive.

- **ARTICOLO 12, avente ad oggetto la “modifica alla disciplina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico”, e di competenza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica**

L'articolo 12 modifica parzialmente la preesistente disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La novella consente la possibilità di conferire l'incarico in parola anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e chiarisce che il compenso dell'Inviato debba essere determinato in ossequio alla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro.

Le modifiche apportate alla disciplina preesistente, pertanto, hanno portata marginale, **non comportando nuovi costi di adeguamento.**

La platea dei destinatari della norma è limitata all'Inviato stesso, e ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quali soggetti che conferiscono tale incarico.

In merito, all'impiego delle risorse pubbliche, come anticipato la norma fissa il compenso spettante all'Inviato nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, **la novella non implica maggiori costi a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già precedentemente preventivati.** Inoltre, l'introduzione del tetto massimo al compenso dell'Inviato, non già precedentemente previsto, è tale da poter ingenerare un potenziale risparmio di spesa.

In definitiva, tale disposizione non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad una platea esigua di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive rispetto a quelle già preventivamente stanziare.

- **ARTICOLO 13, concernente “Avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune” e di competenza del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica**

L'articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l'avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA, per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune.

La lettera a) del suddetto articolo incide sulle finalità per le quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può ricorrere all'avvalimento di trenta unità di personale per ciascun ente di ENEA e di ISPRA. In particolare, non si può fare ricorso al suddetto avvalimento per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, così come precedentemente previsto, ma al fine di garantire il rafforzamento delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune.

La lettera b) sopprime il termine di sessanta giorni decorrenti dal 24 giugno 2021, per la stipula del protocollo d'intesa volto all'individuazione del personale da distaccare dai due enti.

Le norme appena richiamate presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi costi di adeguamento. Per la medesima ragione, le modifiche apportate alla disciplina preesistente (articolo 17-septies, comma 1, del D.L. 80/2021) dal presente articolo, pertanto, **non comportano modifiche o ampliamenti dell'originaria platea dei destinatari della norma novellata**, che è, in ogni caso, ridottissima, essendo limitato l'avvalimento in parola a trenta unità di personale.

Dalle considerazioni sin qui esposte ne discende che la disposizione in esame **non determina alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche.**

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad un mero ridotto di destinatari (amministrazioni coinvolte e n. 30 unità di personale), non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive rispetto a quelle già preventivamente stanziare.**

- **ARTICOLO 18, avente ad oggetto il “Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto” e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

La norma in esame, al comma 1, interviene sull'applicazione delle disposizioni previste dai commi dal 6-ter al 6-sexies dell'articolo 16, del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023.

È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente.

I destinatari della norma restano immutati rispetto alla regolazione precedente e vanno individuati negli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

La disposizione, **avendo natura transitoria e limitandosi a posticipare di un anno un termine già preesistente non genera nuovi costi di adeguamento.**

Dalla norma *de qua* **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato** e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, si rivolge ai medesimi destinatari rispetto alla regolazione precedente, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive rispetto a quelle già preventivamente stanziare.**

L'articolo 18, comma 2, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, riduce il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di tre milioni di euro per l'anno 2023.

In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto 30 ottobre 2021, l'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha rideterminato il suddetto contributo in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2 del presente articolo, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale, riduce tale concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di ulteriori tre milioni di euro per l'anno 2023.

La norma **ha natura eccezionale ed efficacia temporalmente limitata al solo anno 2023.** Essa, come accennato, dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale, mediante una mera rimodulazione del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica e, pertanto, **non comporta alcun costo di adeguamento.** La norma produce un **impatto limitato sotto il profilo dei destinatari**, avendo la stessa la finalità di regolare, alla luce della suddetta pronuncia, **i soli rapporti economico-finanziari tra Stato e Regione Valle d'Aosta.** Con riferimento all'impiego di risorse pubbliche, si rappresenta che la disposizione **non determina maggiori spese a carico dello Stato**, ma la stessa si traduce in una minore entrata – di modico importo - per le casse dello Stato.

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, incide esclusivamente sui rapporti economico-finanziari tra Stato e Regione Valle d'Aosta, non determina effetti sugli assetti concorrenziali del mercato e non implica l'impiego di nuove risorse pubbliche.**

L'articolo 18, comma 3, in ossequio a quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 8 marzo 2023, stabilisce specifiche modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni.

In altri termini, il comma 3, nel recepire il già menzionato Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto coordinamento dalle medesime Regioni.

Il comma 4 del medesimo articolo vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Le disposizioni da ultimo richiamate **non comportano costi di adeguamento**. Le stesse regolano i soli rapporti economico-finanziari esistenti tra Stato e Regioni a statuto ordinario.

Gli ultimi due commi dell'articolo 18, infine, **non determinano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche**.

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad un esiguo di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive**.

- **ARTICOLO 21, avente ad oggetto l'“esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione” e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

L'articolo 21, comma 1, modifica il termine - originariamente previsto dall'articolo 21 del D.L. n. 4/2019 al 29 luglio 2019 - entro il quale alcuni dipendenti pubblici avrebbero potuto esercitare l'opzione di esclusione dal meccanismo del massimale contributivo (articolo 2, comma 18 della legge 335/1995), fissando il medesimo al 31 dicembre 2023. La norma, inoltre, eleva da sei a dodici

mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo per la presentazione di tale richiesta.

La disposizione, **avendo natura transitoria e limitandosi a riproporre una procedura già consolidata, non genera nuovi costi di adeguamento.** Dalla stima effettuata nella relazione tecnica del D.L. n. 4/2019, nell'ipotesi di massimo impatto, i potenziali destinatari della norma originaria, complessivamente individuati, risultavano pari a 4.850 soggetti. Il numero massimo di dipendenti che superava annualmente il massimale contributivo (nuovi ingressi) veniva, invece, stimato in 700 unità di personale.

Al di là delle stime potenziali, si evidenzia che dall'entrata in vigore della norma fino al 31/12/2022, sono stati registrati circa 2.000 soggetti per i quali ha operato la contribuzione maggiorata. La riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione in parola andrà a vantaggio dei soli soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, non si sono avvalsi di tale facoltà nell'originario termine semestrale dal raggiungimento del massimale contributivo e che non si sono altresì avvalsi della prima finestra utile prevista dal D.L. n. 4/2019. Pertanto, è possibile prevedere che **la norma andrà ad incidere su un numero esiguo di destinatari.**

Per quanto riguarda le risorse pubbliche impiegate si rappresenta che già con l'introduzione dell'opzione mediante il D.L. n. 4/2019 erano stati quantificati risparmi complessivi per la finanza pubblica derivanti dal saldo fra le maggiori entrate e i maggiori oneri prodotti dalla norma, che possono essere ragionevolmente confermati anche in questo caso. Tale effetto positivo sulla finanza pubblica discende dal fatto che tale opzione è rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento. Gli effetti positivi appena evidenziati vanno intesi nel senso di maggiori entrate contributive. Successivamente tali maggiori contribuzioni si potranno tradurre in un maggiore onere pensionistico, tuttavia, il medesimo sarà rilevabile soltanto nel lungo periodo e nei casi di morte del soggetto che si è avvalso di tale opzione. Da quanto sin qui esposto emerge che l'articolo 21, comma 1 del presente decreto nel breve-medio periodo non importa alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, ma si traduce in una maggiorazione delle entrate contributive.

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad una platea esigua di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive.**

L'articolo 21, comma 2, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi

(ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi).

La norma **di natura eccezionale e con efficacia temporalmente limitata non comporta costi di adeguamento. I destinatari della norma restano immutati rispetto alla regolazione precedente** e sono identificati nell'INPS e nelle pubbliche amministrazioni titolari di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa che non hanno versato i contributi oggetto del differimento.

La disposizione, infine, **non determina alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche.**

In definitiva, tale disposizione **non comporta costi di adeguamento, si rivolge ad un esiguo numero di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive.**

- **ARTICOLO 24, avente ad oggetto la "Riorganizzazione di Formez PA" e di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione**

La misura comporta **costi di adeguamento di scarsa entità**. La disposizione, infatti, interviene sulla disciplina dell'Associazione FormezPA, attribuendo a quest'ultima nuove funzioni e rafforzando, in particolare, le forme di assistenza che la stessa è chiamata a prestare in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti. Si prevede, inoltre, l'adeguamento dei requisiti previsti per la nuova *governance* dell'Associazione, che viene rafforzata anche dalla previsione di un nuovo organo, il comitato di indirizzo, finalizzato a coordinare le linee di azione dell'associazione nell'ambito delle richieste provenienti dalle amministrazioni locali.

In conseguenza e coerentemente ai nuovi requisiti fissati per il Presidente di FormezPA, è prevista la decadenza di tale figura e del CdA e viene attribuita la funzione commissariale al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha la facoltà di nominare un subcommissario. Si prevedono i termini per l'adozione del nuovo statuto e del regolamento, nonché per la costituzione dei nuovi organi.

L'intervento in esame si rivolge ad un numero esiguo di destinatari, individuati nell'Associazione Formez Pa e nel Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale è attribuita la funzione di commissario straordinario.

La disposizione **non importa alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche**, in quanto si dispone che FormezPA provveda all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In definitiva, tale disposizione comporta costi di adeguamento di scarsa entità, si rivolge ad una platea esigua di destinatari, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, e non determina l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive.

Il Capo dell'Ufficio
Dott. Francesco Radicetti



Firmato digitalmente da
RADICETTI FRANCESCO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO
Il Capo Dipartimento





19PDL0038820